

SALVIUS IULIANUS PROFILO BIO-BIBLIOGRAFICO

I. CENNI BIOGRAFICI.

1. Lo « status quaestionis ».

1. — Sino alla fine del sec. XIX i dati essenziali, cui erano tenuti a riferirsi tutti i tentativi di ricostruzione della vita di Giul., erano i seguenti (cfr. per tutti Buhl 11 ss.).

A) Un passo dello stesso Giul. 42 *dig.* (fr. L. 586 = D. 40.2.5), in cui questi dichiara di essere stato pretore e console (*in praetura et consulatu meo*) e di aver avuto a maestro il sabiniano Giavoleno Prisco (*Iavolenum praeceptorem meum*).

* Pubblicato in volume (Catania 1945, p. XVI-128). Riprodotto in *Labeo* 10 (1964) 364 ss. Ecco un ragguaglio della bibliografia cui si fa riferimento nel testo. ALBERTARIO, *Introduzione allo studio del diritto romano giustiniano* 1 (1935) (= Albertario); APPLETON Ch., *La date des « digesta » de Iulien*, in *NRH.* 34 (1910) 731 ss.; ID., *Les pouvoirs du fils de famille sur son pécule castrens et la date des « digesta » de Iulien*, in *NRH.* 35 (1911) 593 ss.; ID., *Le vrai et le faux sénatus-consulte Juventien*, in *RHD.* 4.9 (1930) 1 ss., 621 ss.; APPLETON H., *Des interpolations dans les Pandectes et des méthodes propres à les découvrir* (1894); ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁴ (1945) (= Arangio-Ruiz); BAVIERA, *Le due scuole dei giureconsulti romani* (1898); BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen* 1 (1910), 2 (1911), 3 (1913), 4 (1920), 5 (1931); BIRT, *Das antike Buchwesen* (1882); BISCARDI, *Studi sulla legislazione del Basso Impero - 1. La legge delle citazioni*, in *St. Senesi* 53 (1939) estr.; BLUHME, *Die Ordnung der Fragmente in den Pandektentiteln*, in *ZGR.* 4 (1820) 257 ss.; BONFANTE, *Storia del diritto romano*⁴ (1934) (= Bonfante); BORGHESI, *Oeuvres complètes* 3 (1864), 5 (1869), 7 (1872), 8 (1872), 9 (1893); BOULARD, *L. Salvius Iulianus - Son oeuvre, ses doctrines sur la personnalité juridique* (1902) (= Boulard); BREMER, *Die Rechtslehrer und Rechtsschulen im römischen Kaiserreich* (1868); ID., *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt* 1 (1896), 2.1 (1898), 2.2 (1901); BUHL, *Africans Quästionen und ihr Verhältnis zu Iulian*, in *ZSS.* 2 (1881) 180 ss.; ID., *Salvius Iulianus* 1 (1886) (= Buhl); BUONAMICI, *Sull'indice (syntagma) degli autori e dei libri che servirono alla compilazione delle Pandette* (1901); CARCATERRA, *L'hereditatis petitio* 1, in

B) Un passo della *Historia Augusta*, e piú precisamente della *Vita Did. Iul.* (Sparziano?), 1.1-2 (cfr. anche 7.2, 8.10), dal quale risulta che Giul. fu bisnonno materno di Didio Giuliano, l'effimero imperatore del 193 d.C., e che fu due volte console, nonché *praefectus urbi*. Ivi ancora si soggiunge che l'avo materno di Didio (dunque, il figlio di Giul.) fu oriundo della colonia africana di Adrumeto.

Val la pena di riportare per intero l'importante fr.

Vita Did. Iul. 1.1-2 (Hohl): *Didio Iuliano, qui post Pertinacem imperium adeptus est, proavus fuit Salvius Iulianus, bis consul, praefectus urbi et iurisconsultus, quod magis eum nobilem fecit, mater Clara Aemilia, pater Petronius Didius Severus, fratres Didius Proculus et Nummius Albinus, avunculus Salvius Iulianus, avus paternus Insubris Mediolanensis, maternus ex Adrumetina colonia.*

C) Un passo di Eutropio, *brev.* 8.17, ove si legge che l'imperatore Salvio Giuliano (*sic*: ma *Salvius* è frutto evidente di confusione con

AUBA, 3 (1940); COLLINET, *Histoire de l'école de droit de Beyrouth* (1925); COSTA, *Storia delle fonti del diritto romano* (1909) (= Costa); CULACIO, *Opera omnia* (Napoli 1758); DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano* 2.1² (1938), 3.1 (rist. 1943) (= De Francisci); ID., *Contributo alla biografia di Salvio Giuliano*, in RIL. 41 (1908) 442 ss.; ID., *Nuovi appunti intorno a Salvio Giuliano*, in RIL. 42 (1909) 654 ss.; DEGRASSI, *Note epigrafiche* - 1. *Il prenome del giurista Salvio Giuliano e l'omissione del secondo prenome nelle iscrizioni di persone plurinomiali*, in *Epigraphica* 3 (1941) estr.; DÉNOYEZ, *Le senatus-consulte Iuventien* (1926) (= Dénoyez); FERRINI, *Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudenza romana* (1885); ID., *Opere*, vol. 2 (1929); FITTING, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*² (1908) (= Fitting); GAUCHKLER, *Note sur un nouveau proconsul d'Afrique, le jurisconsulte L. Octavius Cornelius Salvius Iulianus Aemilianus*, in *Comptes-rendus des sciences de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres* (1899) 367 ss.; GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*⁸ (1928) (= Girard); ID., *Mélanges de droit romain* 1 (1912); GUARINO, *Profilo storico delle fonti del diritto romano*² (1945); HEINECCIUS, *De Salvio Iuliano jurisconsultorum sua aetate coryphaeo*, in *Opera Omnia* (ed. di Ginevra) 2 (1766); HUGO, *Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts*¹¹ (= Hugo); JÖRS-KUNKEL, *Römisches Recht*² (1935) (= Jörs-Kunkel); KALB, *Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt* (1890) (= Kalb); KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte* 1 (1885) (= Karlowa); KIPP, *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*⁴ (1919) (= Kipp); KORNEMANN, *Der Jurist Salvius Iulianus und Kaiser Didius Iulianus*, in *Klio* 6 (1906) 178 ss.; KRÜGER H., *Römische Juristen und ihre Werke*, in *St. Bonfante* 2 (1929) 301 ss.; KRÜGER P., *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*² (1912) (= Krüger); ID., *Ueber die Zusammensetzung der Digestenwerke*, in *ZSS.* 7 (1886) 94 ss.; LANDUCCI, *Storia del diritto romano dalle origini alla morte di Giustiniano*² 1 (1886) (= Landucci); LENEL, *Das Edictum perpetuum - Ein Versuch seiner Wiederherstellung*³ (1927) (= Lenel Ed.); ID., *Das Sabinussystem* (1892); ID., *Palingenesia iuris civilis*

Didius), fu *nepos* (non *pronepos*) di Giul., *qui sub divo Hadriano perpetuum composuit edictum*.

D) Un passo della *Vita Hadr.*, 18.1, ove è detto che Giul. fece parte del *consilium* dell'imperatore Adriano.

E) Un passo della *Vita Pii*, 12.1, ove si legge che fra i membri del *consilium* di Antonino Pio fu un certo *Salvius Valens*. Questo passo può interessare Giul., a condizione che non si corregga *Fulvius* (*Aburnius*) *Valens*, ma — come sembra più logico — *Salvius* (*Iulianus et Fulvius*) *Valens*: insomma, la solita, non rara, distrazione del copista (cfr. per tutti, da ultimo, Boulard 31 nt. 6).

F) Un rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero, apud Ulp. D. 37.14.17, ove si legge, a proposito di una certa questione: *... et Salvi Iuliani amici nostri clarissimi viri hanc sententiam fuisse*.

G) Un passo di Pomponio, *sing. enchir.* (D. 1.2.2.53), nel quale si dice che a Giavoleno Prisco succedettero, nella scuola sabiniana, *Aburnius Valens et Tuscianus. item Salvius Iulianus*.

H) Una iscrizione mutila di Roma, ora perduta ed a noi nota soltanto attraverso un apografo quattrocentesco del Sabino (cfr. CIL. 6.375 = ILS. 2104), che esalta l'onorato servizio militare di un Publio Elio

(1889) (= L.); *Id.*, *Beiträge zur Kunde des Edicts und der Edictskommentare*, in *ZSS.* 2 (1881) 14 ss.; LEINWEBER, *Die hereditatis petitio* (1899) (= Leinweber); LONGO G., *L'hereditatis petitio* (1933) (= Longo G.); MOMMSEN, *Le droit public romain*, trad. Girard (1857-1895); *Id.*, *Die Bedeutung des Wortes « digesta »*, in *ZRG.* 7 (1868) 480 ss. = *Juristische Schriften* 2 (1905) 90 ss.; *Id.*, *Ueber Julians Digesten*, in *ZRG.* 9 (1870) 82 ss. = *Jur. Schr.* 2.7 ss.; *Id.*, *Salvius Iulianus*, in *ZSS.* 23 (1902) 54 ss. = *Jur. Schr.* 2.1 ss.; MONIER, *Manuel élémentaire de droit romain*² 1 (1938), 2 (1940) (= Monier); PERNICE H., *Miscellanea zu Rechtsgeschichte und Textskritik* (1870) (= Pernice H.); PETERS, *Die oströmischen Digestenkommentare und die Entstehung der Digesten*, in *Berichte der philol.-hist. Klasse der Kgl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften* 65 (1913) estr.; PFAFF, *Salvius Iulianus*, in *RE.* 2.1.2 (1920) 2023 ss.; RECHNITZ, *Studien zu Salvius Iulianus* (1925); RICCOBONO, *Studi critici sulle fonti del diritto romano - βιβλία ἐξ Iuliani ad Minicium*, in *BIDR.* 7 (1894) 225 ss., 8 (1895) 126 ss.; ROBY, *An introduction to the study of Justinian's Digest* (1884) (= Roby); ROTONDI, *L'indice fiorentino delle Pandette e l'ipotesi del Bluhme*, in *St. Perozzi* (1925) 89 ss. = *Scr. giur.* 1 (1922) 298 ss.; RUDORFF, *Edicti perpetui quae reliqua sunt* (1869); *Id.*, *Römische Rechtsgeschichte* 1 (1857) (= Rudorff); SOLAZZI, *Sulle tracce di un commento agli scritti di Salvio Giuliano*, in *St. Besta* 1 (1939) 17 ss.; VIERTTEL, *Nova quaedam de vitis jurisconsultorum* (1868) (= Viertel); VOIGT, *Römische Rechtsgeschichte* 2 (1889) (= Voigt); *Id.*, *Ueber das Aelius- und Sabinus-System*, in *Berichte der philol.-hist. Klasse der Kgl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften* 7 (1865) estr.; WENGER, *Istituzioni di procedura civile romana*, trad. ORESTANO (1938) (= Wenger).

P.f. e si chiude con l'indicazione, in tre righe successivi, dei consoli del 148 d. C.: *Bellicio Torq. . . / P. Sal. . . / cos.* La quale iscrizione si ritenne, per comune consenso, dovesse essere così integrata e sviluppata: *C(aio) Bellicio Torq[urato] P(ublio) Sal[vio Iuliano] co(n)s(ulibus).*

2. — Non è mia intenzione, in questa sede, di classificare e discutere minutamente tutte le opinioni avanzate in dottrina a proposito di questi testi fondamentali (cfr., per un completo ragguaglio, Boulard 10 nt. 1). Mi limiterò — per l'importanza che ciò potrà avere ai fini di questo saggio — ad accennare alla controversia più grave (generatrice, a sua volta, di subordinate questioni): quella relativa alla data approssimativa di nascita di Giul.

L'accertamento della data della nascita di Giul. dipende, evidentemente, dalla determinazione dei rapporti di parentela tra lui e Didio Giuliano, il quale ultimo, stando alla versione più attendibile (Dio Cass. 73.17 = Zonar. 12.7; ma v., con divergenza di quattro anni in meno, *Vita Did. Iul.* 9.3), morì nel 193, in età di sessanta anni e quattro mesi, dunque nacque nel 133 d. C. (cfr., per tutti, v. Wotawa, in *RE.* 5.412 ss.).

Ciò dato, peraltro, gli storici si divisero in varie correnti di opinioni. *a)* Favorevoli alla tesi della attendibilità piena della *Vita Did. Iul.* 1.1-2 (Giul. bisnonno materno di Didio) furono molti autori più antichi (citati da Boulard 13 ntt. 2-3) e da ultimo il Karlowa (1.707) ed il Buhl (14): il primo, contando il minimo di una quindicina d'anni per ogni generazione, fissava la data di nascita di Giul. tra l'85 ed il 90 d. C.; il secondo, facendo un calcolo alquanto più largo, sosteneva essere Giul. nato « non dopo il principato di Vespasiano » (69-79 d. C.). *b)* Altri (citati da Boulard 14 nt. 6: fra essi specialm. Voigt 2.250, Ferrini, *Fonti* 74, Rudorff 1.171) manifestarono preferenza per la testimonianza di Eutropio, 8.17 cit., che interpretarono unanimemente nel senso che Giul. fosse avo paterno (non materno) di Didio: per essi, dunque, Giul. nacque intorno al 100 d. C., e non prima (si noti, tuttavia, che più tardi recedettero da questa opinione, per aderire a quella ricordata sub *a*, tanto il Rudorff, *Ed. perp.* 9, quanto il Ferrini, *Opp.* 2.501; ma v. anche Ferrini, *Opp.* 2.167. *c)* Tentarono di conciliare salomonicamente le due diverse versioni il Borghesi (*Oeuvres* 7.532) e il Cantarelli (citato, ad es., da De Francisci, in *RIL.* 41.444 nt. 5), assumendo che Giul. fu l'*avus* (Eutrop.), ma materno (*Vita Did.*) di Didio Giuliano e che pertanto nacque proprio intorno al 100 d. C. (v. anche v. Wotawa, in *RE.* 5.413). *d)* L'Hirschfeld (*Prosopographia* 2.11 n. 68 e 3.165 n. 102) manifestò,

infine, una opinione totalmente scettica: l'identità del *cognomen* «*Iulianus*» avrebbe tratto in inganno tanto l'autore della *Vita Did. Iul.*, quanto Eutropio, mentre in realtà nessuna parentela sarebbe intercorsa tra Giul. e Didio Giuliano (v. anche, non del tutto sfavorevole, v. Wotawa, *cit.*).

Come si vede, ve n'è un po' per tutti i gusti. Comunque, fosse o non fosse ritenuta attendibile la notizia della *Vita Did. Iul.* circa i rapporti tra Giul. e l'imperatore del 193 d. C., si sostenne, in generale, che non esistesse motivo per dubitare del duplice consolato e della *praefectura urbi* di Giul., e che non vi fosse nemmeno motivo per negare che proprio a Giul. si riferisce l'epigrafe di CIL 6.375. I più pensarono, per conseguenza, che nel fr. L. 586 *cit.* Giul. alludesse al suo primo consolato (*in . . . consulatu meo*) e che pertanto questo fr. fosse stato scritto prima del 148 d. C., anno che certamente non poté essere quello di un primo consolato di Giul. (v. i citati da De Francisci, in *RIL*. 41.443 ntt. 9-11 [Viertel, Mommsen, Karlowa]; ma v., tuttavia, Ferrini, *Opp.* 2.502, il quale non esclude che nel fr. L. 586 Giul. possa essersi riferito ad ambedue i suoi consolati; Voigt 1.14 s., per il quale il secondo consolato di Giul. sarebbe caduto, nientedimeno, nel 175 [cfr. CIL. 10.7457, ove è menzione di un console *P. Salvius Iulianus*], e dunque il primo consolato sarebbe stato proprio quello del 148 d. C.; Buhl 21, che nega il riferimento a Giul. anche di CIL 6.375 e pone il secondo consolato precedentemente al 148 d. C.).

Le opinioni circa la data della morte di Giul. dipesero, in fine, da quelle circa la data di nascita, basandosi la maggioranza degli autori sul presupposto che Giul., sino a prova contraria, non avesse avuto una vita eccezionalmente longeva. I più si appoggiarono, pertanto, sul rescritto citato dei *divi Fratres* (cfr. Ulp. D. 37.14.17) per sostenere che, durante il principato di costoro (161-172 d. C.), Giul. doveva essere certamente già morto (*Salvi Iuliani . . . sententiam fuisse*) (cfr. i citati da Buhl 24 nt. 3, che aderisce, e da Boulard 35 nt. 3).

3. — Le complesse questioni dianzi accennate parvero essere illuminate d'un tratto dalla fortunata scoperta di un'altra epigrafe, recante il *cursus honorum* di un *L. Salvius Iulianus*: scoperta avvenuta a Souk-el-Abiod (Tunisia) nel 1899, là dove sorgeva l'antico villaggio di Puppūt (divenuto colonia romana sotto Marco Aurelio e Commodo), a 48 o 43 miglia dalla colonia *Ulpia Traiana* di Hadrumetum. Detta epigrafe (CIL. 8.24094 = ILS. 8973), che fu pubblicata e commentata la prima volta dal Gauckler (in *Comptes-rendus de l'Ac. des Inscr.* 1899, p. 367

s.; v. ulteriori citazioni in Boulard 9 nt. 3), costituiva il basamento di una colonna recante il busto della persona onorata (*L. Salvius Iulianus*) ed è ancor oggi chiaramente leggibile. La riporterò qui appresso, svolgendola nelle abbreviazioni.

*L(ucio) Octavio Cornelio, P(ublii) f(ilio), Salvio Iuliano
Aemiliano, decemviro, quaestori Imp(eratoris)
Hadriani, cui divos Hadrianus soli
salarium quaesturae duplicavit
propter insignem doctrinam, trib(uno) pl(ebis),
pr(aetori), praefecto aerar(ii) Saturni, item mil(itaris), co(n)s(uli),
pont(ifici), sodali Hadrianali, sodali
Antoniniano, curator aedium
sacrarum, legato Imp(eratoris) Antonini
Aug(usti) Pii Germaniae Inferioris, Lega-
to Imp(eratorum) Antonini Aug(usti) et Veri Aug(usti)
Hispaniae Citerioris, proco(n)s(uli)
provinciae Africae, patrono,
d(ecreto) d(ecurionum), p(ecunia) p(ublica).*

Lucio Ottavio Cornelio Salvio Giuliano Emiliano, figlio di Publio Salvio Giuliano, percorse, dunque, e con molto successo, la così detta carriera senatoria, cioè la carriera riservata ai cittadini del rango senatorio. Fu, agli inizi, membro del collegio dei *decemviri stlitibus iudicandis*, competenti originariamente a giudicare le cause di libertà e schiavitù, ma destinati da Augusto alla presidenza del collegio dei *centumviri* (cfr., da ultimo, Wenger 55 ss. ed ivi citazioni); fu poi *quaestor* dell'imperatore Adriano (117-138 d.C.), dal quale si fece tanto benvolere per la sua « *doctrina* », che ottenne il raddoppiamento del suo *salarium*; dopo la questura rivestì, successivamente, le cariche di *tribunus plebis*, di *praetor*, di prefetto del tesoro pubblico conservato nel tempio di Saturno (*praefectus aerarii Saturni*), di prefetto del tesoro speciale dell'esercito (*praefectus aerarii militaris*), di *consul* (una sola volta), di *pontifex*. Questa carriera non fu coperta tutta sotto Adriano, ma, assai probabilmente, anche sotto il suo successore Antonino Pio (138-161 d.C.): certo fu sotto Antonino che a Giuliano venne attribuita la dignità di *sodalis Hadrianalis*, cioè di membro del collegio religioso creato da Pio, nel 139 d.C., in onore del suo predecessore (cfr. *Vita Hadr.* 27.3, *Vita Ant.* 5.2); ed è probabile che posteriormente a questa nomina egli abbia avuto l'incarico di *curator aedium sacrarum locorum et operum publicorum*. Ad ogni modo, le ulteriori attestazioni dell'epigrafe tunisina accertano che L. Salvio Giuliano ebbe anche altri incarichi pubblici,

non soltanto sotto Antonino Pio, ma anche sotto i *divi Fratres* suoi successori (Marco Aurelio e Lucio Vero: 161-172 d.C.): da Antonino Pio fu inviato, in qualità di legato imperiale, nella Germania inferiore; dai *divi Fratres* fu inviato, nella stessa qualità, a governare la Spagna citeriore e fu, inoltre, nominato *sodalis Antoninianus*, allorché essi crearono quest'altro collegio sacerdotale in onore del defunto e divinizzato Antonino Pio (cfr. *Vita Ant.* 13.4, *Vita M. Aur. phil.* 7.11). L'ultima carica da lui coperta fu, presumibilmente, quella di governatore della provincia senatoria dell'Africa (*proconsul provinciae Africae*), il che avvenne non prima del 163-164, visto che si conosce per certo il nome del proconsole del 162-163 d.C., Servio Cornelio Salvidieno Scipione Orfito (v., su questo punto, per tutti, Boulard 13 e 32).

Della cittadina di Puppit L. Salvio Giuliano diventò, evidentemente, patrono durante il suo proconsolato africano, ed è stato giustamente osservato (dal Gauckel, *cit.* 367) che fu, probabilmente, dovuta al suo interessamento l'elevazione di questo *vicus* alla dignità di *colonia romana* (il che avvenne, ricordiamo, sotto Commodo). L. Salvio Giuliano morì, dunque, quanto meno sotto i *divi Fratres*, né è presumibile che abbia avuto, per lo meno agli inizi del governo di costoro, una età molto avanzata, ché altrimenti non gli sarebbero state conferite le due importanti ed onerose cariche di legato della Spagna citeriore e di proconsole d'Africa. L'ovvia conclusione è che egli non sia potuto nascere prima del 100 d.C.

4. — Di fronte all'epigrafe di Souk-el-Abiod la dottrina romanistica fu immediatamente unanime nel concludere che il Lucio Salvio Giuliano da essa celebrato fosse appunto Giul. Il riferimento a Giul. fu ritenuto tanto evidente, che non si pensò nemmeno alla opportunità di una qualche discussione in proposito. L'autorità somma del Mommsen, che all'iscrizione tunisina dedicò uno dei suoi ultimi saggi critici (in *ZSS.* 23 [1902] 54 ss. = *Jur. Schr.* 2.1 ss.), valse, del resto, ad eliminare ogni eventuale esitazione.

Le questioni sorsero, invece, e ben presto, ad un altro proposito: in ordine alla possibilità di mettere in relazione, e possibilmente in accordo, le notizie dell'iscrizione di Puppit con quelle ricavate già da tempo *aliunde* ed alle quali abbiamo accennato (*retro* n. 1).

Tenuto conto del fatto che il L. Salvio Giuliano dell'epigrafe tunisina non poté nascere prima, o molto prima, del 100 d.C. (v. *retro* n. 3), si svalutò, anzi tutto, la notizia della *Vit. Did. Iul.* 1.1-2, secondo cui Giul. sarebbe stato *proavus* di Didio Giuliano e fu considerata più

veritiera quella di Eutropio (così Fitting 21 ss., e specialmente De Francisci, in *RIL.* 41 [1908] 442 ss.; v. tuttavia, in linea dubitativa, Krüger 183 e nt. 28, Kipp 122 s., Kübler 266 s.), ma nel senso di ritenere che Giul. fosse stato avo materno (non paterno) di Didio. Altri, riconnettendosi alla già riferita tesi scettica dello Hirschfeld (v. *retro* n. 2), considerano apocrife sia le notizie della *Vita Did. Iul.*, che di Eutropio (così, molto decisamente, Kornemann, in *Klio* 6 [1906] 178 ss. e Girard, *Mél.* 1.233 ss.; più dubitativamente, già Boulard 13 s.).

I dubbi sulla genuinità della *Vita Did. Iul.* divennero ancor più gravi in ordine alle notizie relative ad un secondo consolato ed alla *praefectura urbi* di Giul., cariche delle quali non è traccia nella epigrafe tunisina. Dal Mommsen in poi l'accordo sul carattere apocrifo di queste notizie fu completo, e non poteva essere diversamente, dato il pacifico presupposto che il L. Salvio Giuliano dell'epigrafe di Souk-el-Abiod fosse appunto Giul.

Qualche lieve disaccordo vi fu circa la data del consolato di L. Salvio Giuliano, e più precisamente circa la identificabilità di costui con il P. Salvio Giuliano di CIL. 6.375 (console nel 148 d. C.). Il De Francisci (*cit.*) negò, in un primo tempo, l'identificazione, piazzando il consolato di Giul. alquanto prima del 148 d. C. (v. anche Boulard 25 ss., che ritiene Giul. console soltanto *suffectus* in un anno imprecisato tra il 148 ed il 151); viceversa, il Mommsen (4) non ebbe difficoltà ad ammettere l'identificazione ed attribuì la divergenza dei prenomi (*Lucius* e *Publius*) ad un errore di trascrizione di Pietro Sabino, alla qual tesi aderiscono il Dessau, il Kornemann, il Fitting, il Girard, il Krüger, il Kipp, il Kübler (*cit.*).

Ulteriori ritrovamenti epigrafici non parvero fare maggior luce sulla questione. Da un lato, fu scoperta a Thuburbo maius, in Africa, una iscrizione relativa a *L. Octavius Cornelius Salvius Iulianus*, la quale suonò conferma di quella di Souk-el-Abiod (cfr. Cagnat-Merlin, *Inscriptions latines d'Afrique* 244), ma non anche della ipotesi che L. Salvio Giuliano sia stato proprio il console del 148 d. C. Dall'altro lato, un frammento dei *Fasti Ostienses* recentemente scoperto, ma mutilo, indica il nome, ma non anche il prenome del console del 148 (cfr. Calza, in *Notizie scavi* 1939, p. 361 ss.): *...us Salvius Iulianus*.

Vero è che proprio l'iscrizione dei Fasti Ostiensi sembra aver fatto convertire il De Francisci (in *SDHI.* 7 [1941] 184) alla tesi dell'errata trascrizione di CIL. 6.375 e della coincidenza col 148 d. C. del consolato di L. Salvio Giuliano; ma ultimamente il Degrassi (in *Epigraphica* 3 [1941] estr. 1 ss.), pur manifestandosi convinto della identità di

L. Salvio Giuliano dell'epigrafe tunisina con il nostro Giul., ha sostenuto che il Sabino non commise alcun errore, trascrivendo *P. Sal[vio Iuliano]*, perché il prenome *Publius* del console del 148 è confermato per ben quattro volte in un certificato di nascita del Cairo (PMich. 3.153 s.), in cui si legge appunto: *C. Bellicio Calpurnio Torquato, P. Salvio Iuliano co(n)s(ulibus)* (v. già, in questo senso, Hüttl, *Antoninus Pius* 2 [1933] 92). Ciò non ha però distolto il Degrassi dal ritenere che l'iscrizione dei Fasti Ostiensi vada integrata così: [*L. Octavi]us Salvius Iulianus*. Tutto si spiega, a suo parere, pensando che Giul. ebbe due prenomi, di cui ora l'uno ora l'altro fu ommesso, ma certamente il primo e più importante fu *Publius*.

Resta da dire qualcosa sul punto dell'*insignis doctrina* di L. Salvio Giuliano, che è stato l'elemento che più di tutti ha favorito l'identificazione di lui col giureconsulto Giul. L'*insignis doctrina* di L. Salvio Giuliano, si è detto, è una chiara allusione all'eccellenza del sapere giuridico di Giul. (v. ad es. Kornemann, *cit.* 181), e molti hanno aggiunto che, evidentemente, Giul. dovette procedere al riordinamento dell'editto pretorio durante la sua questura e che appunto perciò il *salarium quaesturae* gli fu duplicato dal *princeps* Adriano (così Mommsen, *cit.* 3, Boulard 27, Girard, *cit.* 233 ss.), sebbene il Mommsen abbia osservato che è una sorprendente novità che i questori imperiali ricevessero un *salarium* anche a Roma, e non soltanto nei loro viaggi al seguito del *princeps*, cioè a titolo di rimborso delle maggiori spese incontrate in quelle occasioni. Altri notarono, tuttavia, che attribuire il riordinamento dell'editto pretorio ai tempi in cui Giul. fu questore significa andar contro il più elementare buon senso, non solo perché deve presumersi che all'editto pretorio Giul. abbia posto mano almeno da pretore, ma anche perché il *cursus honorum* di L. Salvio Giuliano è tale da implicare che egli fu questore (secondo che era, del resto, l'uso dei tempi) in assai giovane età: essi preferirono, per conseguenza, la vecchia tesi secondo cui il riordinamento dell'editto sarebbe avvenuto durante la pretura di Giul. (così De Francisci, *cit.* 459 ss., Krüger, *cit.*, Appleton, in *NRH.* 34 [1910] 740 s.).

2. La vita di Giuliano.

5. — Il mio avviso è che la dottrina romanistica sia incorsa, dopo la scoperta dell'epigrafe di Souk-el-Abiod, in un grave errore metodologico, che ha falsato ogni sua deduzione e rende per lo meno dubbio

ogni suo risultato. L'errore, sempre a mio modo di vedere, è consistito nel ritenere indiscutibile il riferimento dell'iscrizione tunisina a Giul. e nell'aver pertanto subordinato alle notizie in essa contenute l'attendibilità di tutte le altre notizie fino ad allora in nostro possesso.

Orbene, a me pare incontrovertibile che il problema doveva essere impostato in maniera ben diversa e più obbiettiva, mettendo in discussione, anzi tutto, lo stesso riferimento dell'iscrizione di Souk-el-Abiod al giureconsulto Giul., che unicamente ci interessa. Questo avrebbe dovuto portarci a classificare i dati in nostro possesso in tre categorie: *a*) notizie sicure e sicuramente esatte su Giul.; *b*) notizie su Giul. di discutibile esattezza; *c*) notizie che possono riferirsi a Giul., ma che non è certo (salva prova contraria) che vi si riferiscano. È appunto quello che tenterò di fare nelle pagine seguenti.

A) Attestazioni che sicuramente si riferiscono al giureconsulto Giul. e sulla cui esattezza (dato che siano autentiche) non è possibile dubitare sono, evidentemente, quelle provenienti dallo stesso Giul. Rientra, dunque, in questa categoria il fr. L. 586 (= D. 40.2.5) di Giul., in cui questi accenna al fatto di essere stato pretore e console, nonché al fatto di essere stato allievo di Giavoleno Prisco: *... ego, [quum] (qui) meminisssem Iavolenum praeceptorem meum et in Africa et in Syria servos suos manumisisse, cum consilium praeberet, exemplum eius secutus et in praetura et (in) consulatu meo quosdam ex servis meis vindicta liberavi et quibusdam praetoribus consulentibus me idem suasi.*

Che, in particolare, Giul. alluda qui ad un unico consolato da lui rivestito, mi pare sicuro: egli avrebbe potuto, in caso di due consolati, facilmente esprimersi in altro modo. Ciò non significa, peraltro, che non possa essere attesa la notizia relativa ad un duplice consolato di Giul.: è ben possibile, infatti, che il testo sia stato scritto fra il primo ed il secondo consolato. Quanto al riferimento a Giavoleno, tenuto conto che questi morì agli inizi del II sec. d. C. (v. sul punto, da ultimo, Berger, in *RE.* 17.1830 ss.), esso rende addirittura sicura la opinione che Giul. debba essere nato non dopo (e più probabilmente ancor prima) del 90 d. C., se non si vuole ammettere che egli sia stato un « enfant prodige », che studiava diritto quando i suoi coetanei bazzicavano ancora con la grammatica.

Eccoci, dunque, giunti, attraverso l'esame della fonte più sicura, ad una prima ed importante conclusione di ordine cronologico: Giul. nacque prima del 90 d. C.

B) Attestazioni che sicuramente (per esplicito o per implicito) si riferiscono al giureconsulto Giul., ma sulla cui esattezza (dato anche

che siano autentiche) vi è possibilità di dubbio e discussione, non fosse altro che per il fatto di non provenire dallo stesso Giul., sono: *Vita Did. Iul.* 1.1-2, Eutrop. *brev.* 8.17, *Vita Hadr.* 18.1, il rescritto dei *divi Fratres* riportato da Ulp. D. 37.14.17, Pomp. D. 1.2.2.53 e forse anche *Vita Pii* 12.1.

Va osservato, a questo proposito, che il contrasto tra *Vita Did. Iul.* 1.1-2 ed Eutrop. 8.17 è, forse, meno grave di quel che non si sia creduto sinora. Fra i due, Eutropio è certo quegli che parla in maniera più abbreviata ed approssimativa (come dimostra la confusione fra *Salvius* e *Didius*), di modo che le sue dichiarazioni vanno pesate un po' all'ingrosso: *nepos* è, sí, il termine specifico per indicare il discendente in secondo grado, ma è anche il termine d'uso per indicare genericamente il discendente rispetto all'ascendente (quale ben può essere il *pronepos* rispetto al *proavus*); la mancata specificazione che il vincolo di parentela tra Giul. e Didio era in linea materna può, sí, far pensare che la parentela fosse in linea maschile, ma può anche e più facilmente indurre a credere che ancora una volta Eutropio abbia sacrificato la precisione alla breviloquenza. Considerato da questo punto di vista, il passo di Eutropio non è in contraddizione con quello della *Vita Did. Iul.*, ma appare di esso soltanto meno preciso e più evanescente.

Il passo della *Vita Did. Iul.*, a sua volta, può ben essere inesatto, ma occorre dimostrarlo con qualche elemento probante, mentre depone per la sua esattezza, almeno dal punto di vista della cronologia, il citato fr. L. 586, dal quale si ricava che Giul. nacque prima del 90 d. C. e che, quindi, vi fu indubbiamente il tempo minimo, fra la sua nascita e quella di Didio (133 d. C.), perché una sua nipote potesse avere un figlio: ciò a tanto maggior ragione, quando si pensi che le donne, in Roma, usavano andar sposate giovanissime.

Infine il rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero, riportato da Ulp. D. 37.14.17, fa supporre, anche secondo me, che esso sia stato emesso quando Giul., già amico dei due fratelli, era ormai defunto. Altro argomento (sebbene assai tenue) per concludere che, se la vita di Giul. non è stata lunga meno del normale (70 anni), Giul. non sia nato dopo il 90 d. C.

C) Attestazioni che si riferiscono ad un Salvio Giuliano, ma che non si riferiscono sicuramente (nemmeno per implicito) al giureconsulto Giul. sono, fra le altre, l'iscrizione di Souk-el-Abiod e le iscrizioni ed il papiro relativi al console del 148 d. C. In ordine ai testi di questa categoria il ricercatore è tenuto, prima di poterli sfruttare ai fini della biografia di Giul., a provare che (dato che essi siano genuini) non vi

sono, subordinatamente, motivi per mettere in dubbio l'esattezza delle notizie che essi danno.

Sta appunto in ciò il lato più delicato della nostra ricostruzione.

6. — Per quanto riguarda l'iscrizione di Souk-el-Abiod, la noncuranza che la dottrina ha sempre manifestato per il problema del suo riferimento al giureconsulto Giul. è tanto più sorprendente, se si pensa che la maggioranza degli autori ha rinunciato, con l'andar del tempo, anche ai più piccoli argomenti di coincidenza fra le notizie in essa contenute e quelle *aliunde* note. Il problema, viceversa, sussiste ed è grave; e la soluzione più sicura è, a mio parere, che l'epigrafe di Souk-el-Abiod non sia relativa a Giul.

Si tenga presente, anzi tutto, che manca nell'iscrizione ogni riferimento esplicito al giureconsulto Giul.: riferimento che si sarebbe avuto, quanto meno, se l'epigrafe tunisina avesse parlato della sua qualità di giureconsulto. Giul. fu, indubbiamente, anzi tutto e sopra tutto un giureconsulto, anzi un grande, un illustre giureconsulto, e in Roma questa qualifica era tra le più pregiate ed era quindi rituale nelle iscrizioni dedicate a giuristi di spicco. Ecco, invece, che Giul., proprio Giul., farebbe eccezione: cosa, in verità, assai poco credibile.

Vi sono, almeno, indizi congruenti per riferire la nostra iscrizione a Giul.? Vi sono, cioè, riferimenti impliciti, nell'epigrafe tunisina, al giurista? Sebbene nessuno si sia mai soverchiamente preoccupato di portare o accennare argomenti in proposito, io credo che il *maximum* di indizi, che possa essere ricavato dalla iscrizione, sia costituito dai seguenti elementi: *a*) l'iscrizione è stata trovata, come si è detto (*retro* n. 3), in vicinanza di Hadrumetum, cioè proprio in vicinanza della località che la *Vita Did. Iul.* indica come sede di origine dell'avo materno di Didio Giuliano; *b*) il personaggio celebrato nella iscrizione ha lo stesso nome di Giul. ed è vissuto all'incirca nello stesso tempo; *c*) il personaggio dell'iscrizione ebbe raddoppiato da Adriano il *salarium quaesturae* « *propter insignem doctrinam* », e ciò porta inevitabilmente a pensare che egli sia proprio Giul., cioè quegli che, stando alla ben nota tradizione, riordinò per incarico di Adriano l'editto pretorio.

I primi due argomenti sono peraltro troppo deboli per servire al caso nostro, anche se come indizi. L'omonimia di Giul. col personaggio dell'iscrizione di Puppit è, per quel che ne sappiamo, soltanto parziale e di Salvii Giuliani l'epoca di Adriano, se pur non abbonda, certo non è del tutto priva (cfr., a questo riguardo, la *Prosopographia* sv. *Iulianus*). La vicinanza di Puppit con Adrumeto è relativa (si tratta, infatti,

di almeno 43 miglia) e, comunque, questa circostanza vale a ravvicinare il personaggio celebrato nell'epigrafe tunisina alla famiglia di Giul., non certo ad identificarlo con lui: L. Ottavio Cornelio Salvio Giuliano Emiliano può anche essere, ad esempio, il figlio di Giul., cioè (stando alle notizie della *Vit. Did. Iul.*) l'avo materno di Didio, che fu appunto *ex Hadrumetina colonia*. D'altro canto, questi indizi sono del tutto svalutati da quegli autori che ritengono apocrife le notizie della *Vita Did. Iul.*: se queste notizie sono apocrife, esse non possono, evidentemente, essere utilizzate per giustificare la coincidenza del personaggio celebrato nell'epigrafe tunisina con Giul.

Resta il terzo argomento, che è poi quello che ha fortissimamente impressionato tutti gli autori. Giul. — si è detto — fu il riordinatore dell'editto pretorio e compì questo importante lavoro per incarico dell'imperatore Adriano (v. *infra* n. 9): a ciò evidentemente allude l'epigrafe tunisina, quando parla dell'*insignis doctrina* di L. Ottavio Cornelio Salvio Giuliano Emiliano. Ma mi sia permesso di dire che (a parte quanto verrà osservato *infra* n. 9) questo argomento, in sé e per sé, è assai debole, se non addirittura illusorio.

L'iscrizione di Souk-el-Abiod non ci parla di una insigne dottrina « giuridica » di L. Salvio Giuliano, ma soltanto della sua *insignis doctrina*. Ora, « *doctrina* », usato assolutamente, significa « scienza », « erudizione », ma non significa mai, in nessuna fonte letteraria e giuridica, « scienza, erudizione giuridica », anzi mostra, se mai, tendenza verso il significato di « vastità di cultura », e più precisamente di cultura filosofica (cfr. specialm. *Tbes. I.L.* 5.1784 ss. shv.). L'*insignis doctrina* di L. Salvio Giuliano può essere stata storica, letteraria, filosofica, religiosa ed anche giuridica, ma non vi sono elementi per ritenere ad ogni costo che essa debba essere stata giuridica.

Se dalla valutazione del termine *doctrina* si passi a quella della frase *cui divos-doctrinam* nel suo complesso, non perciò si profilano gli elementi strettamente necessari per giungere alla conclusione cui l'unanime storiografia romanistica è pervenuta. Ed invero, un riferimento a Giul. ed alla tradizione del riordinamento dell'editto potrebbe vedersi, tutt'al più, se l'iscrizione parlasse dei favori goduti da L. Salvio Giuliano in occasione ed a causa della sua pretura (specie se *urbana* o *peregrina*), perché è naturale che del riordinamento dell'editto pretorio debba essersi occupato un pretore. Viceversa l'iscrizione parla del raddoppiamento del *salarium quaesturae*, sia pure *propter insignem doctrinam*, e ciò rende altamente incredibile la tesi che si adombri con queste parole il riordinamento dell'editto, non solo perché L. Salvio Giuliano

sarebbe stato troppo giovane ed inesperto per compiere un'opera siffatta, ma sopra tutto perché sappiamo con sufficiente precisione che i *quaestores principis* avevano delle funzioni in sottordine e ben delimitate (servivano come segretari particolari e leggevano i discorsi al senato) ed erano pagati con un *salarium* soltanto fuori di Roma. Se, dunque, l'epigrafe di Souk-el-Abiod parla di *salarium*, dobbiamo credere, sino a prova contraria, che L. Salvio Giuliano con le sue vaste cognizioni abbia ben meritato da Adriano fuori di Roma, in occasione di qualcuno dei numerosissimi e lunghissimi viaggi di questo instancabile imperatore (diversam. Kübler 212).

Che l'iscrizione di Souk-el-Abiod, relativa ad un L. Salvio Giuliano, si riferisca proprio a Giul. giureconsulto, nessuno può dire con sicurezza, sia pur approssimativa. Viceversa, il disaccordo fra i dati di questa iscrizione e quelli che sicuramente si riferiscono a Giul. è tale da invitare a negare, allo stato degli atti, la coincidenza fra il nostro Giul. e L. Salvio Giuliano. Quali che siano stati i suoi rapporti di parentela con Didio Giuliano, Giul., come abbiamo visto (*retro* n. 5), non può essere nato dopo il 90 d. C.; invece L. Salvio Giuliano (morto non prima del 164) è presumibilmente nato intorno al 100 d. C. Giul., come pure abbiamo visto (*retro* n. 1), fu membro del *consilium* di Adriano e probabilmente anche di quello di Antonino Pio; invece l'iscrizione tunisina, che pure è così minuta e circostanziata a proposito del *salarium quaesturae*, non dice nulla di simile per L. Salvio Giuliano. La nostra conclusione (sempre, beninteso, «allo stato degli atti») è, insomma, inevitabile.

7. — Veniamo ora a considerare CIL. 6.375 (= ILS. 2104), iscrizione relativa al console del 148 d. C., P. Salvio Giuliano. Vi sono tre possibilità: o che si riferisca al L. Salvio Giuliano dell'iscrizione africana, o che si riferisca al giureconsulto Giul. (che non è la stessa persona, come abbiamo detto, dell'iscrizione africana), o che si riferisca ad un terzo Giuliano.

Anche qui sembra a me che la dottrina prevalente abbia proceduto su falsa strada. La differenza dei prenomi (*Lucius* e *Publius*) rende impossibile e assurda l'identificazione del personaggio dell'iscrizione africana con il console del 148 d. C. Avremmo potuto pensare, col Mommsen ed i suoi seguaci, ad una erronea trascrizione di CIL. 6.375, se non fosse sopravvenuto a confermare il *Publius* PMich. 3.153, con le sue quattro attestazioni. Quanto alla tesi del doppio prenome, difesa ultimamente dal Degrassi, sarebbe ben strano, per non dire altro, che il

prenome *Publius* fosse prevalso su *Lucius* soltanto nei documenti relativi al console del 148, e che, viceversa, il prenome *Lucius* avesse sovrappreso *Publius* nelle iscrizioni di Puppit e di Thuburbo maius, ove del consolato del 148 d. C. non si parla. La conclusione piú accettabile è che L. Ottavio Cornelio Salvio Giuliano Emiliano (delle iscrizioni di Puppit e di Thuburbo maius) non si identifichi con il console del 148, e che sia stato *consul suffectus* (quindi non citato nelle datazioni) in altro anno, forse posteriore. La lacuna dei *Fasti Hostienses* non deve, dunque, essere colmata (come si è finora proposto) con *Lucius*, ma con *Publius* (*Octavius?*).

Assodato che CIL. 6.375 non si riferisce al personaggio celebrato nell'iscrizione di Puppit, bisogna vedere se possa riferirsi al nostro Giul. o se debba invece riferirsi ad un terzo Giuliano. Ed è evidente che il riferimento a Giul. è possibile, perché è certo che Giul. è stato almeno una volta console (cfr. il fr. L. 586) ed è probabile che lo sia stato nel torno di tempo in cui rientra il 148 d. C.

Ma qui sorge un altro problema. Ammesso che CIL. 6.375 possa essere relativo a Giul. e che questi possa essere stato *bis consul* (secondo la notizia della *Vita Did. Iul.*), a quale consolato di Giul. si riferirebbe l'iscrizione: al primo o al secondo?

Io penso che molto difficilmente l'epigrafe potrebbe essere riferita al primo o all'unico consolato di Giul., perché dovremmo essere indotti ad ammettere che Giul. (nato prima del 90 d. C.), abbia raggiunto la prima o l'unica volta il consolato in età troppo avanzata. Ma sopra tutto mi induce a sostenere questa tesi il rilievo che il fr. L. 586 (ove, come sappiamo, Giul. accenna all'unico consolato finora rivestito) appartiene al libro 42 dei suoi *digesta*, i quali ebbero un totale di 90 libri e non poterono, presumibilmente, essere completati dopo il 150 d. C. (v. *infra* n. 43). È difficile, assai difficile credere, ciò dato, che Giul. possa aver scritto i suoi *digesta*, o possa aver quanto meno redatto i libri 43-90 di essi, in un solo anno, il 149 d. C.; ancor piú difficile, poi, se si ritenga (come io ritengo) che Giul. rivestì anche un secondo consolato, perché ciò ci porterebbe o a dover piazzare il secondo consolato di Giul. nell'anno 175 d. C. (l'unico altro anno in cui si abbia il consolato ordinario di un *P. Salvius Iulianus*: cfr. CIL. 10.7457) o a dover credere che Giul., dopo aver ottenuto un primo consolato ordinario, fu piú tardi *consul* solamente *suffectus*.

La vera difficoltà che può incontrare la mia tesi, che cioè CIL. 6.375 si riferisce al secondo consolato di Giul., è che tanto questa iscrizione, quanto quella dei *Fasti Hostienses* non indicano, come d'uso, che

si tratti di un secondo consolato: né questa difficoltà diventa minore se si suppone che il primo consolato di Giul. fu a titolo soltanto di *suffectus*, perché sino ai tempi di Diocleziano nel novero complessivo dei consolati ricoperti si usò far rientrare tanto i consolati ordinari, quanto quelli non eponimi (cfr. Mommsen, *Staatsr.*³ 2.1.92). Tuttavia, io penso che si possa legittimamente dubitare del carattere inderogabile di questa usanza di tener conto anche dei consolati non ordinari (usanza che disparve, del resto, quasi completamente a partire da Costantino) e rilevo che, se è certo che nei Fasti Ostiensi manca il segno della iterazione del consolato, questo segno può esservi ben stato nell'iscrizione di CIL. 6.375, ove è mutilo il finale del nome di Giul. e rimane sufficiente spazio per integrare: *P. Sal[vio Iuliano II]*.

8. — Le conclusioni che offro sulla biografia di Giul. sono le seguenti.

Giul. nacque prima del 90, forse intorno all'80 d. C., e suo figlio fu nonno materno dell'imperatore Didio Giul., nato nel 133 d. C. Pienamente accettabili sono, insomma, le notizie della *Vita Did. Iul.* 1.1-2, che Eutrop. 8.17 contraddice più in apparenza che in sostanza (v. *retro* n. 5).

Il prenome di Giul. fu, probabilmente, *Publius* e la patria di lui Hadrumetum. Ciò si ricava non solo dalla possibilità che a lui si riferisca CIL. 6.375, ma anche da un'altra considerazione: che, cioè, il *L. Salvius Iulianus* dell'epigrafe tunisina fu, presumibilmente, il figlio di Giul. ed il nonno materno di Didio. Si ricordi, invero, da un lato che *L. Salvio Giuliano* è detto *P(ublilii) filius*, dall'altro che uno dei suoi *cognomina* è *Aemilianus*, il che porta inevitabilmente a pensare a *Clara Aemilia*, madre di Didio Giuliano, la quale sarebbe stata appunto sua figlia.

Giul. fu pretore e poi console una prima volta, quale *suffectus*, in epoca imprecisabile, ma probabilmente anteriore a quella di Antonino Pio, perché agli inizi di questa epoca scrisse, come vedremo (*infra* n. 41), i suoi *Digesta*, nei quali si incontra il citato fr. L. 586. Fu, inoltre, membro del *consilium* di Adriano e, probabilmente, anche di quello di Antonino Pio (cfr. *Vita Hadr.* 18.1 e *Vita Pii* 12.1).

Il consolato ordinario di Giul., il secondo dei suoi consolati, cadde probabilmente nel 148 d. C. (v. *retro* n. 7). Se ciò è vero, può credersi che nel 150 d. C. Giul. sia stato anche *curator aedium sacrarum*, perché un'iscrizione di quell'anno menziona come onorati da quella carica *Salvius Iulianus* e *Popilius Peto* (cfr. CIL. 6.855); ma può anche darsi

che il *curator aedium sacrarum* del 150 d. C. sia stato l'altro Giuliano, quello dell'iscrizione africana (cioè, secondo la nostra ipotesi, il figlio di Giul.).

Successivamente a questa dignità, Giul. ebbe la carica di *praefectus urbi*, in epoca non precisabile. Più che probabile è che egli sia morto prima della fine (e, forse, dell'inizio) del governo dei *divi Fratres* (161-172 d. C.), visto che questi parlano di lui piuttosto come di un morto, che non come di un vivo (cfr. D. 37.14.17 cit.).

9. — Dovrei accennare, a questo punto, a quello che avrebbe rappresentato il culmine dell'operosità scientifica di Giul.: il riordinamento dell'editto pretorio, del quale, come abbiamo visto (*retro* n. 1), parla Eutrop. 8.17, e di cui parlano inoltre alcune altre fonti storiche e giuridiche (specialm.: Aurel. Vict. *Caes.* 19, Iust. c. *Tanta-Δέδωχεν* 18, Iust. CI. 4.5.10.1).

La unanime dottrina romanistica ritiene, a proposito dell'editto pretorio, che il processo del suo decadimento (almeno come fonte « viva » del diritto romano) nel corso del I sec. d. C. sia stato coronato, nella prima metà del II sec. d. C., da un atto di forza dell'imperatore Adriano. Questi, preoccupato di salvare da ulteriore corruzione i principi del *ius praetorium* e desideroso pertanto di fermare il flusso (ormai sporadico e disordinato) della produzione giuridica del *praetor urbanus*, avrebbe, dunque, dato incarico a Giul. di « codificare l'editto », riordinandone ed armonizzandone le clausole. Dopo di che, egli, in una data imprecisata e fortissimamente controversa fra gli storici, avrebbe provocato un senatoconsulto di proclamazione della efficacia legislativa del nuovo testo.

Più elementi, e di non lieve importanza, mi inducono, tuttavia, a dubitare di questa tradizione, almeno per quanto riguarda l'opera di Giul. Basti pensare, ad esempio, che nessuna testimonianza coeva abbiamo di questa asserita iniziativa di Adriano, che, anzi, nessun giurista classico post-adrianeo fa cenno alla redazione giuliana dell'editto: non Pomponio, allorché nel *lib. sing. enchiridii* traccia di proposito un disegno storico delle fonti del diritto romano, non Gaio, allorché nelle sue *Institutiones*, 1.2 ss., fa il quadro delle fonti « di produzione » dei *iura populi Romani*; non alcun altro giurista (o storico, o letterato, o altro) della stessa epoca. Viceversa, il primo e assai vago accenno al presunto editto giuliano capita di trovare soltanto in Eutrop. 8.17, autore di assai dubbia attendibilità, tanto che lo abbiamo colto proprio in queste pagine (si passi l'espressione) « con le mani nel sacco », a

proposito, non fosse altro, della confusione in cui cade circa il *nomen* dell'imperatore del 193 d. C.

Ma non è certo con questi, o solo con questi argomenti negativi, che io intendo dimostrare la mia tesi della estraneità di Giul. all'opera di riordinamento dell'editto e della falsità della tradizione circa questo riordinamento sistematico di esso (v. già, sul punto, Guarino, *Storia del dir. rom. - Lezioni* [1945] p. 153 ss.). Altri e più complessi elementi vanno posti in rilievo al riguardo: e principalmente essi saranno desunti dal rapporto che intercorre tra i *Digesta* di Giul. ed il sistema dell'editto nella ricostruzione leneliana.

Rinuncio, pertanto, in questa sede, all'approfondimento dell'accennato problema, ripromettendomi di esaminarlo a fondo in altro ed apposito lavoro.

II. LE OPERE DI GIULIANO.

1. *Le opere di Giuliano.*

10. — I *Digesta* di Giustiniano sono preceduti, come è noto, da un indice (*σύνταγμα*) degli autori e delle opere messi a contribuzione, nel quale, più precisamente, gli autori risultano disposti secondo un ordine cronologico approssimativo e le opere di ciascuno di essi sono indicate in ordine decrescente di ampiezza (cfr. c. *Tanta-Δέδωκεν* 20, v. in generale, per i problemi connessi a D. Ind., Krüger 371 s., De Francisci 3.1.262 ss.). Alla legge comune fanno eccezione Giuliano e Papiniano, i massimi fra i giureconsulti romani nel concetto giustiniano, i quali aprono l'elencazione dell'indice, precedendo il di gran lunga più antico Q. Mucio: segno evidente di onore per l'uno e per l'altro.

Le opere di Giul., quali risultano da D. Ind. I, sono: 1) *digeston βιβλία ἐνεθήχοντα*; 2) *ad Minicium βιβλία ἕξ*; 3) *ad Urseium βιβλία τέσσαρα*; 4) *de ambiguitatibus βιβλίον ἓν*.

Giova escludere senz'altro, dal piano di questa trattazione, la quarta opera, il *liber singularis de ambiguitatibus*, per il minimo numero di fr. che di esso ci è conservato (fr. L. 1 = D. 28.6.31, L. 2 = D. 32.62, L. 3 = D. 34.5.13); per la nessuna utilità che lo studio di esso potrebbe fornire al fine dell'inquadramento dei problemi giuliane; ed infine anche per il fondato sospetto sul suo carattere apocrifo, ultimamente avanzato, con buoni argomenti, dal Himmelschein (in *Symb. Friburg. in hon. O. Lenel* estr.).

Tralascierò anche di occuparmi, nelle prossime pagine, del noto problema suscitato dai *libri quaestionum* di Sesto Cecilio Africano (D. Ind. XIII), in ordine ai quali è stato già da gran tempo ipotizzato che trattasi esclusivamente (o, almeno, con forte prevalenza) di una raccolta di *quaestiones* di Giul., operata dal suo allievo Africano (v., sul punto, specialm. Buhl 67 ss. e già in ZSS. 2 [1881]; da ultimo, per la palingenesi critica dell'opera, Lenel, in ZSS. 51 [1931] 1 ss.).

Il discorso sarà, dunque, ristretto, nel presente lavoro, all'esame ordinato, ma succinto, delle questioni relative alle prime tre opere di Giul. I motivi della variazione dell'ordine adottato da D. Ind. risulteranno chiari a tempo debito.

2. I « *Libri ex Minicio* ».

11. — Dubbio è il titolo esatto ed il numero dei *libri* dell'opera giuliana indicata da D. Ind. I.2 come *Ad Minicium βιβλία* ἔξ. I fr. rimasti, in numero di 40, si trovano in L. 843-882.

L'intestazione *ad Minicium* è confermata dall'*inscriptio* di soli 3 fr. (D. 2.14.56; 3.3.76; 41.4.10), mentre altre 36 *inscriptiones* portano la dicitura *ex Minicio*. Nel fr. L. 882 (= D. 19.1.11.15 Ulp.) si trova riferito che una certa opinione fu espressa da Giul. *libro decimo apud Minicium*. Questo stesso fr., parlandoci di un libro decimo dell'opera di Giul., sconfesserebbe il D. Ind. anche per quanto riguarda il numero dei libri, che dovrebbero essere ritenuti, dunque, non meno di 10.

La dottrina, tralasciando ogni questione circa il titolo esatto dell'opera, si è divisa quanto al problema del numero dei libri. *a)* Alcuni, dando fede a D. Ind., attribuiscono il *decimo* del fr. L. 882 ad errore di un copista, che ha confuso fra X e V, laonde correggono *quinto* (così, fra gli edd., Hal., Gotofr., Mo., DMil. e, fra gli autt., Robby 157, Ferrini, *Fonti* 72 nt. 3, Krüger 175 nt. 125). *b)* Il Ferrini (*ArchGiur.* 37 [1886] 329 s. = *Opp.* 2.504), abbandonando la prima opinione, ha stimato che Giul. abbia commentato solo una parte (e cioè 6 libri su almeno 10) dell'opera di Minicio ed ha proposto di sottintendere *Cassius* (soggetto nel precedente § 14) quale soggetto di D. 19.1.11.15. *c)* Altri hanno opinato che Giul. abbia realmente scritto non meno di 10 libri *ad Minicium* e che di questi siano stati a disposizione dei giustiniani soltanto i primi sei (così Buonamici, *Sull'indice* 25). *d)* Altri, infine, hanno esplicitamente dichiarato insolubile il problema (così L. 1.484 nt. 5, Bremer 2.2.273, Buhl 53, Riccobono, in *BIDR.* 7.227, Boulard 73).

Io ritengo infondate le ipotesi riferite sub *b* e *c*. La prima è smen-

tita dalla semplice lettura di D. 19.1.11.14-15, che non dà appiglio sufficiente alla proposta di sottintendere *Cassius* anziché *Iulianus*. Tanto l'una quanto l'altra, poi, sono rese inverosimili dal fatto che, stando alla palingenesi dei fr. pervenutici, l'ordine delle materie dei libri *ad Minicium* pare davvero doversi esaurire con il libro 6; e comunque, premesso che il fr. L. 882 è relativo ad un caso di *emptio-venditio*, è difficile credere che Minicio e Giuliano, dopo essersi occupati della compravendita già nel libro 4 (cfr. L. 863-865), tornassero a parlarne nel libro 10. Ciò dato, non credo del tutto impossibile la soluzione del problema, a differenza degli autt. citati sub *d*, perché è un fatto che il fr. L. 882 riguarda un argomento che fa già parte del libro 4 dell'opera *ad Minicium* e che fa parte, aggiungo, soltanto di quel libro.

I casi sono due: o pensare, con gli autori riportati sub *a*, ad un errore di trascrizione del fr. L. 882, ma in questo caso il *decimo* non andrebbe corretto in *quinto*, bensì in *quarto*; o pensare che in D. 19.1.11.15 Ulpiano citi una nota del libro 4 *ad Minicium* corrispondente al libro 10 dell'opera originale di Minicio. Fra le due ipotesi è, se non mi inganno, piuttosto da preferire la seconda alla prima, perché è quella che più facilmente spiega il mistero, senza bisogno di ricorrere al solito « cliché » dell'errore di trascrizione (tanto più improbabile, in quanto, se vi è possibilità di confusione fra un X ed un V, non vi è altrettale possibilità fra un IV ed un X). Ed a sostegno della seconda ipotesi può osservarsi che i libri *ex* dei giuristi classici (particolarmente cari a Giavoleno ed a Giul.) sono essenzialmente opere di estratti da altre opere: i loro autori, cioè, commentando secondo il suo proprio ordine sistematico l'opera di un giurista precedente, non riportarono (con o senza note) tutti i passi della medesima, ma riferirono solo i passi degni di rilievo, di delucidazione o di critica. Posto che, come è noto (v. per tutti Krüger 149 s. e gli autt. ivi cit.; in particolare, Birt, *Das antike Buchwesen* [1882] 13 ss.), la divisione delle opere antiche in libri aveva, prima che si diffondesse l'uso dei *codices* pergamenacei (III sec. d. C.), carattere quasi esclusivamente materiale, essendo determinata precipuamente dalla lunghezza del rotolo di papiro (*volumen*) impiegato, è evidente che l'opera escerpita veniva generalmente a risultare, pur conservando lo stesso ordinamento sistematico, di un numero di libri inferiore all'opera originale, perché la mole dei passi dell'opera originale non trascritti doveva superare di parecchio quella dei commenti ad alcuni dei passi trascritti che fossero fatti dall'autore dell'opera derivata. Si tenga ancora presente che, proprio perché i libri *ex* erano raccolte di estratti le quali venivano per lo più a risultare composte di

un numero di libri diverso da quello dell'opera originaria, è presumibile che i loro autori avessero cura di citare, per ogni passo escerpito, il libro dell'opera originale in cui lo stesso passo avrebbe potuto esser letto. Di qui può essere derivato l'equivoco di Ulpiano, il quale, avendo fra le mani il libro 4 dell'opera di Giul. *ex Minicio*, ha citato il libro 10 dell'opera di Minicio (libro presumibilmente indicato dallo stesso Giul.). Il che, se fosse vero, dovrebbe portare a mantenere la dizione *apud Minicium* (= *Iul. apud Minicium libro decimo*), anziché correggerla in *ad Minicium*, come è stato proposto dal Beseler (in *ZSS.* 45 [1925] 466).

Circa il problema del numero dei libri *ad Minicium*, io concludo, pertanto, che essi furono realmente 6, come attesta D. Ind. 1.2. L'opera originale di Minicio fu, invece, di almeno 10 libri; grosso modo, può calcolarsi che essa fu, forse, di circa 15 libri (4:6 = 10:15).

Accolta la mia spiegazione del fr. L. 882, il problema del titolo si riduce ad appurare se esso fosse *libri ex* o *libri ad*. Ma è un problema di importanza meramente formale, perché risulta accertato che ambo le intestazioni erano considerate fungibili, quando si trattasse di indicare, come nel nostro caso, dei florilegi con commento (v. per tutti Krüger 146 s. e note ivi; inaccettabili i tentativi di distinzione recentemente fatti dal Berger, in *BIDR.* 44 [1936-37] 95 e nt. 9). Certo l'intestazione *libri ex*, statisticamente prevalente, appare la più adeguata al carattere dell'opera, mentre l'intestazione *libri ad* era piuttosto usata o per dedica di opere a determinate persone (es.: *Servius ad Brutum*, *Ofilius ad Atticum*, *Pauli sententiae ad filium*), o sopra tutto per commenti ampi e diffusi a testi di legge o edittali (*libri ad edictum*, *libri ad legem Iuliam et Papiam*) o ad opere fondamentali di giuristi precedenti (*libri ad Sabinum*: nel qual caso il numero di libri dell'opera derivata veniva ad essere solitamente maggiore, causa l'aggiunta dei commenti, a quello dei libri dell'opera originaria). Le quali considerazioni mi inducono a dar prevalenza alla probabilità che il titolo originario dell'opera di Giul. fosse *libri VI ex Minicio*.

12. — La personalità di Minicio ci è ignota. Fuori dei fr. dei libri *ex Minicio* (tra i quali annoveriamo anche il già cit. fr. L. 882 Ulp.) troviamo ricordato Minicio una sola volta, da Pomp. 9 *ad Sab.* (D. 19.1.6.4): *... Sabinum respondisse Minicius refert*. In questo passo è evidente che Pomponio si riferisce alla stessa opera di Minicio (la quale abbiamo supposto comprendesse circa 15 libri), che fu escerpita da Giul.

Minicio fu in rapporti personali con Masurio Sabino, di cui è presumibile sia stato anche allievo (cfr. fr. L. 867 = D. 12.1.22 Iul. 4

ex Min.: ... *quaesitum est* ... *Sabinus respondit* ... *interrogavi* ... *respondit*; non è giustificata la correzione di Hal.: *interrogatus*). Assai improbabile è, pertanto, la sua identificazione con *L. Minicius Natalis* (*senior*), destinatario di un rescritto di Traiano (cfr. D. 2.12.9 Ulp.) e *consul suffectus* nel 106 d. C. (cfr. Klein 56, *Prosopographia* 2.378 s.): l'identificazione, proposta dal Cuiacio (*Opp.* 6.455) ed accettata da molti autt. anche relativamente recenti (tra cui Ferrini, *Fonti* 72, H. Pernice 59 s., Bremer 2.2.267 ss. e gli altri citati da Boulard 74 nt. 4), è stata giustamente respinta dal Viertel (20 ss.) e da vari altri moderni (cfr. per tutti Krüger 174 ss.).

Differenziare, nei 40 fr. della palinogenesi dei *libri ex Minicio*, quanto spetta a Minicio da quanto spetta a Giuliano è impresa di somma difficoltà, perché i fr. sono in gran parte mutili, rielaborati, o in veste parafrastica o riassuntiva, per effetto del lavoro operato dalle scuole del periodo postclassico. Allo studio dei *libri ex Minicio* dedicò un ampio lavoro critico il Riccobono più di 50 anni or sono (in *BIDR.* 7 [1894] 225 ss., 8 [1895] 169 ss.), ma si tratta di opera alquanto invecchiata, anche perché l'analisi esegetica dei passi è ancora basata sulla ormai superata idea che i testi dei giureconsulti classici di altro non abbiano sofferto che di *emblemata Triboniani*. La nuova critica romanistica, che parte invece dal presupposto per cui il massimo numero delle alterazioni testuali deve essere dipeso dall'attività delle scuole postclassiche-pregiustinianee, ha quindi, almeno a mio parere, largo campo per esercitarsi nella disamina di quest'opera giuliana (su Minicio v. da ultimo H. Krüger, in *St. Bonfante* 2.322 ss.).

Indubbiamente l'opera originaria di Minicio non fu un commentario *ad Sabinum*, come pure ipotizzò in un primo tempo il Bremer (*Rechtslehrer* 49 s.): la palinogenesi leneliana dei fr. conservati dimostra, a colpo d'occhio, che il sistema dell'opera non è analogo a quello dei famosi *libri tres iuris civilis* di Sabino. L'opera di Minicio fu, invece, certamente una raccolta di *responsa*, con in più qualche *quaestio* teorica: solo H. Krüger (*cit.* 332) sostiene, poco convincentemente, che si trattava unicamente di *quaestiones*. Non vi è motivo per negare, anzi vi è più di un motivo per presumere che questo materiale fosse ordinato, nel testo originario, secondo un sistema che Giuliano non ha alterato redigendo i suoi *libri ex*: circa questo punto, pertanto, possiamo rimandare a quanto si dirà fra poco intorno alla sistematica dei *libri ex Minicio*.

13. — Il problema veramente delicato è di stabilire se l'opera di

Minicio fosse una raccolta di responsi dello stesso Minicio, su casi pratici o su argomenti teorici, oppure se fosse una raccolta di responsi di Sabino e di Cassio, giuristi spesso citati nel corso dell'opera stessa: e la *ratio dubitandi* poggia sia sul rilievo che Minicio si autodefinisce, in un fr. già citato (L. 867), interrogante di Sabino, sia sul rilievo che le decisioni sono riportate spesso in terza persona con l'*oratio obliqua* (*respondit, negavit, plerique responderunt*), sia infine sul fatto che Minicio è rimasto giurista troppo oscuro per potersi credere che egli fosse munito del *ius respondendi*.

La dottrina è, quindi, divisa: *a*) alcuni pensano che tutto il materiale dell'opera originaria vada riconnesso alla attività di rispondente esercitata da Minicio e che pertanto egli sia il soggetto sottinteso non pur dei *respondi* (*similiae*), che spesso si incontrano, ma anche dei *respondit* (*similiae*), che non fanno difetto (così Cuiacio, *Opp.* 6.455 ss., Mommsen, in *ZRG.* 7 [1868] 483 nt. 6, L. 1.486 ntt. 3, 6, Buonamici, *Sull'indice* 25). *b*) Altri ritiene che l'opera originaria fosse una raccolta di *responsa* dei soli Sabino e Cassio, da Minicio pedissequamente riferiti in terza persona e *oratio obliqua*: di modo che soggetto sottinteso dei *respondi* (*similiae*) s'ha da ritenere Giul. (così Riccobono, in *BIDR.* 8 [1895] 236, 266, 270 ss., 278, Boulard 77 ss. e 78 nt. 1). *c*) Altri, ancora, pensano che l'opera originaria contenesse *responsa* (e *quaestiones*) sia di Minicio che di Sabino e di Cassio (così Voigt, *Aelius- und Sabinussystem* 353, Ferrini, *Fonti* 72, Karlowa 1.701, Buhl 55 s., Bremer 2.2.268; Krüger 274 ss.). *d*) Altri, infine, sostiene che Sabino non sia soltanto il soggetto sottinteso dei *respondit* (*similiae*), ma sia anche il soggetto di svariati *respondi* (*similiae*), e che inoltre mai Minicio abbia citato il parere di Cassio, come pur sembra, a prima vista, guardando a certi fr. (così H. Krüger, in *St. Bonfante* 2.333 ss.).

A parer mio, tanto le opinioni sub *a* quanto quelle sub *b* e *d* sono da ripudiare come unilaterali ed esagerate. Pur senza aver la pretesa, in questa sede, di trattare il problema nella maniera approfondita che meriterebbe, mi par facile dimostrare che l'unica opinione accoglibile è quella riferita sub *c*. Ed invero, che tutto il materiale dell'opera originaria non fosse farina del solo sacco di Minicio è provato dal già citato fr. L. 867 (*Sabinus... respondit... respondit*), da D. 19.1.6.4 Pomp. (*Sabinum respondisse Minicius refert*), dal fr. L. 875 (= D. 40.12.30: *Sabinum refertum existimasse... cuius sententiae Cassius quoque est*; ma il testo originario suonava, evidentemente: *Sabinus existimat rell.* [cfr. già Buhl 56 ed i citt. dall'*Index*]), dal fr. L. 855 (= D. 41.4.8: *plerique responderunt... idque verius est*; ove l'*idque verius est* co-

stituisce la nota di Giul. e il *plerique responderunt* è, probabilmente, l'abbreviazione delle citazioni specifiche fatte da Minicio, se pur non è stato scritto proprio da Minicio), e forse anche dal fr. L. 868 (= D. 17.1.33: *Iulianus verius putat quod a plerisque responsum est*; ove il testo appare riassunto dalla scuola postclassica e i *plerique* paiono essere i rispondenti citati da Minicio nel testo genuino). D'altro canto, a prescindere dalla questione circa il soggetto sottinteso dei numerosi *respondi* (*similiae*) che, come si è detto, si incontrano nei *libri ex Minicio* (e che non sempre pare essere Giul., come invece opina il Riccobono [in *BIDR.* 7.227 ss.], né pare sempre essere Sabino, come ritiene H. Krüger [cit. 333 ss.]), la prova regina del fatto che l'opera originaria conteneva anche *responsa* di Minicio è data dal fr.

L. 878 (D. 6.1.61): *Minicius interrogatus, si quis navem suam aliena materia refecisset, num nihilo minus eiusdem navis maneret, respondit manere. sed si in aedificanda ea idem fecisset, non posse. Iulianus notat: nam proprietates totius navis carinae causam sequitur.*

A prescindere da ogni questione critica e dogmatica sollevata dal testo (v. in proposito Riccobono, cit. 8.248 ss., nonché i citt. dall'*Index*; sul problema della *refectio navis* v., da ultimo, De Martino, in *RDNav.* 3 [1937] 1.51 ss.), pur se si ammette con il Riccobono che siamo in presenza di un elaborato postclassico (non però giustiniano, ché i compilatori non avevano tempo da perdere in rifacimenti puramente formali dei fr. accolti nei Digesti), non vedo perché mai ciò possa autorizzare la conclusione che l'indicazione di *Minicius* come *interrogatus* e rispondente debba attribuirsi all'estro dei tardi rifacitori del fr. Quanto al tentativo di spiegazione di H. Krüger (cit. 333 s.) (il quale modifica la interpunzione così: *Minicius: interrogatus (sc. Sabinus) . . . respondit* rell.), s'ha da dire che esso è tanto ingegnoso, quanto palesemente manchevole di fondamento.

Da ultimo, non è inopportuno osservare che gli argomenti di carattere generale che si portano contro l'opinione (o meglio, il dato di fatto) che Minicio raccolse, oltre a responsi altrui, anche responsi suoi propri (vedili riassunti in Boulard 78) sono di una tenuità che rasenta addirittura l'inconsistenza: a) Minicio è assai parcamente citato dai giuriconsulti posteriori (le sole citazioni a nostra conoscenza sono il fr. L. 882 di Ulp. e D. 19.1.6.4 Pomp.); ma ciò può derivare dal caso (nel senso che noi non sappiamo se Minicio sia stato citato altre volte in fr. non contenuti nei Digesti), ed in ogni caso dimostrerebbe, tutt'al più, che Minicio non ebbe il *ius publice respondendi* (il quale, come è ben noto, fu concesso con gran parsimonia dai *principes* e non significò

certo privilegio di emanare responsi con esclusione di ogni altro giureconsulto: ma solo privilegio di *respondere ex auctoritate principis*); *b*) le risposte che paiono di Minicio son tutte pedissequamente collimanti con le opinioni di Sabino e di Cassio: ma ciò dimostra soltanto che Minicio fu un sabiniano convinto e che fu assai scarsamente dotato di originalità; *c*) il fr. L. 867 (*interrogavi*) profila Minicio come interrogante di Sabino e quindi come suo allievo, non come autonomo rispondente: questo è vero, ma, a parte la circostanza che il fr. L. 878 ci rappresenta Minicio in veste di rispondente, val la pena di ricordare che anche Cassio fu allievo di Sabino, il che non gli impedì di aver opinioni personali a sua volta; *d*) Giuliano avrebbe sì commentato una raccolta di responsi dei corifei della scuola sabiniana, ma non avrebbe degnato di suoi commenti i responsi dell'oscuro Minicio: ma i *libri ex Minicio* dimostrano che egli prescelse l'opera di Minicio perché quivi trovava una messe di *responsa* più varia ed ordinata che altrove. E non si dica che la riprova della scarsa importanza di Minicio è data dal fatto che non lo si trova citato nell'elenco dei Sabiniani, che dà Pomponio nel *liber singularis enchiridii* (D. 1.2.2.47 ss.): ivi, infatti, come è ben noto, sono indicati soltanto i corifei, non anche gli adepti, delle due scuole della giurisprudenza del I sec. d. C.

Concluderemo pertanto che l'opera originaria di Minicio fu una raccolta di *responsa* e *quaestiones* (non soli *responsa*, né sole *quaestiones*) dello stesso Minicio, nonché di Sabino, di Cassio e forse di altri. Estrosa e inattendibile è la tesi di H. Krüger (*St. Bonfante* 2.334 s.), il quale attribuisce a Giul., e non a Minicio, le citazioni che non sono di Sabino: l'economia del lavoro ci vieta di soffermarci sulla assai facile dimostrazione della fralezza di questa tesi e della relativa argomentazione.

14. — Resta da dire qualcosa circa il carattere dell'opera svolta da Giul., circa l'ordine delle materie dei *libri ex Minicio* e circa l'epoca presumibile degli stessi.

Come ho già accennato in precedenza, io non son punto del parere che l'opera *ex Minicio* sia consistita in una riedizione integrale con aggiunte e note, della compilazione originaria di Minicio (v. invece, in questo senso, pur con varietà di sfumature, Buhl 57, Voigt, *Aelius- und Sabinussystem* 353, Bremer 2.2.268, Riccobono, in *BIDR.* 8.268, Costa 1.68 e 73, Boulard 80 s.): se una riedizione integrale avesse avuto luogo, il numero dei *libri ex Minicio* sarebbe stato, quanto meno, identico a quello dei libri di Minicio, mentre sappiamo che fu notevolmente inferiore.

È giocoforza, dunque, pensare ad una riedizione di estratti, i quali furono, assai probabilmente, trascritti senza modificazioni da Giul., che si limitò ad aggiungervi le sue note e qualche suo proprio responso: i numerosi *respondit*, che oggi si leggono nei fr., sono da attribuirsi piuttosto agli studiosi ed agli amanuensi postclassici, che non allo stesso Giul. In un solo fr., L. 845 (= D. 33.3.1), la nota di Giul. appare in forma genuina (*Iulianus notat: videamus ne hoc ita verum sit*); negli altri fr. essa è riferita, causa le manipolazioni postclassiche, in forma indiretta, o in sostituzione del responso miniciano, o in modo anche meno evidente. Il tenore di queste note è a volte esplicativo, più spesso critico, come ha mostrato il Riccobono (in *BIDR.* 8.229 s.). Il Riccobono (*eod.* 192 ss.) ha, inoltre, convincentemente dimostrato che per lo meno due *responsa* e una *quaestio* sono di fattura esclusivamente giuliana: fr. L. 771 (D. 24.1.39), L. 879 (D. 8.5.18), L. 875 (D. 40.12.30).

15. L'ordine dei libri *ex Minicio* (corrispondente, salvo il minor numero di libri, a quello dell'opera di Minicio stesso) è stato ricostruito dal Lenel e dal Riccobono (in *BIDR.* 8.267 ss.) in maniera che è sostanzialmente da approvare, ed è il seguente (v. anche Krüger 176):

- I. I (L. 843-849): de legatis - de operis libertorum
1. II (L. 850-858): de servitutibus - depositum (?) - de usucapionibus - de stipulationibus servorum
1. III (L. 859-862): de furtis - de arboribus succis - de venditione bonorum
1. IV (L. 863-869, 882): de venditionibus - de locationibus - de adpromissoribus - de rebus creditis - de aqua (?)
1. V (L. 870-875): de iure dotium - de donationibus inter virum et uxorem - de stipulationibus praetoriis - de aqua pluvia arcenda (?) - de liberali causa (?)
1. VI (L. 876-881): de diversis actionibus (?).

L'unica variante da me apportata alla palingenesi leneliana consiste nell'inserimento del fr. L. 882 entro il libro 4 (v. *retro* n. 11).

Naturalmente, lo schema di rubriche or ora dato, essendo stato formulato sulla base dei soli pochi fr. conservati, non è completo, né tale da fornire una idea piena della disposizione delle materie nell'opera. Le rubriche che si son potute ipotizzare servono, tuttavia, come punti di riferimento sufficientemente sicuri perché, da un lato, si possa argomentare che la raccolta miniciano dovette avere un carattere assai spic-

cato di ordine e di completezza e perché si possa escludere, d'altro lato, che essa fosse condotta secondo l'ordine sistematico dei *libri tres iuris civilis* di Sabino (v., in questo senso, Lenel, *Sabinussystem* 17 s., Riccobono, in *BIDR.* 8.268 s., Boulard 85, Krüger, *cit.*; in senso contrario v. Voigt, *Aelius- und Sabinussystem* 353, Ferrini, *Fonti* 72 e gli altri cit. da Boulard 85 nt. 5 e da Riccobono 268 nt. 3).

16. — Mancano del tutto elementi per stabilire la data dei *libri ex Minicio* (v. sul punto Fitting 24 s., Krüger 176).

Il Buhl (53) ha avanzato l'ipotesi che trattisi di una opera giovanile di Giul., o meglio di un'opera che ha preceduto la redazione dei *libri digestorum*, ché non si capirebbe come mai Giul., dopo aver scritto la sua opera maggiore, abbia potuto pensare a scrivere un'operetta di estratti annotati di un giurista precedente. Contro questa ipotesi si sono, peraltro, schierati il Riccobono (in *BIDR.* 8.277 e 294) e il Boulard (85 ss.), secondo cui è erroneo pensare che le riedizioni ed opere siffatte fossero lavori giovanili dei giureconsulti ed è particolarmente da scartare questa idea in ordine ai *libri ex Minicio*, ove Giul. si dimostra tanto evoluto ed esperto, da distaccarsi talvolta dalle opinioni canoniche della scuola sabiniana per abbracciare tesi della opposta scuola proculiana (segno, questo, di maturità ed indipendenza di pensiero). Il Riccobono fa inoltre valere l'argomento che nei *libri ad Sabinum* Pomponio (D. 19.1.6.4 cit.) mostra di conoscere l'opera di Minicio e non ancora i libri di Giul. *ex Minicio*, così come non mostra di conoscere i *libri digestorum*: il che significherebbe che tanto i *libri digestorum* quanto gli stessi *libri ex Minicio* furono scritti posteriormente ai libri di Pomponio *ad Sabinum*, che sono dell'epoca adrianea (su questo problema cronologico, v. *infra* n. 41).

Senonché questi rilievi non sono certo tali da indurmi a dar meno peso alla ipotesi del Buhl, che ritengo assai verosimile. Mentre, da un lato, mi riesce assai difficile credere che Giul. abbia potuto (sia pure a scopi ristretti di insegnamento) impiegare il suo tempo con la raccolta di Minicio, quando aveva terminato (o, peggio, quando aveva ancora per le mani) l'« *opus maius* » dei *digesta*, obietterò, d'altro canto, al Riccobono quanto segue: a) due sole volte, nei *libri ex Minicio*, Giul. sembra abbandonare l'opinione sabiniana, ma una volta ciò avviene per influsso evidente dell'insegnamento di Giavoleno (cfr. fr. L. 870 = D. 23.3.49, in relaz. a D. 24.3.66.6 Iavol.) e un'altra volta (cfr. fr. L. 868 = D. 17.1.33) ciò avviene perché, semplicemente, Giul. aveva certamente appreso dal suo maestro Giavoleno Prisco (il quale

giunse sinanco a dedicare dei libri ai *posteriores* di Labeone) che prima dote di un pensatore serio è la indipendenza del pensiero da ogni falsa *reverentia* verso i maestri; *b*) il silenzio sui *libri ex Minicio* da parte di Pomponio (che non significa necessariamente ignoranza) può essere ben stato determinato dal fatto che questi libri non costituivano punto una riedizione integrale dell'opera miniciano, assai più ampia, ma una riedizione in estratto, della quale Pomp. non ebbe occasione di servirsi.

Quella del Buhl è soltanto una ipotesi, ma è una ipotesi tutt'altro che priva di senso: e piace pensare, sino a prova contraria, che i *libri ex Minicio* abbiano costituito il primo lavoro di Giul., ove questi, nello studio delle opinioni di parte sabiniana, ha ad un tempo reso omaggio alla scuola e mostrato per chiari segni la sua valentia e le sue grandi possibilità di giureconsulto. Comunque, osta gravemente all'opinione del Riccobono il fatto che, come cercheremo di dimostrare (*infra* n. 32 ss.), i *digesta* di Giul. furono scritti tra il 138 e il 147 d. C., cioè verso gli ultimi anni della vita di Giul.

3. I « *Libri ad Urseium* ».

17. — D. Ind. 1.3 parla di un'opera giuliana intitolata *Ad Urseium βιβλία τέσσαρα*, ma le *inscriptiones* dei *Digesta* danno di Urseio anche il *cognomen*, *Ferox*; una sola *inscriptio*, certamente guasta, suona *Iulianus libro (tertio?: cfr. fr. L. 918) ad Ferocem* (D. 19.2.10). Quanto al numero dei libri, esso è confermato da tutti i fr. conservati, tuttavia in Coll. 12.7.9 (Ulp. 18 *ad ed.*) si legge *libro decimo Urseius refert Sabinum respondisse* rell.

I fr. rimasti si trovano in L. 883-928, ma di essi 43 soltanto hanno l'*inscriptio* « *ad Urseium* », uno (L. 898), pur essendo di Ulpiano (D. 10.3.6.12), è sicuramente riferibile alla nostra opera, mentre i due rimanenti fr., L. 927 (= D. 5.1.18.1 Ulp.) e 928 (= D. 44.7.9 = 16.3.19 Paul.), sono di riferimento ipotetico all'opera stessa.

A mio avviso è ingiustificata la estrema indecisione della dottrina circa il numero dei libri costituenti l'opera *ad Urseium* (v., per ragguaglio, Boulard 87 s. e note ivi). Ben diversamente e più semplicemente che non nel caso dei *libri ex Minicio* qui si prospetta il problema, perché Ulpiano (Coll. 12.7.9) citi solo Urseio e quindi si riferisca ad un'opera di lui in almeno 10 libri (la quale è forse quella stessa utilizzata da Giul.) e non invece ai *libri ad Urseium*, di cui non v'è motivo alcuno di dubitare che fossero quattro (v. tuttavia, in particolare, Krüger 175).

18. — Urseio Feroce è persona non meno misteriosa di Minicio. A parte l'opera di Giul. a lui intitolata, lo troviamo citato nelle nostre fonti solo cinque volte (Coll. 12.7.9 Ulp. cit., D. 7.4.10.5 Ulp., D. 9.2.27.1 Ulp., D. 39.3.11.2 Paul., D. 44.5.1.10 Ulp.). Non è sicuro, ma è peraltro assai probabile che queste citazioni di Urseio si riferiscano alla stessa opera che fu rielaborata da Giul.: in tutti e cinque i fr. citati Urseio appare, infatti, in veste di referente di responsi di Sabino, di Proculo e di Cassio, così come per lo più appare attraverso i fr. pervenutici dei *libri ad Urseium*. Se così è, e se in particolare la mia ipotesi è convincente in ordine a Coll. 12.7.9 Ulp. cit. (ove si parla di un libro 10 di Urseio: v. *retro* n. 17), possiamo ulteriormente ipotizzare che agli almeno 10 libri di Urseio abbiano corrisposto, come materia, i 4 libri di Giul., con le conseguenze che vedremo tra poco.

Si è tentato in dottrina di formarsi un'idea della personalità di Urseio attraverso il rilievo delle citazioni che egli fa, onde stabilire, almeno, se fosse sabiniano o proculiano; ma si è rimasti, a vero dire, piuttosto male, perché, se le citazioni di Sabino sono 10 e quelle di Cassio 4 (o meglio 5, ove si corregga adeguatamente D. 44.5.1.10 Ulp. cit.), le citazioni di Proculo sono, tuttavia, non meno di 9, che è una bella cifra per un sabiniano di stretta osservanza (cfr., per indicazioni più precise, Boulard 88 nt. 5). Di fronte a questi dati di fatto, a prescindere da alcuni che non hanno esitato a fare di Urseio addirittura un proculiano (v. per tutti Bremer, *Rechtslehrer* 71; ma l'ipotesi non è rinnovata in Bremer 2.2.170 ss.), i più, quando non hanno sottaciuto il problema o non hanno configurato Urseio come un giurista estraneo del tutto alle controversie di scuola (così, ad es., Krüger 174 s., De Francisci 2.1.484), o anche come un eclettico (v. Boulard 88), i più, dicevo, hanno fatto leva sulla statistica per definire Urseio un sabiniano (v. Cuiacio, *Opp.* 6.475, H. Pernice 56, Voigt, *Aelius- und Sabinussystem* 354, Karlowa 1.695, Baviera, *Le due scuole* 31 s., Costa 1.73).

Anch'io ritengo che Urseio fosse di parte sabiniana, ma non tanto per la considerazione della prevalenza numerica delle citazioni sabiniane, quanto perché penso che Urseio, per essere vissuto circa ai tempi di Giavoleno e dello stesso Giul., fosse, se sabiniano (e tale dobbiamo presumere che fosse, sino a prova contraria, visto che è stato prescelto da Giuliano), un sabiniano non più tanto intransigente, da tralasciare le opinioni proculiane che avessero in sé qualcosa di buono.

E qui, prima di completare il mio pensiero, mi torna opportuno delibare il problema circa l'epoca in cui fiorì Urseio. Alcuni si sono basati sul dettato di D. 44.5.1.10 Ulp. (*Cassius existimasse Urseium*

refert) per sostenere che Urseio fu contemporaneo di Cassio, visto che Cassio lo cita (v. Rudorff 1.183, H. Pernice 57 s., Karlowa 1.694, Buhl 59 s., Voigt 245 nt. 30; v. anche, nello stesso senso e con affermazioni anche piú arrischiate, Baviera, *Le due scuole* 32 e 139, Buonamici, *Sull'indice* 26 e gli altri autt. cit. da Boulard 89 nt. 5), ma è piú che probabile che il fr. citato sia guasto e che il suo tenore originario fosse: *Cassiu(m) existimasse Urseiu(s) refert* (analogo costruzione si riscontra in D. 9.2.27.1 Ulp.: *Procul existimasse Urseius scribit*) (cfr. in questo senso L. 2.1202 nt. 1, Bremer 2.2.171, Ferrini, in *AG.* 37 [1886] 331 = *Opp.* 2.505, Boulard 89 ss. [con buona argomentazione], Krüger 175 nt. 123).

Secondo me, che la fioritura di Urseio, ed in particolare la redazione della sua raccolta, sia da piazzare in un'epoca posteriore sia a Sabino che a Cassio (morto l'uno sotto Nerone e l'altro sotto Vespasiano [cfr. Krüger 164 e 168]), risulta da un'osservazione assai arguta del Ferrini (*Opp.* 2.505; conformi L. 2.1201 nt. 1, Bremer 2.2.172) sul fr. L. 895 (D. 24.3.59 2 *ad Urs.*), in cui si legge *Sabinus dicebat*, anziché *dicit* o *dixit* (l'uso dell'imperfetto non può che riferirsi a persona già morta). Ed io penso che questa osservazione si possa completare, notando che il fr. continua con le parole: *Gaius (Cassius Longinus) idem* (il che fa pensare che anche Cassio fosse morto allorché Urseio riferiva il parere suo e di Sabino). Con ciò l'opera di Urseio viene già ad essere attribuita, quanto meno, all'epoca di Vespasiano (69-79 d.C.), ma ad una ulteriore posticipazione sembra invitare il fr. L. 904 (= D. 39.6.21):

(2 *ad Urs. Fer.*): *Eum, qui ut adiret hereditatem pecuniam accepisset, plerique, in quibus Priscus quoque, responderunt mortis causa eum capere.*

Quivi, malgrado i dubbi del Krüger (175) e del L. (1.778 nt. 2), opinerei col Ferrini (*Opp.* 2.506) che *Priscus* stia ad indicare Giavoleno o Nerazio, cioè due giuristi fioriti in epoca traiana e post-traiana, e non certo Fulcinio (cfr. anche Bremer 2.2.261, il quale giustamente mette in rilievo che Giul., dal suo canto, citò il proprio maestro Giavoleno come *Iavolenus*). Tenuto conto di quanto abbiamo sostenuto circa la biografia di Giul., possiamo, dunque, concludere che *Urseius Ferox*, se anche « *maior natu* » di Giul., fu peraltro suo contemporaneo e che l'opera sua non fu redatta, presumibilmente, molto prima del 100 d.C.

Tornando ora al primo detto, cioè alla questione circa la personalità di Urseio, dovrà convenirsi che le considerazioni or ora svolte in merito all'epoca di questo giurista favoriscono la tesi che egli fosse

sabiniano, in quanto è universalmente noto che all'epoca di Traiano la divergenza fra le due scuole giurisdizionali (che, del resto, non aveva mai avuto serie ragioni di esistere [cfr. per tutti Arangio-Ruiz 234 ss.]) era in via di dissolversi, causa sopra tutto la geniale personalità di Giavoleno, il quale faceva sí poco conto di essa, da non esitare ad escerpire e commentare, spesso benevolmente, i *posteriores* di Labeone. Forse questo è il miglior modo per spiegare la mancanza di preconetti in Urseio Feroce, unicamente preoccupato di raccogliere il buono ove si trovasse e quindi anche, se necessario, nel campo proculiano. Più che un eclettico o un senza parte, Urseio fu, dunque, un sabiniano della scuola di Giavoleno, cioè un sabiniano di ampie vedute, di larga osservanza, o si dica anche (che importa?) un sabiniano all'acqua di rose.

19. — Urseio non svolse un'opera di mera compilazione di responsi altrui, come par credere il Bremer (2.2.170, 172 ss.), ma fece parte, nel suo scritto, anche a qualche *quaestio* teorica (lo ammette Karlowa 1.694 e lo sostiene Buhl 62 ss.) e, sopra tutto, mise a contribuzione materiale non soltanto altrui, ma anche proprio (v. in questo senso Krüger 120). Il Boulard (92 s.), pur ammettendo che l'opera di Urseio conteneva anche *quaestiones*, ha tentato di riprodurre in questo campo la teoria del Riccobono sui libri di Minicio (93: « nous ne croyons d'ailleurs pas qu' Urseius plus que Minicius ait mis du sien dans le recueil qu' il publiait et que devait revoir Julien »), basandosi sul solito argomento che Urseio fu troppo poco noto per potersi credere che godesse del *ius respondendi*: ma, a sua confutazione, possono essere qui richiamate le osservazioni che già muovemmo al Riccobono in sede di analisi dei *libri ex Minicio*, ed inoltre, a prescindere da ogni altra citazione, può essere riprodotto il fr.

L. 898 (D. 10.3.6.12 Ulp.): *Urseius ait, cum in communi aedificio vicinus nuntiavit ne quid operis fieret, si unus ex sociis ex hac causa damnatus fuisset, posse eam poenam a socio pro parte servare: Iulianus autem recte notat ita demum hoc verum esse, si interfuit aedium hoc fieri*, il quale fr., per quanti sforzi il Boulard faccia onde sostenerne l'alterazione, non pare poter essere facilmente intaccato, almeno per quanto riguarda l'*Urseius ait*, che qui ci interessa (su questo fr. cfr. anche *Index*).

20. — L'opera di Giul. sui libri di Urseio ebbe, press'a poco, le stesse caratteristiche di quella svolta intorno ai libri di Minicio. Se si accetta l'ipotesi che i libri di Urseio erano almeno 10, e che quindi

ad essi abbiano corrisposto i soli 4 libri di Giul. *ad Urseium*, dovrà escludersi la tesi della riedizione integrale annotata dell'opera originaria (v. invece in questo senso Roby 152 e 168, Costa 1.68 e 73, Bremer 2.2.173, Buhl 65 s., Boulard 94 e gli altri autt. ivi cit.; assurda, per motivi già esposti, la tesi del Baviera [*Le due scuole* 32 e 139] e del Buonamici [*Sull'indice* 26], i quali assumono che l'opera originaria di Urseio ebbe una seconda edizione da Cassio ed una terza da Giuliano).

L'opinione che mi sembra preferibile è quella già espressa dal Karlowa (1.693) e condivisa dubitativamente dal Krüger (175; nessuna consistenza ha, invece, l'idea che l'opera di Giul. fu un vero e proprio commentario: v. in questo senso Rudorff 1.183 s., Ferrini, *Opp.* 2.505 e gli altri autt. cit. da Boulard 93 nt. 4): si tratta di *libri ex*, cioè di libri di estratti, nel senso genuino della parola. A chi esprimesse meraviglia per il fatto che i fr. di Giul. hanno tutti l'*inscriptio ad Urseium*, anziché *ex Urseio*, potremmo rispondere: a) che, come già detto a proposito dei *libri ex Minicio*, la diversità è di natura puramente formale; b) che, nel caso specifico, può ben darsi che Giul. abbia preferito l'intestazione *ad Urseium*, in quanto la sua opera era dedicata ad un contemporaneo, forse addirittura condiscipolo alla scuola di Giavoleno.

A differenza dei *libri ex Minicio*, non sembra che i *libri ad Urseium*, a parte le *notae*, abbiano contenuto responsi originali di Giul. L'affermazione contraria del Boulard (97 s.), basata sul richiamo dei fr. L. 884 (= D. 29.2.45) e 887 (= D. 7.1.35 pr.), è erronea quanto al secondo fr. (ove parla Urseio: *hoc quoque praestabitur, ut Sabino placuit*) e ingiustificabile quanto al primo fr. (ove può darsi che parli tanto Urseio, quanto Giuliano). Le mani postclassiche si sono poggiate in gran numero su questi fr., alterandone notevolmente sia la forma che la sostanza.

21. — L'ordine della materia nei libri di Urseio, e quindi nei *libri ad Urseium*, può essere parzialmente intravvisto attraverso i fr. a noi pervenuti (v. in proposito, con varianti, L. 1.490 ss., Bremer 2.2.174 ss., Krüger 174) e può essere ricostruito nella maniera seguente:

1. I (L. 883-891): de testamentis - de legatis
1. II (L. 892-906): de dotibus - de iudiciis divisoriiis - de manumissionibus - de stipulationibus (?) - de sponsoribus (?)
1. III (L. 907-920): de emptione - de acquirendo rerum dominio - de locatione et conductione et ceteris bonae fidei contractibus
1. IV (L. 921-928): de procuratoribus et defensoribus et intercessoribus (?) - (? ?).

Pur nella sua frammentarietà, questo schema è sufficiente a dimostrare che il piano sistematico dell'opera non corrispose a quello dei *libri tres iuris civilis* di Sabino (v. Krüger 174, Lenel, *Sabinussystem* 17, Boulard 99; ma v. *contra*, fra gli altri, Rudorff 1.171, Voigt, *Aelius- und Sabinussystem* 353).

22. — L'epoca di confezione dei *libri ad Urseium* non fu anteriore a quella di Adriano (117-138 d. C.). Ciò si deduce dalla lettura del fr.

L. 886 (D. 46.3.36): *...et esse mulierem Romae Alexandrinam ab Aegypto, quae quinque simul peperit et tum habebat incolumes, et hoc et in Aegypto adfirmatum est mihi.*

È opportuno ricordare, a proposito del fr., che D. 34.5.1 pr. e D. 5.4.3, parlando di questa lontana precorritrice della signora Dionne, specificano che essa fu fatta portare a Roma dall'imperatore Adriano (non prima, dunque, del 119): ora Giul. discorreva di lei, nel primo libro *ad Urseium*, quando già si trovava a Roma (*et esse... Romae*), il che porta a credere che la sua opera non sia stata, a sua volta, iniziata prima del 117 d. C.

Altro di più preciso non si può, peraltro, dire. Ma io ritengo che le stesse ragioni che ci hanno indotto ad attribuire i *libri ex Minicio* ad un'epoca anteriore ai *digesta* valgano, « *mutatis mutandis* », per i *libri ad Urseium* (così Fitting 24 s.; ma v. *contra* Boulard 99 s.).

4. I « *Libri digestorum* ».

23. — L'opera di gran lunga più importante, l'opera fondamentale di Giul. è quella che D. Ind. 1.1 designa come *digeston βιβλία ἐνενηήκοντα*.

Il numero di 90 libri, confermato da tutti i fr. e le citazioni a nostra conoscenza è contraddetto dalla *inscriptio* di D. 1.3.32 nella *littera Florentina*, la quale suona: *Iulianus libro LXXXVIII digestorum*; ma è unanime convincimento degli edd. che si tratti di un mero errore materiale del correttore del ms. fiorentino, e che la *inscriptio* genuina fosse: *Iulianus libro LXXXIII digestorum* (cfr. Mo., L. 819 e, in dottrina, per tutti, Krüger 184 nt. 39). Le Pandette giustiniane raccolgono ben 372 fr. dei *libri digestorum*, ma la palingenesi leneliana è pervenuta, attraverso le citazioni che di quest'opera (e spesso dei suoi libri) si trovano in fr. di altri autori, alla cifra ancora più notevole di 839 fr. (cfr. L. 4-842).

Non è esagerato affermare che discorrere dei *digesta* di Giul. significa, per molti versi, parlare dello stesso Giul., « *tout court* », nella

sua complessa e gigantesca personalità e sinanche nei tratti fondamentali della sua biografia. Essi rappresentano il piú ed il meglio dell'opera di Giul.: di tal che si sogliono ormai con sicurezza riferire ai *digesta* tutte le citazioni, numerosissime, che di Giul. si incontrano, senza specificazione di opera o di libro, nei fr. dei giuristi suoi contemporanei e suoi posteri (v. Mommsen, *Ueber Iulians Digesten*, in ZRG. 9 [1870] 82 = *Jur. Schr.* 2.7: [ein Werk] « das wie kaum ein anderes für die spätere Jurisprudenz massgebend geworden ist und von dem uns ausser den zahlreichen Auszügen und ausdrücklichen Anführungen offenbar, insbesondere bei Pomponius und Ulpian, noch sehr viel mehr ohne Nennung der Quelle erhalten ist »).

24. — Non è questo il luogo per trattare con la dovuta ampiezza l'interessante e dibattutissima questione circa il carattere peculiare di quel tipo di opere della giurisprudenza classica, che va sotto il nome di *digesta*. Tuttavia, nemmeno è possibile, prima di passare specificamente ai *libri digestorum* di Giul., tralasciare del tutto l'argomento.

Ai primordi del secolo scorso era comunemente accettato l'insegnamento del Hugo (844 s.; v. anche in *Civil. Magazin* 6.8.148 ss.), per il quale la caratteristica fondamentale dei *digesta* classici era di essere delle opere molto voluminose, divise in *partes*, « *ratione materiae* », così come lo furono i *Digesta* di Giustiniano. Questa sua superficiale teoria fu osteggiata dal Mommsen (*Die Bedeutung des Wortes « digesta »*, in ZRG. 7 [1868] 480 ss. = *Jur. Schr.* 2.90 ss.), che sostenne invece, con le sue abituali limpidezza di dimostrazione e forza di argomenti, essere stati i *digesta* classici la raccolta, secondo un certo ordine sistematico, degli scritti di un giurista o di una cerchia di giuristi, operata da discepoli o posteri (« die Zusammenstellung der sämtlichen Schriften eines Gelehrten oder eines Kreises von Gelehrten in systematischer Folge »): essere essi, in una parola, il corrispondente antico dei nostri moderni « *Opera omnia* », « *Oeuvres completes* », « *Sämtliche Werke* » e via dicendo. Anche il Mommsen trovò, a sua volta, un acuto critico in H. Pernice (1 ss.; v. anche Kuntze, *Exkurse über römisches Recht*² [1880] 347, Krüger, in ZSS. 7 [1886] 94 ss., Jörs, in RE. 5.486, e da ultimo Krüger 143 nt. 21), il quale fece notare che, viceversa, i *digesta* classici erano raccolte sistematiche di passi scelti, che di regola dovevano essere state compilate proprio dalle persone di cui portavano il nome del titolo. Quest'ultima teoria è, in buona sostanza, la teoria che oggi prevale e che viene comunemente insegnata, con l'avvertenza limitativa che i *digesta* dei giureconsulti classici erano pre-

valentemente costituiti da *quaestiones* teoriche e *responsa* pratici messi insieme e che, inoltre, essi, pur abbracciando in un sistema unitario gli istituti del *ius civile* e quelli del *ius honorarium*, non eccedevano che di pochissimo dai confini delle materie di diritto « privato » (v. per tutti Arangio-Ruiz 231, ma v. anche, da ultimo, nel senso ortodosso della teoria mommseniana, Jörs-Kunkel 27 nt. 1).

25. — A me pare, in verità, che la questione circa il carattere dei *digesta* dei giuristi classici sia stata (se è permesso dirlo) piuttosto « montata » da coloro che se ne sono occupati: troppe conclusioni generali si sono, forse, volute trarre dal termine alquanto incolore di *digesta* e troppo poco ci si è chiesti se non fosse questo un argomento da affrontare col sistema del « caso per caso ».

Ora, son da tener presenti due punti: a) *digero* (da cui *digestum*, *digesta*) significa puramente e semplicemente mettere in ordine, sistemare, assettare (v. Forcellini shv., *Thes. shv.*): di tal che *digesta* può tanto significare « *opera digesta* », quanto « *responsa digesta* », quanto « *fragmenta digesta* » ecc., e può, inoltre, così alludere ad una attività di sistemazione fatta da chi è nominato nell'*inscriptio*, quanto ad una analoga attività svolta da un suo discepolo o da un postero. b) A parte i *digesta* di Giul., noi non conosciamo che altre cinque serie di *libri digestorum*: i 40 libri di Alfeno Varo; gli almeno cinque libri (peraltro assai dubbi) di Aristone (o Pomponio), cui allude D. 24.3.44 pr. Paul. (*ut est relatatum apud Sex. Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto*); i 39 libri di Celso figlio; i 31 libri di Marcello; i 40 libri di Scevola.

I *libri digestorum* di Alfeno (da noi, peraltro, conosciuti attraverso due epitomi, l'una di Paolo e l'altra di un anonimo postclassico: v. L. 1.38 nt. 1, Jörs, in *RE.* 1.1473 s., Krüger 70 nt. 52, e specialmente Ebrard, in *ZSS.* 46 [1926] 145 nt. 3) e i *libri digestorum* di Scevola (anch'essi conosciuti da noi attraverso una edizione postuma: v. da ultimo Schulz, in *Symb. Friburg. in hon. O. Lenel* 143 ss. e, per la letteratura sulla questione, Felgenträger, *eod.* 370) sono probabilmente del tipo « *responsa digesta* » (e più precisamente: i primi, *responsa* di Servio Sulpicio Rufo e di Alfeno; i secondi, *responsa* di Scevola). I *libri digestorum* di Celso sono invece di tipo più complesso ed attingono ad una raccolta sistematica di *quaestiones* e *responsa*, che non si ha motivo alcuno per dubitare sia stata compilata dallo stesso Celso ed in cui probabilmente questi rifuse tre o quattro sue opere precedenti: i *commentarii* (cfr. D. 34.2.19.6 Ulp., ove è citato Celso *libro XIX digestorum*,

commentariorum VII: commentaria ad edictum praetoris?), le *epistulae* (cfr. D. 4.4.3.1 Ulp., ove è citato Celso *epistularum libro XI et digestorum II*), le *quaestiones* (cfr. D. 28.5.9.2 Ulp., ove è citato Celso *libro XII quaestionum, digestorum XI*; ma cfr. anche D. 34.2.19.3 Ulp., ove è citato il solo libro 19 delle *quaestiones*) e forse i *responsa* (cfr. D. 14.6.7 pr.: *Neratius libro primo et secundo responsorum cessare senatus consultum ait. idem Celsus libro quarto (responsorum?)*; v. L. 1.169 nt. 1). I *libri digestorum* di Marcello sono dello stesso tipo di quelli di Celso, salvo che ad essi si accompagnarono altre opere indipendenti dello stesso autore (*libri VI ad legem Iuliam et Papiam* [cfr. L. 268-273], *libri de officio consulis* [cfr. L. 274-276], *liber singularis responsorum* [cfr. L. 277-292]). Degli eventuali *libri digestorum* di Aristone (o Pomponio?) nulla può dirsi di preciso.

Non vedo assolutamente come, di fronte a così fatta varietà di opere, possa ritenersi possibile trarre delle conclusioni particolareggiate sui caratteri peculiari dei *libri digestorum* in blocco. L'unica conclusione di carattere generale che può trarsi a proposito dei *libri digestorum* è, dunque, che in essi sono trattate prevalentemente materie di diritto privato, che il *ius honorarium* vi appare tendenzialmente fuso con il *ius civile*, che larga parte vi hanno *responsa* e *quaestiones* (spesso precedentemente pubblicati), quando addirittura non si tratti di soli *responsa*. L'ordine sistematico di queste raccolte è quello stesso delle raccolte di *responsa* o di *quaestiones*, cioè quello delle materie dell'editto, più una seconda parte dedicata all'illustrazione di alcune leggi ed alcuni senatori-consulti fra i più importanti, il cui commento non sarebbe tornato a proposito nella prima parte: si tenga presente, peraltro, che queste considerazioni non valgono né per i *libri digestorum* di Aristone, dei quali sappiamo tanto poco quanto nulla, né per i *digesta* di Alfeno, il cui ordine sistematico non è più riconoscibile (v. Krüger 70 nt. 53).

Di particolare interesse devono essere per noi i 39 *libri digestorum* di Celso figlio (la cui prima parte abbraccia i libri 1-27), sia perché appartenenti ad un contemporaneo di Giul., sia perché, come si è accennato, appaiono in essi rifusi dei « commentari », i quali, per corrispondere nel loro libro 7 al libro 19 dei *digesta*, cioè ad un libro della prima parte dell'opera, si può supporre siano stati un'opera di commento *ad edictum praetoris*.

26. — I 90 *libri digestorum* di Giul. si dividono anch'essi — come quelli di Celso, Marcello e Scevola — in due sezioni: una prima sezione (libri 1-58) ordinata (ma, come vedremo subito, con qualche va-

riante) secondo il sistema dell'editto pretorio, ed una seconda sezione (libri 59-90) dedicata al commento delle principali leggi e dei principali senatoconsulti normativi. La prima parte (L. 4-739) ci è nota attraverso un numero di fr. e di riferimenti di gran lunga superiore alla seconda parte (L. 740-842): ragion per cui la ricostruzione del suo sistema è riuscita molto più agevole che non la ricostruzione del sistema della seconda parte.

L'ordine delle materie è, nella palingenesi leneliana, il seguente.

- l. I-II: corrispondono alla materia di E. tit. I (De his qui in municipio colonia foro iure dicundo praesunt), II (De iurisdictione), III (De edendo), IV (De pactis et conventionibus), V (De in ius vocando), VI (De postulando), VII (De vadi-
moniiis).
- l. III-V: E. VIII (De cognitoribus et procuratoribus et defensoribus), IX (De calumniatoribus), X (De in integrum restitutionibus), XI (De receptis), XII (De satisfacendo), XIII (Quibus causis praeiudicium fieri non oportet), XIV (De iudiciis). (I fr. del libro 5 relativi al tit. XIV E. [cfr. L. 70-75] sono dedicati alla illustrazione generale del tit. stesso, rimandandosi, per la trattazione particolareggiata, ai libri 8 e 9; solo il fr. L. 71 = D. 30.79 è dedicato ad un caso speciale — *si quis testamento suo Titio et Seio decem dari iusserit* —: cfr. Lenel *Ed.* 145 nt. 1).
- l. VI-VIII: E. XV (De his quae cuiusque in bonis sunt).
- l. VIII (?) -IX: E. XV (continuaz. e fine), E. XIV (De iudiciis: tratta-
zione particolareggiata).
- l. X: E. XVI (De religiosis et sumptibus funerum).
- l. X-XI: E. XVII (De rebus creditis).
- l. XI-XII: E. XVIII (Quod cum magistro navis, institore eove, qui in
aliena potestate erit, negotium gestum erit).
- l. XIII-XV: E. XIX (De bonae fidei iudiciis).
- l. XVI-XIX: E. XX (De re uxoria), XXI (De liberis et de ventre).
- l. XX-XXI: E. XXII (De tutelis).
- l. XXII: E. XXIII (De furtis), XXIV (De iure patronatus).
- l. XXIII-XXVII: E. XXV (De bonorum possessionibus).
- l. XXIX-XXXI: E. XXVI (De testamentis).
- l. XXXII-XL: E. XXVII (De legatis).
- l. XLI: E. XXVIII (De operis novi nuntiatione), XXIX (De damno
infecto), XXX (De aqua et aquae pluviae arcendae).
- l. XLII-XLIII: E. XXXI (De liberali causa), XXXII (De publicanis)?,

- XXXIII (De praedatoribus)?, XXXIV (De vi turba incendio ruina naufragio rate nave expugnata)?
- l. XLIV: de possessione et usucapione [v., su questa ampia digressione, Lenel, *Ed.* 25].
- l. XLV: E. XXXV (De iniuriis), XXXVI (De re iudicata), XXXVII (Qui neque sequantur neque ducantur).
- l. XLVI-XLVII: E. XXXVIII (Quibus ex causis in possessionem eatur), XXXIX (De bonis possidendis proscibendis vendundis), XL (Quemadmodum a bonorum emptore vel contra eum agatur), LI (De curatore bonis dando), XLII (De sententia in duplum revocanda)?
- l. XLVIII-XLIX: E. XLIII (De interdictis).
- l. L-LI: E. XLIV (De exceptionibus).
- l. LII-LVIII: E. XLV (De stipulationibus praetoriis).
- l. LIX: Praefatio de legibus et senatusconsultis (?) — ad legem XII tabularum — ad SC. Tertullianum.
- l. LX: ad SC. Iuventianum (fr. L. 746) (?) — ad legem Cinciam.
- l. LXI: ad legem Falcidiam.
- l. LXII: ad legem Corneliam: de captivis et postliminio.
- l. LXIII-LXV: ad legem Aeliam Sentiam.
- l. LXVI-LXVII: ad leges Iuniam Norbanam et Fufiam Caniniam [cfr. L. 1.473 nt. 4] (?).
- l. LXVIII-LXIX: ad legem Iuliam de maritandis ordinibus.
- l. LXX-LXXXV: ad legem Papiam Poppaeam.
- l. LXXXVI-XC: ad leges varias (Aquiliam, Iuliam de adulteriis, SC. Libonianum, Corneliam de adpromissoribus?, Appuleiam de sponsu?, Publiliam de sponsu?).

27. — Lo schema or ora dato merita qualche ulteriore cenno di illustrazione per quel che più particolarmente attiene alla prima parte, nella quale, come si è visto, si riscontrano alcune notevoli deviazioni dalla sistematica ricostruita dal Lenel nel suo *Edictum perpetuum*.

Nella sua gigantesca opera di ricostruzione (la quale, come è ben noto, è stata condotta sulla scorta della palíngenesi dei commenti *ad edictum* di Paolo, Ulpiano e Gaio, nonché dei libri 1-58 *digestorum* di Giul.) il Lenel si è imbattuto in una notevole discrepanza tra il sistema dei commenti di Paolo e Gaio, da un lato, e quelli di Giul. ed Ulpiano, dall'altro. I libri 17-25 di Paolo (cui corrispondono i libri 5-7 di Gaio) trattano, nell'ordine, della *interrogatio in iure*, del giuramento e materie affini (l. 17-18), passano poi alla illustrazione dell'*actio*

Publiciana e delle azioni pretorie di risarcimento (l. 19) e commentano infine gli istituti civilistici della *hereditatis petitio*, della *rei vindicatio*, delle azioni reali di servitù, delle azioni di risarcimento, delle azioni divisorie e delle azioni di garanzia (l. 20-25: tuttavia Gaio pospone l'*actio Publiciana* alla *rei vindicatio*). Questo ordine illogico (illogico perché si parla prima di argomenti che trovano il loro presupposto negli istituti civilistici, dei quali si parla dopo) non si riscontra in Giul. (l. 6-9) e in Ulpiano (l. 15-23), ove, molto più correttamente e perspicuamente, vengono illustrati, nell'ordine, la *hereditatis petitio* (Giul. 6, Ulp. 15-16), la *rei vindicatio* e l'*actio Publiciana* (Giul. 7, Ulp. 16), le azioni civili di servitù e di risarcimento (Giul. 7, Ulp. 17-18), le azioni divisorie (Giul. 8, Ulp. 19-20), le garanzie delle obbligazioni (Ulp. 20-22; Giul. limitava probabilmente il discorso a pochi cenni, dato che sull'argomento sarebbe ritornato ai l. 88-90) e infine la *interrogatio in iure*, il giuramento e le materie affini, nonché le azioni pretorie di risarcimento (Giul. 9, Ulp. 23). Molto acutamente e giustamente il Lenel (*Ed.* 12 s.) non ha esitato ad additare lo schema seguito da Paolo come il vero schema dell'editto, in base al ragionamento che Gaio e Paolo, tanto più che avevano già davanti l'assai più logica sistemazione delle materie nei libri 6-9 dei *digesta* di Giul., mai e poi mai avrebbero pensato di loro propria iniziativa all'altra, illogichissima sistemazione se non fosse stato perché questa era la genuina sistemazione dell'editto: la quale sistemazione nell'editto si spiega storicamente, pensando che questo monumento si formò attraverso successive stratificazioni e che in esso i mezzi pretori avevano, evidentemente, un posto di preminenza (« Eine Ordnung . . . wie die Paulinische, wo die Publiciana der rei vindicatio, die actio effusis der actio legis Aquiliae vorangeht, ist nimmermehr im Kopf dieses Juristen entstanden: sie ist uns nur unter der Voraussetzung verständlich, dass sie durch die Vorlage gegeben war »). Venendo a Giul., dobbiamo dire, dunque, che nei libri 6-9 dei suoi *digesta* egli adottò (e presumibilmente ne fu autore) una notevolissima deviazione dalla sistematica dell'editto.

Altre caratteristiche della sistematica adottata da Giul. nei suoi *digesta* sono: il larghissimo sviluppo dato, nel corpo della prima parte, ad alcune materie civilistiche (cfr. specialm. i libri 32-40, sui legati ed i fedecommessi); la riduzione al minimo, sempre nel corpo della prima parte, del commento a leggi e senatoconsulti di particolare importanza (es.: le leggi in materia di garanzia delle obbligazioni); la inserzione di una trattazione autonoma (l. 44) sul possesso e sull'usucapione, la

quale si trova, peraltro, anche in Celso (cfr. L. fr. 195, 199-200), in Gaio (cfr. L. fr. 333-334) ed in Paolo (cfr. L. fr. 656-676).

Quanto alla seconda parte dell'opera, è da notare che essa si presenta notevolmente meno organica della prima. Non si capisce troppo bene secondo quale criterio siano raggruppati i testi che Giul. commenta: non secondo un criterio cronologico, certo, né tanto meno secondo il sistema sabiniano. Diversamente dai libri 1-58, questi ultimi *libri* dell'opera hanno tutta l'aria di essere stati messi insieme un po' alla lesta, con un metodo assai meno rigoroso che non gli altri.

28. — Nel formulare la sua teoria generale sul carattere dei *digesta* classici (v. *retro* n. 24), il Mommsen aveva esplicitamente fatto eccezione per i *libri digestorum* di Giul. (v. in ZRG. 7.486), ai quali dedicò, due anni dopo, un altro ed apposito studio (*Ueber Julians Digesten*, in ZRG. 9 (1870) 82 ss. = *Jur. Schr.* 2.7 ss.).

Da allora la discussione si è ampliata, con la partecipazione di molti altri storiografi del diritto romano, di modo che il quadro delle opinioni si presenta oggi piuttosto vario. *a)* Per il Mommsen i *digesta* di Giul. sono un'opera dello stesso Giul., nella quale questi ha trasfuso i tesori della sua immensa esperienza giuridica (sopra tutto in materia di diritto onorario, nei suoi rapporti con il *ius civile*): essi non hanno il carattere di un commentario all'editto ed alle principali leggi, ma rivestono piuttosto il carattere di una ricchissima raccolta di *quaestiones* (non anche di *responsa*) ordinata in relazione al testo edittale ed agli altri principali testi normativi. *b)* Altri autt., pur aderendo sostanzialmente alla tesi del Mommsen, hanno tuttavia ammesso che i *libri digestorum* di Giul. sono non meno pieni di *responsa* pratici, che di *quaestiones* teoriche, sí che poterono servire non solo all'insegnamento, ma anche alla prassi giudiziaria della Roma del principato (così, fra gli altri, Karlowa 1.708, Landucci 1.206, Hofmann, *Die Compilation der Digesten Justinians* [1900] 138, Buonamici, *Sull'indice* 24, Costa 1.71, Boulard 104 ss., Arangio-Ruiz 231). *c)* H. Pernice (84; v. anche Krüger 184 s.) ha invece sostenuto che, nella loro prima parte, i *libri digestorum* costituirono un vero e proprio commentario all'editto pretorio (anzi, egli precisa, all'editto adrianeo) e dello stesso parere è sostanzialmente il Buhl (96 s.: « und es musste ja dem Redaktor des Edikts der Wunsch besonders nahe liegen, auch für eine entsprechende Handhabung desselben Sorge zu tragen »).

29. — Orbene, per poco che ci si avvicini ai fr. rimastici dei *digesta* giuliani (i quali sono stati già egregiamente studiati e classificati dal Buhl

[88 s.]), non si può non convenire, con gli autt. citati sub *b*, che l'opera fu non soltanto materiata di *quaestiones* teoriche, ma anche di *responsa* pratici. La tesi negativa del Mommsen parte da un presupposto troppo rigoroso, e cioè dal presupposto che per *responsa* si abbiano ad intendere le singole e specifiche informazioni di carattere giuridico offerte dal giureconsulto ad una persona che sia parte in un processo (10: « die Bescheidung der im Prozess befangenen Partei ») e che quindi non si possa dire di essere davanti ad un *responsum*, se manca l'indicazione del nome dell'interrogante o se la risposta è corredata di una qualunque osservazione di carattere generale. Il Mommsen non tiene presente, peraltro, che, ovviamente, i *digesta* non sono una collezione di *responsa* in quanto tali, e che quindi è più che probabile che i nomi degli interroganti, così come ogni altra indicazione di stretto riferimento alle singole fattispecie esaminate, sarà scomparsa per effetto della elaborazione stessa dell'autore (oltre che per le vicende subite dall'opera in periodo postclassico). Ciò rilevato, non occorre nemmeno tener dietro alla ulteriore dimostrazione che il Mommsen fornisce della sua tesi, perché è il Mommsen stesso a riconoscere che non mancano nei *libri digestorum* riferimenti a casi pratici, a responsi dati, anche se mancano responsi testuali di Giul. (v., per una ancora più ampia esemplificazione, Buhl 88 s.): e questo ci basta per ritenere infondata la sua tesi.

Indubbiamente i *digesta* di Giul. non sono un'opera scritta di getto, ma un'opera che si vale di una vastissima esperienza del suo autore e che non può non essere stata preceduta, per così dire, da qualche vasto « lavoro preparatorio », cioè almeno da qualche raccolta di *quaestiones* o di *responsa*, anche se inedita o edita per una ristretta cerchia di discepoli e amici. Essi sono pieni di casistica, pratica e teorica, ma è invincibile l'impressione che questo materiale sia stato sottoposto ad un lavoro intenso di elaborazione e che tutta l'opera sia uscita da un faticoso e rigoroso lavoro sistematico, di cui si son viste le inconfondibili tracce poc'anzi.

Particolarmente elaborata appare, come si è detto, la prima parte (libri 1-58), ove la materia è sistemata secondo lo schema dell'editto, pur con qualche variante e qualche inserzione: ed io credo, a questo proposito, che siano parzialmente nel vero gli autt. (citati *retro* n. 28 sub *c*) i quali sostengono che nella sua prima parte l'opera fu concepita come un commentario all'editto. Contro la tesi di H. Pernice non vale certamente l'obiezione « a priori » avanzata dal Mommsen, e cioè che manca ogni traccia dei testi edittali e del relativo commento (8: « Nirgends werden Textworte erläutert »): già il Krüger (185) ha acutamente replicato che è presumibile che proprio i fr. che più concorrevano a dare all'opera i

caratteri di un commentario edittale siano stati omessi nella compilazione giustiniana, visto che Triboniano preferì servirsi a quest'uopo dei commenti di Paolo e (specialmente) di Ulpiano, ma io aggiungerei che, ancora più probabilmente, gran parte delle esplicite citazioni e interpretazioni dell'editto deve essere stata stralciata nella stessa opera di intensa elaborazione, cui certamente andarono soggetti i *libri digestorum* da parte del loro autore.

Il che mi porta a precisare la mia tesi nel senso che, assai probabilmente, la compilazione dei *libri digestorum* fu preceduta (come forse avvenne anche per i *digesta* di Celso: v. *retro* n. 25) anche da un commentario all'editto, di cui oggi si son quasi perdute, ma non completamente, le tracce.

30. — Le tracce più sicure di un commentario edittale, a carattere pienamente espositivo, scritto da Giul. prima dei *digesta* (e, certamente, assai poco diffuso nella cerchia dei giureconsulti contemporanei e posteriori, anche per il sopravvenire dell'« *opus maximum* »), possono essere ritrovate, a mio parere: nel fr. L. 26 (= D. 50.16.200), ove sono commentati i verba edicti « *si ex noxali causa agatur* » (cfr. E. § 21; v. anche L. 1.321 nt. 3); nel fr. L. 28 (= D. 2.10.3), ove il riferimento all'editto « *de eo per quem factum erit, quo minus quis vadimonium sistat* » (cfr. E. § 23) è palmare (pr.: *Ex hoc edicto... in factum actio competit* rell.); nel fr. L. 144 (= D. 47.12.6), ove si indica il legittimato attivo dell'*actio sepulchri violati* concessa dall'editto « *de sepulchro violato* » (cfr. E. § 93); nei fr. L. 211 (= D. 12.2.40), 212 (= D. 46.2.15), 213 (= D. 46.3.32), ove il Lenel ha convincentemente dimostrato essere il commento alle parole « *eamque pecuniam solutam eove nomine satisfactum esse* » dell'editto sull'*actio fiduciae* (cfr. E. § 107; v. anche L. 1.353 nt. 4, 5); nel fr. L. 375 (= D. 37.6.3.3), ove è parafrasata una proposizione dell'editto « *de collatione bonorum* » (cfr. E. § 144); nei fr. L. 382 (= D. 37.10.4) e 385 (= D. 37.10.7), ove il commento dell'« *edictum Carbonianum* » si è conservato evidentissimo (cfr. E. § 147); nel fr. L. 409 (= D. 38.7.1), ove si riportano testualmente alcuni verba dell'editto sulla *bonorum possessio unde legitimi* (cfr. E. § 157); e qui mi fermo per non prolungare oltre misura l'elenco.

Ma la traccia più evidente e convincente dell'originario commento all'editto è data, a mio parere, dal fr.

D. 3.2.1 (Iul. 1 *ad ed.*): *Praetoris verba* [*dicunt*: « *infamia notatur* »] (*sunt*: « ») *qui ab exercitu ignominiae causa ab imperatore eove, cui de*

ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit; qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit; qui... (pro alio ne postulent)».

Il testo è da secoli sospettato dagli studiosi di diritto romano, proprio perché la sua *inscriptio* appare ricavata dal libro 1 *ad edictum* di Giul., cioè da un'opera della quale nessuna altra traccia si è pensato che esista e che quindi si ritiene dai più che Giul. non abbia mai scritto (v. tuttavia Buonamici, *Sull'indice* 14 e gli altri autt. cit. da Boulard 69 nt. 2).

Ora, che il testo sia interpolato nelle parole *infamia notatur* è stato luminosamente dimostrato dal Lenel (*Beiträge zur Kunde des Edicts und der Edicts-kommentare*, in ZSS. 2 [1881] 56 ss.; la unanimità dei consensi e la restituzione di Gai 4.182 operata dal Krüger sull'apografo studemundiano del ms. Veronese [*nec tamen ulla parte edicti id ipsum nominatim exprimitur, ut aliquis ignominiosus sit*] dispensa dalla necessità di ogni ulteriore citazione), al quale si deve essere grati per la dimostrazione che l'infamia legale, come causa minoratrice della capacità giuridica, fu ignota al diritto romano classico. Inconsistenti sono, tuttavia, i motivi che dal Lenel e da altri (v., ad es., H. Appleton, *Des interpolations dans les Pandectes* [1894] 13) si sono adottati per sostenere il carattere interpolatizio della *inscriptio* di D. 3.2.1: non si vede assolutamente perché mai i compilatori tribonianeî avrebbero dovuto bizzarramente attribuire a Giul. un fr., sia pure da loro interpolato, che avrebbero potuto tranquillamente lasciare con l'*inscriptio* «*Ulpianus libro sexto ad edictum*» (questa è infatti l'*inscriptio* originaria del fr. secondo il Lenel [cfr. L. Ulp. 277, cioè 2.441 nt. 4]); e tanto meno è da attribuire una siffatta grossolana falsificazione a quei compilatori giustinianeî i quali in D. Ind. 1 non ci hanno lasciato traccia dell'opera di Giul. *ad edictum*.

Senza volere accedere alla tesi, anch'essa estremista, di H. Pernice (il quale, come sappiamo, pensa che i libri 1-58 dei *digesta* costituissero un vero e proprio commentario edittale, col titolo di *digesta ad edictum*, e quindi suppone [84 nt. 31] che nella *inscriptio* di D. 3.2.1 sia caduto un *digestorum* prima di *ad edictum*) io penso che la *inscriptio* di D. 3.2.1 sia null'altro che la citazione che Ulpiano (*libro sexto ad edictum*) aveva fatto del luogo ove Giul., nel suo commentario edittale precedente i *digesta*, riferiva *in extenso* i *verba* dell'editto «*qui nisi pro certis personis ne postulent*». Soltanto sulla base di questa ipotesi diventa verosimile, a mio parere, la tesi del Lenel, perché essa giustifica come mai sia venuta alla luce l'altrimenti inspiegabile *inscriptio* di D. 3.2.1: un comprensibile errore dei compilatori giustinianeî, o forse di precedenti compilatori postclassici, ha determinato la sostituzione della citazione

ulpiana del libro 1 *ad edictum* Giul. alla indicazione del libro 6 *ad edictum* di Ulpiano.

La mia tesi circa un commentario *ad edictum* che avrebbe preceduto i *digesta* di Giul. non coincide totalmente, è bene ripeterlo, con quella di H. Pernice (riferita dianzi n. 28 sub *c*). Invero l'inattendibilità parziale della dottrina di H. Pernice e del Krüger (nonché, a quanto pare, del Buhl) è, oltre tutto, dimostrata dalla circostanza che nei libri 1-58, come già abbiamo visto, alcune materie sono state diffalcate o ridotte per essere più appropriatamente trattate nella seconda parte, in sede di commento ai testi legislativi, mentre altre materie hanno avuto uno sviluppo di singolare ampiezza ed altre infine (alludo al contenuto del libro 44) sono state inserite senza una ragione che avesse anche lontanamente a che fare con lo scopo di commentare l'editto. Si tenga inoltre presente che le ragioni addotte dal Krüger non bastano a spiegare la rarità delle citazioni dei *verba edicti* nei fr. rimastici e che quindi è giocoforza pensare anche, a quest'uopo, alla diretta rielaborazione da parte di Giul. del suo primo commentario edittale. E che questa rielaborazione vi sia stata e sia stata profonda risulta altresì dalle notevoli deviazioni dalla sistematica edittale che abbiamo messo in luce a suo tempo, nonché dai molteplici fr. ove si leggono, non pure interpretazioni e variazioni dell'editto, ma addirittura critiche e consigli per il pretore (v. Buhl 94 ss., con vastissima esemplificazione, che ometto di riferire per brevità).

31. — Alla categoria dei « lavori preparatori » dei *digesta* io attribuirei anche una raccolta di *epistulae*, cioè di risposte date per lettera principalmente a giuristi e magistrati che si rivolgevano per consiglio al giureconsulto illustre.

Tracce di questa raccolta si trovano (a parte D. 13.5.5.3 Ulp.), non tanto nel fr.

L. 586 (D. 40.2.5): *...et quibusdam praetoribus consulentibus me idem suasi,*
quanto nel fr.

L. 372 (D. 37.5.6): [Salvius] *Aristo Iuliano salutem. Qui filium emancipatum habebat, praeterito eo patrem suum et extraneum heredem instituit et patri legatum dedit: filius contra tabulas bonorum possessionem petit: quaero, si rell... respondit: saepe animadverti hanc partem edicti qua emancipatus accepta contra tabulas bonorum possessione liberis et parentibus legata praestare iubetur, habere nonnullas reprehensiones rell.,* ove *Salvius* è una riconosciutissima glossa (v. Mommsen, *Jur. Schr.* 2.12 nt. 13 e *Index*) e l'*Aristo* interrogante, se anche non è il giurista Tizio

Aristone, è peraltro di certo un giureconsulto che si rivolge per lumi a colui che come pretore formulò l'editto « *de coniungendis cum emancipato liberis eius* » (cfr. D. 37.8.3 Marc.). Ma sopra tutto evidenti sono le tracce nel fr.

D. 30.39 pr. (Ulp. 21 *ad Sab.*): ... *Africanus libro vicesimo epistularum apud Iulianum quaerit* ...

passo famosissimo, che tuttavia, a mio parere, depone molto più a favore di una raccolta di *epistulae* di Giul. fatta da Africano, che non a favore di una citazione delle *epistulae* di Africano fatta da Giul. (così, fra gli altri, Mommsen, *Jur. Schr.* 2.16 nt. 30, Buhl 69, Boulard 115, Krüger 197), o di una citazione delle *epistulae* di Giul. fatta da Africano (così Kalb 70 nt. 2) o delle molte altre ipotesi formulate al riguardo (v. per tutti Jörs, in *RE.* 3.1193, 1195).

Per concludere, i *libri digestorum* di Giul. sono da ritenere un'opera assai complessa e profondamente elaborata; un'opera che presuppone una ampia attività anteriore e quasi certamente anche delle anteriori raccolte di *quaestiones*, *epistulae*, *responsa* (sia ad opera dello stesso Giul., che di suoi discepoli); un'opera che si riallaccia ad un precedente commentario *ad edictum*, da essa totalmente riassorbito; un'opera, infine, che svela per mille segni un carattere fortemente organico e unitario. In sé e per sé considerati, i *digesta* danno la impressione di essere un lavoro della maturità di Giul., ma in ogni caso un lavoro di Giul. in persona, e non certo dei suoi discepoli o comunque di giuristi posteriori, i quali non sarebbero stati presumibilmente capaci di imprimergli altrettale rigore dogmatico e altrettanta organicità sistematica. E sin da adesso può essere giudicata inverosimile, quindi abbisognevole di solida e convincente prova contraria, la tesi che quest'opera possa essere stata composta e pubblicata in varie epoche successive, o che almeno siano da considerarsi pubblicate indipendentemente l'una dall'altra la prima parte (libri 1-58) e la seconda (libri 59-90) (v., in questo senso, i citati studi del Mommsen e del Pernice H.).

32. — La questione circa la data dei *digesta* di Giul. è famosa e dibattutissima. I più grandi esponenti della storiografia giuridica romana si sono esercitati in essa, da un secolo a questa parte.

Immensa fortuna ha avuto, al riguardo, la teoria formulata dal Fitting nel lontano 1860 e da lui ribadita e perfezionata nel 1908 (I ed. 4 ss., II ed. 25 ss.; segnalo, tra le adesioni, Mommsen, in *ZRG.* 9 [1870] 89 [= *Jur. Schr.* 2.12], Buhl 100 ss., Karlowa 1.707, L. 2.86 nt. 6, Krüger¹ [1888] 168, Kipp² [1903] 110, Riccobono, in *BIDR.* 8.259 nt. 1,

Landucci 206 nt. 2, Boulard 108 ss., Girard, in *NRH.* 34 [1910] 11 ss. [= *Mél.* 1.219 ss.] e in *Götting. gelebrt. Anz.* 1910, 253 [= *Mél.* 1.321], De Francisci, in *RIL.* 41 [1908] 446). Secondo il Fitting i *digesta* furono pubblicati, almeno sino al libro 6, prima del 129 d. C., anno di emanazione del SC. Giuvenziano, e almeno sino al libro 27 sotto il principato di Adriano (m. 138 d. C.), mentre, almeno a partire dal libro 64, essi furono certamente pubblicati sotto Antonino Pio: dal che il Mommsen traeva la conclusione che i libri 1-58 furono pubblicati dallo stesso Giul. sotto Adriano, mentre gli altri libri (59-90) furono pubblicati sotto Antonino Pio, forse in una sola volta e forse persino dopo la morte di Giul. (*Jur. Schr.* 213). Si badi, peraltro, che dopo la scoperta dell'iscrizione di Puppit, il Fitting, convintosi che il consolato unico di Giul. fosse caduto nel 148 d. C. (v. *retro* n. 4), specificò che almeno a partire dal libro 42, ove si trova il fr. L. 586 (= D. 40.2.5) nel quale Giul. allude al suo consolato, i *digesta* furono pubblicati sotto Antonino Pio e dopo il 148, di modo che venne a cadere anche l'ipotesi mommseniana sopra ricordata (si tenga presente che anche il Mommsen, *Jur. Schr.* 2.4, ritenne, studiando l'epigrafe di Adrumeto, che Giul. fu console nel 148 d. C.).

Soltanto dopo cinquanta anni esatti di predominio indiscusso della sua teoria (v. tuttavia Leinweber 65 s., 82 nt. 2) il Fitting ebbe a trovare il suo critico in un romanista non meno insigne, l'Appleton, il quale con due articoli veramente magistrali (in *NRH.* 34 [1910] 731 ss., 35 [1911] 593 ss.; v. anche in *RHD.* IV.9 [1930] 1 ss.) sostenne che, viceversa, i *digesta* furono totalmente composti sotto Antonino Pio e furono pubblicati « plusieurs années après l'avènement d'Antonin, vraisemblablement d'un seul coup et alors après 148 (si c'est la date de son consulat), en tout cas en peu de temps et avant 161 » (*NRH.* 34.791). Questa opinione dell'Appleton viene oggi generalmente seguita (v. specialm. Rabel, in *ZSS.* 32 [1911] 412 ss., Beseler 4.21, Dénoyez 83, Lewald, in *ZSS.* 48 [1928] 642 s., Bonfante 2.385 nt. 4, Kübler 267, ma v. anche Longo G. 236 nt. 1) ed è riuscita ad incrinare notevolmente i precedenti convincimenti del Krüger (v. 185 s.: « Dafür, dass das Werk schon unter Hadrian begonnen worden ist, ist kein sicheres Anhaltspunkt gegeben ») e del Kipp (v. 123: « aber es ist keineswegs zur Gewissheit gemacht, dass das Werk ganz an die Zeit des Antoninus Pius gehört »).

Sebbene non tutti gli argomenti dell'Appleton possano esser da me sottoscritti (specie per quanto riguarda la pretesa codificazione dell'editto e la arbitraria identificazione del nostro Giul. con il *L. Salvius Iulianus* dell'epigrafe africana: v. *retro* n. 6-9), io ritengo di poter aderire sostanzialmente alla sua tesi, la quale è oltre che molto probabile, certamente

assai piú verosimile della teoria del Fitting. Tuttavia, a differenza del romanista francese, io opino che il libro 42 fu pubblicato, probabilmente, prima e non dopo il 148 d. C. ed avanzo conseguentemente l'ipotesi che tutta l'opera sia venuta alla luce anteriormente a quell'anno, cioè entro il decennio 138-147 d. C., anzi (piú precisamente) piuttosto verso la fine, che verso gli inizi di quel decennio. Mi sforzerò, dunque, di dimostrare: anzi tutto (sulle tracce dell'Appleton) l'inconsistenza degli argomenti addotti dal Fitting a sostegno della tesi di una pubblicazione dell'opera a tappe successive (sotto Adriano ed Antonino Pio), secondariamente che i *digesta* furono pubblicati sotto Antonino Pio, nel decennio 138-147.

Gli elementi che impressionarono il Fitting ed i suoi seguaci, inducendoli a credere che almeno i libri 1-27 furono pubblicati sotto Adriano e che di essi almeno i libri 1-6 apparvero prima del 129 furono essenzialmente due: ignoranza di un importante rescritto di Adriano nel libro 27, ignoranza del SC. Giuvenziano del 129 d. C. nel libro 6. Argomentando dal principio che Giul. non poteva non conoscere da maestro il diritto vigente ai suoi tempi, il Fitting concluse nel modo che sappiamo. Senonché, vedremo subito che, nell'uno e nell'altro caso, una spiegazione piú che plausibile esiste, senza bisogno di pensare alla ignoranza di Giul. e, comunque, senza necessità di argomentare nel senso indicato dal Fitting.

33. — Cominciamo dalla discussione piú facile, che è quella imperniata su un fr. di Marciano, dal quale apparirebbe che una interpretazione ancora accolta da Giul. nel libro 27 dei *digesta* fu riformata (posteriormente alla pubblicazione di quel libro) da una costituzione dell'imperatore Adriano. Trattasi del fr.

L. 411 (D. 38.2.22, Marcian. 1 *instit.*): *Si filius familias miles manumittat, secundum Iuliani quidem sententiam, quam libro vicensimo septimo digestorum probat, patris libertum faciet: sed quamdiu, inquit, vivit, praefertur filius in bona eius patri. Sed divus Hadrianus Flavio Apro rescripsit suum libertum eum facere, non patris.*

Un *filius familias* militare manomette uno schiavo del suo *peculium castrense*: secondo Giul. patrono dello schiavo manomesso è, almeno formalmente, il suo *pater familias*; secondo un rescritto di Adriano il patrono è, anche dal punto di vista formale, egli stesso (si noti bene che, quanto alla sostanza, Giul. e Adriano sono d'accordo, perché il primo chiarisce subito che il *filius familias miles* « *quamdiu vivit, praefertur... in bona eius patri* »).

A mente del Fitting (26 s.; v. anche *Das castrense peculium* [1870]

96 s. 125 ss.) questa è prova evidente che Giul. scrisse e pubblicò il libro 27 *digestorum* prima del rescritto adrianeo: ma chi dice al Fitting che Giul. non conoscesse il rescritto in parola o che, pur conoscendolo, fosse obbligato ad applicarlo? A prescindere da ogni altra considerazione (v. in proposito Appleton, in *NRH.* 35.593 ss., 601 ss.), l'equivoco in cui cade il Fitting è di ritenere che, almeno all'epoca di Adriano, ogni e qualsiasi rescritto imperiale fosse doverosamente conosciuto da tutti e fosse doverosamente da seguire nei casi identici o analoghi: il che, come ha giustamente rilevato l'Appleton, sebbene con argomenti non in tutto giusti né sempre opportunamente misurati (v. in *NRH.* 34.774 ss., 35.612 ss.), è ben lungi dall'essere esatto.

Ora, è ben vero che già in epoca risalente, forse addirittura pre-adrianea (cfr. *Vita Macrini* 13, se vi si accetta la lettura *proferrentur*, in luogo di *praeferrentur*: ... *cum Traianus numquam libellis responderit, ne ad alias causas facta pr[ae]ferrentur quae ad gratiam composita viderentur*) i rescritti imperiali venivano affissi e che quindi facile doveva esserne la conoscenza da parte dei giureconsulti (v. sul punto specialm. Orestano, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali* [1937] 72 ss., De Robertis, *Sulla efficacia normativa delle costituzioni imperiali*, in *Ann. Bari N.S.* 4 [1941] 101 ss.); è ben vero che Giul. faceva parte del *consilium* di Adriano e che quindi ancora più facile doveva riuscirgli la conoscenza dei rescritti e degli atti di questo imperatore; ma non è affatto provato né probabile che, almeno sino ad Antonino Pio, i giureconsulti romani si sentissero obbligati ad incanalare le loro proprie opinioni lungo le tracce indicate da rescritti imperiali, che erano pur sempre, di regola, atti di risoluzione di casi particolari e specifici. Il fatto che Giul. non citi mai, nei fr. rimastici dei *digesta*, rescritti di Adriano e citi un solo rescritto di Antonino Pio, il fatto che Giul. manifesti nel fr. addotto dal Fitting proprio una opinione divergente da quella di Adriano depongono contro la validità delle premesse da cui parte il ragionamento del Fitting: è probabile, cioè, che ancora all'epoca di Adriano e di Antonino Pio i giureconsulti non si sentissero punto impegnati a rispettare i criteri seguiti dagli imperatori nella risoluzione di casi pratici, i quali, per le loro peculiarità, potevano avere suggerito delle decisioni graziose.

Né si opponga il passo di Gaio 1.2 e 5, ove questi annovera fra le fonti del diritto anche le *constitutiones principum* e specifica che *constitutio principis est quod imperator decreto, vel edicto, vel epistula constituit*. Qui non si parla di rescritti veri e propri, ma di *epistulae*, cioè di interpretazioni giuridiche rivolte a giudici e magistrati, le quali avevano presumibilmente un carattere ben diverso e più ampio dei semplici

rescritti (che poi il rescritto citato da Marciano sia da considerarsi piuttosto una *epistula* — come parrebbe implicare il Fitting [27] quando nota che Flavio Apro è senza dubbio, « ohne Zweifel », identico al secondo console dell'anno 130 d. C. — sarebbe supposizione assolutamente gratuita). Quando, infine, si ricordi che ancora Papiniano insegnava, assai tempo dopo Giul., che il *filiusfamilias* munito di *castrense peculium* fosse da considerarsi contemporaneamente (« *duplex ius sustinet* ») *paterfamilias* e *alienae potestati subiectus* (cfr. D. 49.17.15.3), e che Ulpiano dal suo canto ancora notava che i *filii familiarum in castrensi peculio vice patrum familiarum funguntur* (cfr. D. 14.6.2), ve ne è a sufficienza per scartare definitivamente le premesse del Fitting e le relative conseguenze.

Può ben darsi, insomma, che Giul. fosse a conoscenza del rescritto adrianeo ricordato da Marciano e che tuttavia abbia ritenuto più corretto, logicamente e giuridicamente, insegnare che, da un punto di vista formale, patrono dello schiavo liberato è sempre il *paterfamilias*, e non il *filiusfamilias miles*.

34. — Assai più complessa, ma egualmente inconsistente, è la seconda argomentazione del Fitting (25 s.).

Che Giul. ignorasse il SC. Giuvenziano del 129 d. C. nel libro 6 dei suoi *digesta* (ove era trattata la materia della *hereditatis petitio*) e che pertanto questo libro dell'opera debba ritenersi pubblicato anteriormente al 129 risulterebbe incontestabilmente provato, a parere del Fitting, dai seguenti elementi: 1) Ulpiano, che cita spessissimo Giul. nei fr. del suo commentario edittale dedicati alla petizione di eredità, lo cita invece soltanto tre volte nei fr. (conservatici) del libro 15 *ad edictum*, relativo per l'appunto al Giuvenziano, e due di queste tre volte lo cita a proposito di argomenti che non hanno nulla a che vedere con la materia del SC. (cfr. D. 5.3.20.18 Ulp. = L. 85, D. 5.3.25.17 Ulp. = L. 55); 2) dal terzo fr. del libro 15 *ad edictum* di Ulpiano (cfr. D. 5.3.33.1 Ulp. = L. 86) risulta che, mentre il Giuvenziano stabiliva tassativamente che i possessori dell'eredità che avessero venduto beni ereditari dovevano, se condannati alla restituzione dell'eredità, versare il prezzo ricavato anche se le *res hereditariae* « *ante petitam hereditatem deperissent deminutaeve fuissent* » (cfr. D. 5.3.20.6 b Ulp.), Giul. giungeva, sì, alla stessa conclusione, ma dubitativamente, quasi a titolo di sua opinione personale; 3) Paolo, riferendo, in un fr. del libro 20 del suo commentario edittale (cfr. D. 5.3.30 Paul. = L. 83), una opinione di Giul. in tema di *hereditatis petitio*, aggiunge subito che a seguire quella opinione non si rispetterebbe un'altra tassativa disposizione del Giuvenziano (e precisamente quella

contenuta in D. 5.3.20.6 c); 4) in un fr. del libro 60 dei *digesta* (cfr. D. 5.3.55 = L. 746), Giul. mostra di conoscere ed applicare la distinzione, stabilita dal Giuvenziano, tra possessori di buona fede e possessori di mala fede (cfr. ancora D. 5.3.20.6 c).

Ed ecco, ora, un quadro delle opinioni che la dottrina romanistica ha finora espresso, in esplicito od anche implicito dissenso da questo lato della teoria del Fitting. a) Secondo il Leinweber (72 ss., 88 s.) Giul. conosceva perfettamente il SC. Giuvenziano anche nel libro 6 dei suoi *digesta*, ma lo interpretava in maniera diversa dagli altri giureconsulti, conciliandolo con l'antica teoria. b) Secondo il Carcaterra (*AUBA*. 3 [1940] 111 ss.) Giul. addirittura, « conobbe ed applicò il SC. Giuvenziano ». c) Secondo l'Appleton, in una prima serie di studi (in *NRH*. 34.747 ss., 35.616 ss.), Giul. (e con lui Gaio) conobbe il SC. Giuvenziano, ma deliberatamente non lo applicò alle controversie private, perché lo ritenne valevole solo per le petizioni ereditarie dell'erario, mentre l'opinione che il Giuvenziano fosse applicabile anche alle *petitiones* dei privati si diffuse e divenne generale soltanto dopo il 170 d. C., anno in cui Marco Aurelio chiariva ciò con un suo rescritto (cfr. *CI*. 3.31.1 pr.) (v., in senso adesivo, Balogh, in *BIDR*. 41 [1935] 217 ss.). Si aggiunga, che, gettato il seme del dubbio circa la originaria applicabilità del SC. Giuvenziano alle controversie private, esso fruttificò rapidamente, sì che altre teorie furono formulate, le quali suonarono implicita condanna delle opinioni del Fitting. d) Secondo il Wlassak (*Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer* [1917] 153 ss.; v. anche, in senso adesivo, Carcaterra, in *AUBA*. 3.105 ss., ma, come si è visto, con opinione sua particolarissima circa la posizione di Giul.), il SC. Giuvenziano risultò composto di due serie di disposizioni, delle quali la prima (cfr. D. 5.3.20.6 a e d) fu strettamente attinente ad una specifica controversia dell'*acrarium*, mentre la seconda (cfr. D. 5.3.20.6 b e c) riguardò tutte le liti private (v., in senso contrario, Lewald, in *ZSS*. 48 [1938] 639 s., Jörs-Kunkel 339 nt. 8): questa teoria lascia, peraltro, impregiudicato il problema circa l'ignoranza del Giuvenziano in Giul., ignoranza che si riferisce appunto, secondo il Fitting, alle disposizioni riferite da D. 5.3.20.6 b e c. e) Secondo il Longo G. (104 s.) l'ipotesi del Wlassak deve essere corretta nel senso che le sole disposizioni riferite da D. 5.3.20.6 c furono relative alle controversie private: teoria che anch'essa lascia, almeno parzialmente, impregiudicata la questione sollevata dal Fitting relativamente alla ignoranza di Giul. f) Secondo il Dénoyez (*passim*) il SC. Giuvenziano fu costituito dalle sole disposizioni riferite da D. 5.3.20.6 a, b, d, le quali furono originariamente applicabili ai soli processi fiscali

e furono solo più tardi estese alle liti private, mentre la norma riferita da D. 5.3.20.6 *c* (distinzione tra possessori di buona fede e possessori di mala fede) è opera dei compilatori giustiniani (v., in senso contrario, specialm. Lewald, in *ZSS.* 48.640 s., 642). *g*) Secondo il Beseler (4.13 ss.; v. anche, in senso adesivo, Siber 2.389 ss., Lewald, in *ZSS.* 48.642) il SC. Giuvenziano contenne tutte le disposizioni che si leggono in D. 5.3.20.6 (salvo qualche modificazione parziale apportata dai compilatori), ma queste furono e furono ritenute, in diritto classico, applicabili esclusivamente alle controversie fiscali, mentre l'estensione alle controversie private è frutto esclusivo di emblemi di Triboniano (operati persino nel citato rescritto di Marco Aurelio in *CI.* 3.31.1 pr.). *h*) Secondo l'Appleton, in un ultimo scritto sull'argomento (in *RHD.* IV.9 [1930] 1 ss. 623 ss.), la teoria del Beseler è vera soltanto in ciò, che i compilatori giustiniani non si accorsero che il così detto SC. Giuvenziano, riferito e commentato da Ulpiano in D. 5.3.20.6 ss., rimase allo stato di consultazione senatoriale, priva di concreta efficacia, mentre i fr. dei giureconsulti classici ed il rescritto di Marco Aurelio si riferivano ad un altro SC., emesso su *oratio* di Adriano e relativo alla rescissione della *usucapio pro herede* su istanza dell'erede (cfr. *Gai* 2.57): i compilatori, per conseguenza, con qualche malaccorta interpolazione, rafforzarono questo loro equivoco e misero noi nell'imbarazzo di doverci spiegare come mai le disposizioni del (preteso) SC. Giuvenziano non sono applicate in molti fr. dei giureconsulti classici (v., in senso adesivo, Monier 1².638 ss.).

35. — Da parte mia, pur non concedendomi l'economia del presente lavoro di addentrarmi come vorrei nella discussione, non rinuncerò a dare un qualche cenno di dimostrazione dei miei personali convincimenti.

Prima di ogni altra cosa, sarà opportuno riportare integralmente il testo del così detto SC. Giuvenziano (« così detto » perché questo appellativo è opera arbitraria degli interpreti, cui ha fatto particolare impressione la menzione di Giuvenzio Celso fra i proponenti), come ci è riferito in

D. 5.3.20.6 (Ulp. 15 *ad ed.*): *Pridie Idus Martias Quintus Iulius Balbus [et] Publius Iuventius Celsus Titius Aufidius Oenus Severianus consules verba fecerunt de his, quae imperator Caesar (divi) Traiani Parthici filius divi Nervae nepos (Traianus) Hadrianus Augustus imperator (optimus) maximusque princeps [proposuit] (pater patriae (?)) quinto nonas Martias, quae proximae fuerunt, libello complexus [esset] (est), quid fieri placeat, de qua re ita censuerent. 6 a. Cum, antequam partes caducae ex bonis Rustici [fisco] (aerario) peterentur, hi, qui se*

heredes esse existimant, hereditatem distraxerint, placere redactae ex pretio rerum venditarum pecuniae usuras non esse exigendas idemque in similibus causis servandum. 6 b. Item placere a quibus hereditas petita fuisset, si adversus eos iudicatum esset, pretia, quae ad eos rerum ex hereditate venditarum pervenissent, etsi eae ante petitam hereditatem deperissent deminutaeve fuissent, restituere debere. 6 c. Item eos, qui bona invasissent, cum scirent ad se non pertinere, etiamsi ante litem contestatam fecerint, quo minus possiderent, perinde condemnandos, quasi possiderent: eos autem, qui iustas causas habuissent, quare bona ad se pertinere existimassent, usque eo dumtaxat quo locupletiores ex ea re facti essent. 6 d. Petitam autem [fisco] (aerario) hereditatem ex eo tempore existimandum esse, quo primum scierit quisque eam a se peti, id est cum primum aut denuntiatum esset ei, aut litteris vel edicto evocatus esset. censuerunt.

Per le lezioni e le correzioni adottate mi rimetto alle indicazioni dell'*Index* (v. in particolare Fliniaux, in *RHD*. IV.2 [1923] 82 s.). La sola correzione da me proposta è la espunzione dell'*et* fra *Balbus* e *Publius* nel § 6: è improbabile, infatti, che di Celso fosse indicata tutta la teoria dei nominativi e che di Balbo fossero citati il solo nome, prenome e cognome; quando, inoltre, si consideri che *Celsus* è seguito da un *praenomen*, *Titius* (ingiustificatamente corretto da Hal. in *Titus*), sorge spontanea l'ipotesi che i *consules* proponenti fossero quattro, due ordinari (*Balbo* e *Celso*) e due *suffecti* (*Aufidius* e *Oenus* o *Hoenius Severianus*) (cfr. Volterra, sv. *Senatusconsulta*, in *NNDI*. n. 12 sub 134). Da respingere la correzione di *libello* in *oratione* (cfr. Longo G. 81 nt. 1, che cita inesattamente Appleton e DMil.), perché è più che probabile che Adriano non fosse in Roma nel 129 (v., sul punto, Girard, *Mél.* 1.230 s. e 231 nt. 3).

Come si vede, l'*occasio* del così detto SC. Giuvenziano fu una *vindicatio caducorum* da parte dell'erario (da Caracalla in poi, il *fiscus Caesaris*). Avendo l'erario rivendicato le *partes caducae* dell'eredità di un certo Rustico da persone che si erano impossessate dell'eredità stessa credendo di essere gli *heredes* (quindi, in buona fede) e che avevano venduto le *res hereditariae* prima della *petitio* (la quale avveniva, come è noto, *extra ordinem*), sorse questione se i possessori dell'eredità di Rustico dovessero restituire il solo ricavato della vendita (*redacta ex pretio rerum venditarum pecunia*) o anche gli interessi (*usurae*) sino al momento della *petitio*. Il senato, evidentemente in considerazione della buona fede dei possessori dell'eredità di Rustico, giudicò che le *usurae* non do-

vessero essere versate all'erario ed aggiunte *idemque in similibus causis servandum* (§ 6 a).

Il principio generale stabilito dal senato valeva, ovviamente, nelle intenzioni di questo, per le sole cause di *vindicatio caducorum*: è, dunque, in funzione di queste precisazioni che deve essere esaminato ed interpretato il seguito del SC. Il § 6 b stabilisce, pertanto, un primo principio generale: in caso di soccombenza, i possessori delle *partes caducae* dell'*hereditas* devono restituire il prezzo delle cose vendute (ma non gli interessi), se queste cose siano perite o siansi deperite prima della *petitio* dell'erario. Senonché, aggiunge subito il § 6 c, bisogna distinguere: i possessori di mala fede (*qui bona invasissent, cum scirent ad se non pertinere*) devono essere condannati alla restituzione delle *res hereditariae* (o del loro esatto equivalente in danaro) in ogni caso, anche se « *ante litem contestatam fecerint, quo minus possiderent* » (anche se hanno cessato di possederle prima della *litis contestatio*); i possessori di buona fede (*qui iustas causas habuissent, quare bona ad se pertinere existimasent*) devono essere condannati se ed in quanto abbiano tratto un arricchimento dal possesso delle cose ereditarie, e nei limiti di questo arricchimento (*usque eo dumtaxat quo locupletiores ex ea re facti essent*). Il § 6 d, infine, chiarisce quale sia il momento a partire dal quale le *res hereditariae* si debbano intendere rivendicate dall'erario.

36. — L'esame delle disposizioni del SC. porta ad un rilievo difficilmente superabile: almeno i §§ 6 a, b, d sono indiscutibilmente relativi alla *petitio* dell'erario, e non ad ogni e qualsiasi *hereditatis petitio*.

Il § 6 c stride in questo contesto, tanto più che non si trova alla fine, ma nel corpo del SC. Esso, infatti, mentre da un lato è intimamente legato al § 6 b per quanto riguarda la distinzione tra possessori di buona fede e possessori di mala fede, parla inopinatamente di *litis contestatio*, e non più di *petitio (extra ordinem)*, inducendo a pensare che si riferisca al processo civile ordinario, e quindi alle *hereditatis petitiones* dei privati cittadini. La congettura che, nel § 6 c, *ante litem contestatam (fecerint)* abbia surrogato un originario *ante petitam hereditatem (fecissent?)* è, allo stato degli atti, irresistibile.

Il mio punto di partenza è, dunque, una adesione alla esegesi del Beseler (v. anche *Index*), il quale appunto sostenne decisamente l'alterazione da me segnalata. Ma — aggiungo subito — non perciò aderisco alle illazioni insostenibili che il Beseler ha tratto da questa sua felice intuizione critica: la tesi che i giureconsulti classici non abbiano mai applicato il Giuvenziano è, a mio parere, inammissibile (né vale a spiegarla la

curiosa ipotesi ultimamente avanzata dall'Appleton: cit. *retro* n. 34 sub *b*). Contro l'opinione del Beseler si schierano almeno due testi esegeticamente incrollabili, che vale la pena di riportare:

D. 5.3.20.9 (Ulp. 15 *ad ed.*): *In privatorum quoque petitionibus senatus consultum locum habere nemo est qui ambigit, licet publica causa factum sit.*

Si noti che è lo stesso Ulpiano che parla, quasi subito dopo aver riportato il testo del SC.

CL. 3.31.1 pr. (Antonin. A. Augurino proconsuli Africae, a. 170): *Senatus consultum auctore divo Hadriano avo meo factum, quo cautum est, quid et ex quo tempore evicta hereditate restitui debeat, non solum ad fisci causas, sed etiam ad privatos hereditatis petitores pertinet.*

Che il rescritto di Marco Aurelio non si riferisca al SC. adrianeo relativo alla rescissione della *usucapio pro herede* (come ha supposto ultimamente l'Appleton) è reso evidente dal fatto che Augurino chiedeva se il SC. fosse relativo alle sole *fisci causae* oppure no, mentre nulla autorizza a supporre che quel SC. fosse stato emanato in ordine alle *petitiones* dell'erario (cfr. Gai 2.57): Marco Aurelio si riferisce, dunque, con tutta evidenza, al così detto SC. Giuvenziano (basta il resto del fr. a confermarlo). Orbene (ed in parte già lo notava finemente l'Appleton [in *NRH.* 34.766]), qui non si tratta di un rescritto qualunque ad un privato, bensì di una *epistula* al proconsole d'Africa, il quale non è presumibile che abbia posto una domanda ovvia, ma è da credere che abbia impostato una questione fondata e ben fondata: la posizione di Augurino induce, insomma, a pensare che realmente il SC. Giuvenziano fosse relativo *solum ad fisci causas*. La costituzione di Marco Aurelio ha, per conseguenza, un carattere legislativo: essa è, per quel che ne sappiamo, la costituzione che ha esteso *ad privatos hereditatis petitores* le disposizioni del SC. Giuvenziano.

Tanto premesso, si spiega perché Ulpiano, che scrive dopo Marco Aurelio, non dubiti circa l'applicabilità del SC. Giuvenziano alle controversie private (D. 5.3.20.9 cit.) e perché non ne dubitino gli altri scrittori coevi, mentre invece diverso è il comportamento di Giul. e Gaio stesso, nelle sue Istituzioni, tace assolutamente del Giuvenziano.

Io ritengo, dunque, che il Giuvenziano, creato per le sole controversie fiscali, fu esteso « legislativamente » alle controversie private (almeno nella provincia d'Africa) da Marco Aurelio e che pertanto i giuristi posteriori a Marco Aurelio, non avendo più dubbi in proposito, non esitarono, riferendo il § *c* del SC., a sostituire essi stessi *ante litem contestatam a ante petitam hereditatem*. L'interpolazione c'è, ma è una interpola-

zione classica (che Ulpiano stesso ha operato nei fr. riportati da D. 5.3. 20-6 c, 25.2, 25.7), non, come opina il Beseler, una interpolazione post-classica. Il testo originario del Giuvenziano parlava di *aerarium* (e non di fisco), di *petitio (extra ordinem) hereditatis* (e non di *litis contestatio*); il testo riportato ed utilizzato da Ulpiano è, invece, aggiornato, e parla di *fiscus* (non più di *aerarium*) e di *litis contestatio* (non più di *petitio hereditatis*).

Al lume di questi chiarimenti, vanno rigettate le teorie esposte *retro* n. 34 sub *d, e, f, g, h*, ed anche le teorie esposte sub *a e b*. La teoria preferibile è, a mio parere, quella espressa sin dal primo momento dall'Appleton (n. 34 sub *c*): Giul. conobbe il SC. Giuvenziano anche nel libro 6 dei suoi *digesta*, ma deliberatamente non lo applicò alle *petitiones* dei privati.

37. — L'analisi dei fr. di Giul. in tema di *hereditatis petitio* ci chiarirà ora un altro punto. Giul. conosceva bene il SC. Giuvenziano anche nel libro 6 dei suoi *digesta*, tanto vero che una opinione da lui espressa in un fr. di questo libro (fr. L. 86) può giustificarsi, come vedremo, solo in base alla conoscenza del SC. in parola; egli, tuttavia, non applicò il SC. alle *hereditatis petitiones* dei privati né nel libro 6, né in un passo di altro libro (fr. L. 769 = D. 4.2.18), certamente scritto all'epoca di Antonino Pio, proprio perché ai suoi tempi il Giuvenziano era ritenuto inapplicabile alle *petitiones* ordinarie. Quando infine si pensi che il fr. L. 769 cit. deve, con tutta probabilità, essere riportato al libro 4, e non (come dice falsamente l'*inscriptio* dei D.) al libro 64 dei *digesta* giuliane, cade l'ultimo appiglio di verosimiglianza della teoria del Fitting, perché, come ho detto, il fr. L. 769 è stato scritto indubbiamente sotto Antonino Pio (cioè, non solo dopo il 129, ma dopo il 138 d. C.).

Prima di passare alla dimostrazione di questi punti credo, comunque, opportuno mettere in rilievo che non occorre occuparsi del fr. L. 746, citato dal Fitting a riprova del fatto che Giul. nel libro 60 dei suoi *digesta* conosceva ed applicava il SC. Giuvenziano. Invero, a parte ogni considerazione di merito (v. in proposito Lammfromm, *Beiträge zur Gesch. der Erbschaftsklage* [1887] 99 s., Appleton, in *NRH.* 34.762 ss., e da ultimo Longo *G.* 239 s.; v. anche *Index*), è sufficiente rilevare che nel libro 60 dei *digesta* Giul. poteva ben commentare (secondo che congettura il L., universalmente seguito) il SC. Giuvenziano in quanto tale, ma che ciò non implica affatto che egli si riferisse perciò alla *hereditatis petitio* ordinaria.

38. — Cominciamo, dunque, dal famigerato fr.

L. 86 (= D. 5.3.33.1, Ulp. *ad ed.*): *Iulianus* (*libro sexto digestorum*): cfr. D. 5.3.20.2) *scribit, si hominem possessor distraxerit, si quidem non necessarium hereditati, petitione hereditatis pretium praestaturum: [imputaretur enim ei, si non distraxisset:] quod si necessarium hereditati, si quidem vivit, ipsum praestandum (sed), si decesserit, [fortassis nec pretium], sed non passurum iudicem [qui cognoscit] possessorem pretium lucrari scribit, et verius est.*

In materia di *hereditatis petitio*, la dottrina anteriore e posteriore al Giuvenziano (rappresentata validamente da altri fr. di Giul.) era nel senso che il possessore della eredità fosse considerato, sino al momento del compimento della *usucapio pro herede*, alla stregua di un amministratore. Si riteneva, per conseguenza, che, se egli avesse alienato *res hereditariae* nell'interesse dell'eredità, non fosse tenuto che alla restituzione del prezzo ricavato, ma che, se avesse alienato *res hereditariae* contro l'interesse dell'eredità (cioè nel proprio interesse), fosse tenuto alla restituzione dell'esatto valore di queste *res*, a meno che esse non fossero andate perdute prima della *litis contestatio* (v., su questo punto, Girard 959 e testi ivi cit.). Nel fr. in esame Giul. applica rigorosamente questo tradizionale insegnamento e, a quanto riferisce Ulpiano, distingue appunto tra alienazione di uno schiavo non necessario (conseguenza: restituzione del prezzo ricavato) e alienazione di uno schiavo necessario all'eredità (conseguenza: restituzione dell'esatto valore dello schiavo, sempre che questi viva al momento della *litis contestatio*). Ma ecco che, a questo punto, egli si pone il problema circa la sorte del prezzo nel caso che lo schiavo sia morto prima della *litis contestatio*: a rigore, il *possessor hereditatis* non dovrebbe restituire né il valore dello schiavo, né lo stesso prezzo ricavato, ma Giul. avverte che il giudice (forse egli si riferiva ai *centumviri*? [v. Appleton, in *RHD*, 4.9.643 nt. 1]) non dovrà permettere che il possessore si avvantaggi, contro l'equità, del prezzo ricavato.

Della genuinità sostanziale del passo non vi è da dubitare, checché ardisca in proposito l'esegesi del Beseler (4.18: ma v. *contra* Longo G. 168 ss.). La mia ricostruzione tende soltanto ad eliminare alcune mende formali ed a giustificare sintatticamente il secondo *scribit*, che altrimenti sarebbe di troppo (è probabile cioè che Giul. non abbia proprio enunciato la conseguenza, per lui ovvia, che, in caso di morte dello schiavo necessario, nulla è dovuto dal possessore dell'eredità, ed è probabile, quindi, che sia senz'altro passato a dare il suo consiglio ai giudici per l'ipotesi che lo schiavo necessario *decesserit*: il *fortassis nec pretium* è il frutto di una esplicazione; pare altrettanto certo che esso dimostri l'asso-

luta ignoranza del Giuvenziano da parte sua). È viceversa evidente, almeno a mio parere, che Giul. finisce per concludere come conclude proprio perché subisce l'influenza dei principii innovatori del SC. (cfr. particolarmente D. 5.3.20.6 *b*) e vuol tenerne conto, nei limiti del possibile, anche in tema di *hereditatis petitio* ordinaria: questo è, poi, indubbiamente il motivo per cui Ulpiano riporta questo suo passo e lo approva (*et verius est*).

Il primo passo verso la estensione del cosí detto SC. Giuvenziano dalle liti fiscali alle *petitiones* dei privati è da trovarsi, insomma, proprio in questo fr. di Giul.

39. — Comunque, se questa prima dimostrazione indiziaria della nostra tesi non fosse giudicata sufficiente a rovesciare la teoria del Fitting, sopravverrà ora un argomento ancora piú forte, che è grande merito dell'Appleton di aver trovato, anche se, almeno a mio credere, questi non ha saputo altrettanto felicemente illustrarlo.

Si legga, dunque, il fr.

L. 769 (= D. 4.2.18, Iul. [6]4 *dig.*): *Si ipsa res, quae ad alium pervenit, interit, non esse locupletiore[m] dicemus: sin vero in pecuniam aliamve rem conversa sit, nihil amplius quaerendum est, quis exitus sit, sed omnimodo locuples factus videtur, licet postea deper[*d*](*e*)at. nam et imperator Titus Antoninus Claudio Frontino de pretiis rerum hereditariarum rescripsit ob id ipsum peti ab eo hereditatem posse, quia licet res quae in hereditate fuerant apud eum non sint, tamen pretium earum [quo locupletem eum vel saepius mutata specie faciendo] perinde obligat, ac si corpora ipsa in eadem specie mansissent.*

Tralascero di occuparmi, *brevitatis causa*, del ragionamento, davvero sorprendente, che porta il Carcaterra (in *AUBA*. 3.115 ss.) ad affermare che in questo fr. (anzi, proprio nella prima parte di esso, che nessun occhio mortale aveva sinora osservato essere relativa alla *hereditatis petitio*) Giul. applica minutamente la lettera e lo spirito del Giuvenziano. Ai fini della mia argomentazione basterà: 1) che si ponga il rilievo che il fr. è stato scritto dopo il 129 d. C. (anzi dopo il 138 d. C.), 2) che si dimostri essere stato esso estratto dal libro 4, e non dal libro 64 dei *digesta* giulianei, 3) che si metta, infine, in evidenza come e qualmente il rescritto di Antonino Pio presupponga, con tutta probabilità, l'inapplicabilità del SC. Giuvenziano alle *petitiones* dei privati.

Che il fr. L. 769 sia stato scritto e pubblicato dopo il 138 d. C. risulta dal fatto che vi è citato e riportato un rescritto di Antonino Pio, il quale salí al potere appunto nel 138 d. C. Vero è che il Fabro (*Ratio-*

nalìa ahl.) ha ritenuto interpolato il rescritto, perché incongruente con la prima parte del fr. (v. anche Longo G. 238, il quale afferma che il rescritto di Antonino Pio è stato erroneamente riferito dai compilatori alla *hereditatis petitio*, ma non giustifica tale sua asserzione), ma vedremo subito che l'incongruenza da lui denunciata non esiste: né, d'altro lato, è pensabile che i compilatori, o anche precedenti commentatori postclassici, siano andati alla ricerca di un rescritto imperiale da addurre a sostegno del ragionamento giuliano.

Vi è di più. L'*inscriptio* del nostro fr., che suona *Iulianus libro sexagesimo quarto digestorum*, è probabilissimamente errata, e va corretta in *Iulianus libro quarto digestorum* (si pensi alla facile confusione, in cui può essere caduto un amanuense, fra *LbIIII dig.* e *LXIIII dig.*). Come giustamente ha posto in rilievo l'Appleton (in *NRH.* 34.780 ss., 35.620 ss.; v. anche Kipp 123 nt. 100, Carcaterra, in *AUBA.* 3.115; ma v., in senso contrario, Longo G. 237 s.), questo fr., che i D. riportano nel tit. 4.2 *Quod metus causa gestum erit*, non può appartenere che al libro 4 dei *digesta* di Giul. (ove questi appunto si occupava del *metus*), e non al libro 64, visto che nei libri 63-65 Giul. trattava della legge *Aelia Sentia* e che non si capisce come e perché il contenuto del fr. possa addentellarsi alle disposizioni di quella legge. Il tentativo del L. 1.472 nt. 3) di riferire il fr. ad un passo di Gai 2.155 (*veluti si [ex eo, quod] Latinus adquisierit, locupletior factus sit*), oltre che ingiustificabile per i motivi addotti dall'Appleton, è, secondo noi, da respingere perché quel passo di Gai 2.155 è certamente glossato (v., su questo punto, da ultimo, Guarino, in *ZSS.* 60 [1940] 192 ss., 198 s., e citaz. ivi).

Ma prima di trarre le nostre conclusioni dall'avvenuto acclaramento di questi due punti, gioverà venire all'esame del contenuto del nostro fr. Come è noto (v., per tutti, Girard 447), l'*actio quod metus causa* fu creata contro l'autore della violenza (condannato al quadruplo del pregiudizio arrecato), ma fu poi estesa contro i terzi che, pur non avendo cooperato alla violenza, fossero venuti (in buona fede o in mala fede) a profittarne, subacquistando le cose estorte con la minaccia: i terzi erano tenuti al pagamento del quadruplo dell'arricchimento ricevuto. Nel fr. in esame, Giul. chiarisce che, se la cosa subacquistata dal terzo sia perita (prima della *litis contestatio*), non si può agire contro di lui, perché l'arricchimento non c'è più, ma se viceversa il subacquirente ha venduto o permutato la cosa, poco importa sapere se questa sia poi andata perduta, perché il subacquirente viene a risultare in ogni caso arricchito del prezzo riscosso o della cosa ricevuta in cambio (la lezione *depereat*, in luogo di *deperdat*, è suggerita da B. 10.2.18 = H. 1.494; v. specialm. sul punto

Appleton, in *NRH.* 34.749 nt. 1, 751 s., 35.616 ss., e da ultimo Carcaterra, in *AUBA.* 3.115 ss.). La *ratio dubitandi* di Giul. sta, dunque, nel vedere se il prezzo riscosso o la cosa ricevuta in cambio costituiscano arricchimento del terzo.

Ciò dato, molto opportunamente Giul. richiama, per analogia di fattispecie, quanto avviene talvolta in tema di *hereditatis petitio*. Bisogna ricordare, infatti, che, secondo la dottrina tradizionale anteriore alla estensione del SC. Giuvenziano alle *petitiones* dei privati, il possessore dell'eredità, che avesse alienato una *res hereditaria* nell'interesse dell'eredità, era tenuto a restituire in ogni caso il prezzo riscosso (o la cosa ricevuta in cambio). Questa è evidentemente l'ipotesi cui si riferiva il rescritto di Antonino Pio, citato da Giul., ove si legge (si badi) che gli eredi possono agire contro l'interrogante Claudio Frontino (*ab eo*) anche se questi abbia alienato le *res hereditariae*, perché il prezzo riscosso per quella alienazione lo assoggettava alla *hereditatis petitio*, trattandosi del suo arricchimento.

Le critiche del Fabro e di altri al rescritto, o meglio alla citazione di esso, risultano infondate quando si badi che si tratta appunto di un rescritto (relativo ad un caso pratico, che non abbiamo elementi per precisare) e che Giul. cita il rescritto non per mettere in evidenza il regolamento della *hereditatis petitio* in generale (avrebbe dovuto, in questo caso, distinguere, come sappiamo, tra alienazione nell'interesse e alienazione contro l'interesse dell'eredità), ma per porre in luce una perspicua motivazione del principio *pretium succedit in locum rei*. Orbene, questo principio trovava applicazione tanto prima della estensione del Giuvenziano alle *petitiones* dei privati (nel caso di alienazione di *res hereditariae* nell'interesse dell'eredità), quanto nel SC. Giuvenziano (in relazione al caso del possessore di buona fede delle *res hereditariae*).

Ad ogni modo, già il fatto che Giul., nel libro 4 dei suoi *digesta*, non citi il Giuvenziano, ma citi un rescritto del divo Pio, è un indizio a favore della tesi che il Giuvenziano era, salvo eccezioni graziose dell'imperatore, inapplicabile alla *hereditatis petitio* ordinaria. Il fatto, poi, che manca, nel rescritto di Antonino Pio, ogni accenno al SC. Giuvenziano o, quanto meno, alla buona fede di Claudio Frontino è un altro indizio a favore della tesi della inapplicabilità del SC. Giuvenziano alle *petitiones* dei privati.

40. — Il crollo della teoria del Fitting ci permetterà di procedere più speditamente verso il fine della nostra dimostrazione. Forti e probanti argomenti militano, infatti, come dirò subito, a favore della tesi che i *digesta*

di Giul. siano stati integralmente pubblicati sotto Antonino Pio, e piú precisamente entro il decennio 138-147 d. C.

Molteplici argomenti, che passo ad elencare, convincono del fatto che i *digesta* siano stati integralmente pubblicati sotto il governo di Antonino Pio.

Vi è, anzi tutto, un fr. del libro 90, cioè dell'ultimo libro dell'opera, il quale fa chiaramente intendere che i *digesta* di Giul. non furono pubblicati, nemmeno in minima parte, sotto i successori di Antonino Pio, i coreggenti Marco Aurelio e Lucio Vero (*divi Fratres*: 161-172 d. C.). Trattasi del fr.

L. 842 (= D. 1.3.11): [*Et ideo*] *de his, quae primo constituuntur, aut interpretatione aut constitutione optimi principis certius statuendum est,*

il quale (v. su di esso Beseler, in *ZSS.* 45 [1925] 457, che ne riconosce la sostanziale genuinità), tenuto conto che in un fr. precedente Giul. cita Antonino Pio come vivente (cfr. fr. L. 769 cit.: *imperator Antoninus*) e che i successori di Antonino Pio furono due, non può alludere, con l'espressione *optimus princeps* al singolare, che ad Antonino Pio. D'altra parte, riportare il fr. in esame all'epoca in cui Marco Aurelio rimase solo al potere (172-180 d. C.) equivarrebbe a porsi in contrasto con tutto quello che sappiamo o presumiamo *aliunde* circa la biografia di Giul., anche ammettendo che egli si identifichi con il personaggio celebrato nell'epigrafe di Adrumeto.

Che, viceversa, a conferma della presunzione altrove stabilita, in base al rilievo della organicità dell'opera, nemmeno i primissimi libri dei *digesta* siano stati pubblicati sotto il governo di Adriano, risulta dal già cit. fr. L. 769 (= D. 4.2.18), ove si ammetta che, secondo quanto si è prima dimostrato, esso sia stato estratto dal libro 4, e non dal libro 64 dell'opera. Visto che in questo fr. Giul. riporta un rescritto di Antonino Pio, è evidente che il libro 4 fu pubblicato sotto Antonino Pio, ed è presumibile che nemmeno i tre libri precedenti (ad esso così intimamente legati dal punto di vista sistematico) siano stati pubblicati sotto Adriano.

L'argomento tratto dal fr. L. 769 è tanto forte che dovrebbe dispensare da ulteriori considerazioni circa la improbabilità che i *digesta* siano stati pubblicati sotto Adriano. Tuttavia, non voglio tralasciare di riferire almeno due altri argomenti a favore della mia tesi, sebbene siano indubbiamente meno forti del primo.

41. — La posteriorità dei *digesta* al SC. Giuvenziano del 129 per un buon numero di anni è confermata dal fatto che tutto li fa credere pub-

blicati posteriormente ai *libri ad Sabinum* di Sesto Pomponio, i quali sono stati presumibilmente scritti e pubblicati quanto meno dopo il 130 d. C., dato che in essi si parla di Celso figlio come già morto, ma questi era ancor vivo nel 129 d. C., e che inoltre Pomponio scrisse l'opera *enchiridii* prima dei *libri ad Sabinum*.

Ed invero si ponga mente a quanto segue. *a)* Nel 129 d. C. Celso figlio era ancora vivo e vegeto, tanto che in qualità di console propose, con tre suoi colleghi, il SC. del 14 marzo (così detto SC. Giuvenziano: cfr. D. 5.3.20.6 cit.). *b)* Dopo il consolato di Celso e, dobbiamo credere, in non meno di un anno (il 130 d. C.) scrisse Pomponio quei *libri duo enchiridii*, la cui parte introduttiva (a noi nota, attraverso i *Digesta*, come *liber singularis enchiridii* [v. in proposito Guarino, *Profilo*² 141 s.]) parla appunto di Celso e del suo consolato, anzi del suo secondo consolato (cfr. D. 1.2.2.53). *c)* Anche a voler ammettere che Celso figlio abbia chiuso gli occhi in questo ristrettissimo torno di tempo, dobbiamo credere, dunque, che i 35 libri *ad Sabinum* siano stati scritti da Pomponio dopo il 130 d. C., perché in tre luoghi di questi libri Pomponio usa l'imperfetto per riferire opinioni di Celso, facendoci capire che questi era morto (cfr. i fr. L. Pomp. 573 = D. 21.2.29 [libro 11: *Celsus filius aiebat*], 574 = D. 13.6.13.2 [libro 11: *aiebat*], 615 = D. 18.5.1 [libro 15: *putabat*]) (v., sul punto, Ferrini, in *RIL*. 24 [1891] 564 s. = *Opp.* 2.167 s., Girard, *Mèl.* 1.332 s., De Francisci, in *RIL*. 41.446 nt. 3, Appleton, in *NRH*. 34.743 [il quale combatte un diverso tentativo di spiegazione del Kalb]): e dovremo anche concedere a Pomponio almeno un tre anni per la pubblicazione dell'opera sua (131-134 d. C.). *d)* Ma i *digesta* di Giul. sono assai probabilmente posteriori ai *libri ad Sabinum* di Pomponio, perché, mentre nei fr. conservatici di questi libri non si trova mai citato Giul. (contro l'uso di Pomponio, che abbonda in citazioni di altri giuristi e, in altre opere, in citazioni di Giul.) (v. peraltro Kipp 123 nt. 100, il quale osserva che può anche darsi che le citazioni di Giul. in Pomponio siano andate tutte perdute), viceversa Giul. cita Pomponio (13?) *ad Sabinum* nel libro 13 dei *digesta* (cfr. fr. L. 236 = D. 17.2.63.9 Ulp. [sul quale v. Fitting 36]) e torna a citare Pomponio (5 *ad Sabinum*?) nel libro 35 (cfr. fr. L. 508 = Vat. 86-88) (sul punto v. Fitting 36, Appleton, in *NRH*. 34.732 nt. 2). Questo ragionamento avvicina i *digesta* di Giul. piuttosto al principato di Antonino Pio, che non a quello di Adriano.

L'unico mezzo per smontare questa argomentazione da parte dei sostenitori della teoria del Fitting non poteva essere che la negazione della coincidenza tra il giureconsulto Celso figlio ed il *P. Iuventius Celsus* del SC. riportato da D. 5.3.20.6, e non hanno esitato a giungere a questo

estremo, dopo un primo dubbio formulato dal Ferrini (*Opp.* 2.168 nt. 2), il Girard (*Mèl.* 1.333) e il De Francisci (in *RIL.* 41.446 nt. 3). Ma sarebbe assurdo pensare ad una omonimia di fronte alla coincidenza dei tempi, dei nomi e delle cariche (Celso figlio fu console due volte dopo il 106 o 107, anno nel quale rivestì la pretura: cfr. *D.* 1.2.2.53 Pomp., *CIL.* 3 *Suppl.* 875, 1977, *Plin. ep.* 6.5.4) (in questo senso Gianturco, in *St. Fadda* [1906] 5.23 ss., Appleton, in *NRH.* 34.744 ss.).

Ma un altro dato, dal quale può ricavarsi (sempre che non si voglia prestar fede alla inverosimile tesi di una pubblicazione a tappe dell'opera, e persino della prima parte di essa) che i *digesta* di Giul. non furono pubblicati prima del 138 d. C. è costituito dal fr. L. 592 (= *D.* 40.5.47.4, *Iul.* 42 *dig.*), nel quale Giul. mostra di aver conoscenza del SC. *Tertulianum*. Vero è che la data di questo SC. non è sicurissima, perché, mentre Zonar. 12.1 lo piazza sotto Antonino Pio, le Istituzioni di Giustiniano, 3.3.2, lo dicono *divi Hadriani temporibus factum*, ma non è del tutto improbabile l'acuta ipotesi del Buhl (21 s.), il quale lo ritiene emanato su proposta del console *Iulius (Tertullus?) Scapula* nel 138 d. C., cioè nell'anno che vide il passaggio dal principato di Adriano a quello di Antonino Pio (v., peraltro, *contra* De Francisci, in *RIL.* 41 [1908] 456 nt. 2).

42. — La dimostrazione sinora svolta per sostenere l'assunto che tutta l'opera dei *digesta* sia stata pubblicata sotto Antonino Pio porta inevitabilmente a riferire a questo principe il seguente fr. del libro 1 (sul quale v. Solazzi, in *AG.* 98 [1927] 4 nt. 3, ma con considerazioni esegetiche, che non riguardano il brano qui utilizzato):

L. 5 (= *D.* 1.18.8): *Saepe audivi Caesarem nostrum dicentem hac rescriptione: 'eum qui provinciae praeest adire potes' rell.*

Il *Caesar noster* del libro 1 è, con ogni probabilità, Antonino Pio, così come l'*optimus princeps* del libro 90 (cfr. fr. L. 842 cit.). E se ciò è vero, abbiamo ancora un altro elemento per precisare la data dei *digesta* di Giul.: questi non furono pubblicati né a cavallo dei principati di Adriano e di Antonino Pio, né nei primissimi tempi del governo di quest'ultimo, per la ragione che nel fr. 5 Giul. (che faceva probabilmente parte del *consilium* di Antonino Pio) dice di aver sentito spesso (*saepe*) Antonino *rescribere* in quella certa maniera. È necessario, pertanto, ammettere che un minimo di due o tre anni ci sia voluto perché si formasse in Giul. questa esperienza circa una certa opinione del suo signore (v. anche Appleton, in *NRH.* 34.790).

43. — Tuttavia, se da un lato ritengo che i *digesta* non furono pubblicati, quanto meno, negli anni 138-141 a. C., affermerei, dall'altro, che essi non furono pubblicati nemmeno dopo il 147 d. C. Ed invero, vi è un passo del libro 42, il fr.

L. 586 (= D. 40.2.5): ... *in praetura et consulatu meo quosdam ex servis meis vindicta liberavi et quibusdam praetoribus consulentibus me idem suasi*, il quale dimostra che i *digesta* (perlomeno sino al libro 42) furono scritti dopo il primo, ma prima del secondo consolato di Giul., sempre che si accetti la nostra tesi che il secondo consolato di Giul. cadde appunto, con ogni probabilità, nel 148 d. C. e che si ritenga, quindi, che, presumibilmente, tutta l'opera fu pubblicata entro il 147 d. C.

A conferma, del resto, della tesi per cui i *digesta* di Giul. vennero alla luce appunto nel torno di tempo or ora precisato, può essere addotta un'ultima argomentazione (egregiamente, sebbene parzialmente, sviluppata dal De Francisci, in *RIL.* 42 [1908] 454 ss.). Va premesso che le Istituzioni di Gaio, quand'anche non si voglia aderire alla tesi che furono totalmente composte sotto Antonino Pio (v. in questo senso, da ultimo, Guarino, in *AUCT.* 1 [1947] estr.), furono indiscutibilmente composte sotto quel *princeps* almeno sino a 2.151 (v. per tutti Fitting 56 s.). Ora, par certo che Gaio scrisse il commento *ad edictum provinciale* prima delle Istituzioni, dato che egli vi rimanda appunto in Inst. 1.188 (*nosque diligentius hunc tractatum executi sumus et in edicti interpretatione rell.*) (v. sul punto, diffusamente, De Francisci, *cit.* 455 ss., ed ivi altre citazioni). Ma, a sua volta, il commento gaiano *ad edictum provinciale* è posteriore ai *digesta* di Giul., la cui prima parte (libri 1-58) vi si trova più volte citata (v., con indicazioni specifiche, De Francisci, *cit.* 456 s.), inoltre, pure dell'epoca di Antonino Pio e pure posteriore ai *Digesta* di Giul. (il cui libro 86 vi si trova citato nel libro 3: cfr. D. 48.5.44) è il commento di Gaio *ad legem XII tabularum* (v. Fitting 55). Ammettendo, quindi, che, a scrivere e pubblicare le sue tre opere prima del 161 d. C. (anno della morte di Antonino Pio), Gaio abbia impiegato una decina di anni, viene a doversi concludere che, in effetti, i *digesta* di Giul. non furono pubblicati, nella loro totalità, prima del 150-151 d. C. e che, pertanto, raggiunge i vertici della massima probabilità la tesi che essi non furono pubblicati prima del 147 d. C.

44. — Una caratteristica dei *digesta* di Giul., almeno nei fr. a noi pervenuti, è lo scarsissimo numero di citazioni di imperatori e di altri giuristi. Ulteriore prova della forte rielaborazione cui l'opera fu evidentemente

sottoposta dal suo autore e della grande autorevolezza del suo giudizio.

Quanto alle citazioni di imperatori, l'unico caso a noi noto è quello del già più volte cit. fr. L. 769, ove viene riportato un rescritto di Antonino Pio, non per la decisione di merito in esso contenuta, ma a causa della perspicuità della sua motivazione. Sebbene non sia improbabile che i *digesta* avessero qualche altra citazione del genere, mancano agli atti altri esempi, a meno che non si voglia considerare tale il fr. L. 5 cit., ove Giul. afferma: *Saepe audivi Caesarem nostrum (Antoninum) dicentem hac rescriptione* (v. Fitting 29). Quanto all'*imperator Antoninus* di cui parla Ulpiano nel fr. L. 650 (= D. 24.3.2.2), la dottrina è ormai concorde nel ritenere che si tratti di Antonino Caracalla e che la citazione non vada quindi riferita a Giul., ma ad Ulpiano (v. per tutti Fitting 28 nt. 11; v. anche, più in generale, Buhl 102 nt. 3).

Giul. ebbe indubbiamente una conoscenza ottima e veramente profonda della letteratura giuridica anteriore e contemporanea, che mostra di utilizzare con molta padronanza e, da buon allievo di Giavoleno Prisco, senza alcuna prevenzione di scuola sabiniana (v. in proposito l'ampia documentazione di Buhl 30 ss., che riguarda precipuamente i *digesta*). Le citazioni degli autori precedenti e contemporanei, tuttavia, non abbondano nella sua opera, pur non mancando le prove visibili di coincidenze di pensiero con questo o con quello: il che, se in parte può essere attribuito al caso o anche alle vicende subite dall'opera in epoca postclassica, in parte deve essere anche attribuito, io ritengo, ad una particolare tendenza di Giul. avversa alle citazioni. Ed a questo proposito va messo in grande rilievo il fatto che, pur essendovi un testo ove Giul. (cfr. fr. L. 586 cit.) riconosce e dichiara Giavoleno Prisco come suo *praeceptor*, e pur potendo essere portate varie prove di coincidenza fra il suo pensiero e quello del suo maestro (v. Buhl 30 ss.), tuttavia manca, nei fr. a nostra conoscenza, ogni riferimento esplicito alle opinioni giuridiche di Giavoleno.

Dei giureconsulti precedenti Giul. non cita, dunque, che Q. Mucio Scevola (cfr. fr. L. 465 = D. 33.5.9.2: *puto Mucianae sententiae adsentendum*; non costituisce invece citazione di Mucio il fr. L. 518 = D. 35.1.106: *nec Muciana satisfactione interposita capere legatum potest* [v. in proposito anche *Index*]), C. Aquilio Gallo (cfr. D. 50.16.77 Paul.), Servio Sulpicio Rufo (cfr. fr. L. 620 = D. 41.5.2.2: *negavit usucapere Servius*), M. Antistio Labeone (cfr. fr. L. 692 = D. 44.4.4.1 Ulp.: *Iulianus ... refert Labeoni placuisse*; L. 164 = D. 13.4.2.8 Ulp.: *Iulianus Labeonis opinionem secutus* [incerti sono, a mio parere, gli altri tre casi riportati da Buhl 37]), Masurio Sabino (cfr. fr. L. 253 = D. 19.1.24.1: *Sabinus dixit... Cassius veram opinionem Sabini rettulit, in qua ego quoque sum*

[assai meno sicuri gli altri casi addotti da Buhl 35 s.]), C. Cassio Longino (cfr. fr. L. 253 cit.; L. 374 = D. 37.6.2.5 Paul.: *Iulianus Cassii sententiam sequitur* [meno sicuri gli altri casi addotti da Buhl 35 s.]), Proculo (cfr. D. 28.2.6.1 Ulp.: *Iulianus Proculi opinionem secutus*; D. 35.2.1.14 Paul.: *Iulianus Proculo adsensit* [incerto è l'altro caso addotto da Buhl 38]), Pegaso (cfr. D. 7.1.25.7 Ulp.: *Pegasi sententia... quam et Iulianus... secutus est*), Nerva e Atilicino (cfr. fr. L. 266 = D. 12.4.7 pr.: *Nerva Atilicinus responderunt*), Valerio Severo (cfr. fr. L. 45 = D. 3.5.29: *Valerius Severus respondit*) (incerte le citazioni di C. Elio Gallo e C. Trebazio Testa, su cui v. Buhl 40, Boulard 129 s.).

Quanto ai giureconsulti contemporanei, le citazioni esplicite di Giul. sono ancor più poche e limitate e può spesso discutersi se si tratti di sue personali citazioni o di aggiunte posteriori. Tizio Aristone è citato sicuramente una volta (cfr. fr. L. 148 = D. 12.1.9.8 Ulp.: *Iulianus... libro decimo scribit veram esse Aristonis sententiam*) e meno sicuramente un'altra volta (v. Buhl 40): forse a lui si riferisce, come si è detto, il fr. L. 374 v. *retro* n. 31). L. Nerazio Prisco, che non cita mai i *digesta*, pur trovandosi spesso d'accordo con Giul., non è citato che una sola volta (cfr. D. 14.6.7 pr. Ulp. cit. *infra*), per i suoi *libri responsorum* (ma v., in senso totalmente negativo, Boulard 131). Sesto Pomponio è citato sicuramente, come si è visto, tre volte per i suoi *libri ad Sabinum*. Infine, P. Giuvenzio Celso, la cui morte è da attribuire agli anni tra il 130 e il 135 (o giù di lì: v. *retro* n. 41) ed i cui importantissimi *digesta* non potevano non essere ben conosciuti da Giul., che infatti si trova spesse volte in evidente accordo o in palese disaccordo con le sue idee (v. in proposito Buhl 44 ss.), viene citato più o meno sicuramente solo tre volte (cfr. D. 14.6.7 pr. Ulp.: *Neratius libro primo et secundo responsorum... ait. idem Celsus libro quarto. sed Iulianus adicit* rell. [l'affermazione del Krüger 186 nt. 46 che qui Giul. si riferisce alla sola opinione di Nerazio è gratuita: v. Fitting 29]; D. 45.1.91.3 Paul.: *et Celsus adulescens scribit... et sane probabilis haec sententia est, quam quidem et Iulianus sequitur*; D. 2.4.8.2 Ulp.: *et Celsus quidem ait... sed Iulianus contra scribit*), mentre una quarta citazione potrebbe essere ritenuta la più sicura, se il fr. non fosse certissimamente alterato (cfr. fr. L. 420 = D. 28.2.13 pr. Iul. [su cui v., peraltro, Fitting 29 s.; ma v. *contra* Kübler, in *KrVJSchr.* III.13.7 s.]).

Ai romanisti ha fatto particolare impressione lo scarso numero di citazioni di Celso, che molti addirittura riducono, sulla scorta del Krüger (186), a mancanza assoluta di citazioni. Il Krüger ha addirittura montato su ciò una fantasiosa leggenda: « può darsi che la rivalità in opere dello stesso genere e la contraddittorietà di scuola abbiano portato ad un certo

antagonismo fra i due ». A parte il fatto che non è sicura la mancanza di citazioni di Celso in Giul. (che Giul. potesse essere citato da Celso è da escludere per ragioni cronologiche: inesatta è la lezione di B. 48.7.5 = H. 4.714 [v. sul punto Krüger 186 nt. 47]), a parte le altre considerazioni più generali dianzi fatte (fra cui precipua la mancanza di citazioni di Giavoleno in Giul.), io mi rifiuto nettamente di attribuire un carattere siffattamente pettegolo e piccino ai due giuristi, ed in particolare a Giul., tanto più che, se mai, un puntiglioso antagonismo fra i due giuristi avrebbe dovuto portare al fenomeno inverso a quello denunciato.

45. — L'influsso veramente grandioso esercitato dai *digesta* di Giul. sui giuristi contemporanei e posteriori si manifesta in tre modi: attraverso la dovizia di citazioni dei *digesta* (o, quanto meno, di Giul., che è a dire, salvo prova contraria, dei suoi *digesta* [questo è il criterio seguito dalla palingenesi leneliana; v. tuttavia le osservazioni di Krüger 187 nt. 52]) in quei giureconsulti; attraverso le *notae* di cui alcuni di essi corredarono le nuove edizioni dell'opera; attraverso l'attenta utilizzazione delle opinioni giulianee, se non addirittura il ricalco dei *digesta*, in alcune opere posteriori di grande mole.

Senza presumere di poter trattare esaurientemente, in questa sede, l'ampio ed importante argomento, cercherò di fornire di esso una visione di scorcio.

Cominciamo dal fenomeno più appariscente, sebbene il più estrinseco: dalle citazioni dell'opera di Giul. L'importanza di essa, unita all'alta autorità che l'autore aveva raggiunto nella sua operosa vita scientifica, si rivelò subito così grande, che ne tennero conto, a quanto risulta dalle citazioni nei fr. conservatici, tutti i giuristi contemporanei. A prescindere da Africano, le cui *quaestiones* sono o tutte o in gran parte costituite da materiale giuliano (v. *retro* n. 10), citarono Giul.: Aburnio Valente, forse suo collega nel *consilium* di Antonino Pio (v. *retro* n. 42), nei *libri fideicommissorum* (cfr. D. 4.4.33, D. 32.94); Sesto Pomponio, nei *libri ad edictum* (v. sul punto Buhl 49 s., Fitting 38 s.: il problema è complesso perché, come è noto, l'opera di Pomponio *ad edictum* non appare escerpita direttamente nei *Digesta*, ma ci è nota attraverso le citazioni di altri giuristi), nei *libri ex Plautio* (10 volte [v. Buhl 49]) nei *libri epistularum et variarum lectionum* (v. Buhl 49 e 52, Fitting 40 ss.); Volusio Meciano, nei *libri fideicommissorum*, ove Giul. appare indicato a volte come *Iulianus noster* (v. Buhl 128); Terenzio Clemente, nei suoi *libri ad legem Iuliam et Papiam* (v. Buhl 128).

Qualche parola di più merita Giunio Mauriciano, altro contempora-

neo di Giul., di cui si è detto tradizionalmente che abbia corredato i *digesta* di note (v. per tutti Buhl 114 e, dubitativamente, Boulard 112, Krüger 198 nt. 48). Senonché, prescindendo da ciò, che è piuttosto inverosimile che i *digesta* possano essere stati riediti con note da un contemporaneo del loro autore, vi è da osservare (v. Karlowa 1.711, Fitting 43) che nulla autorizza l'opinione che i quattro fr. di Mauriciano che si citano a questo proposito (cfr. D. 2.14.7.2, D. 5.3.36 pr., D. 7.1.25.1, Vat. 75) abbiano costituito delle note a Giul., anziché delle osservazioni contenute in opere non meglio identificate di Mauriciano.

46. — Nei giureconsulti posteriori l'interesse per Giuliano aumenta a dismisura.

Logico è, naturalmente, che Gaio, sabiniano in ritardo, tenga gran conto delle opinioni di Giul., che cita, come si è detto, molto ampiamente nel commento all'editto provinciale, nonché nei *libri ad legem XII tabularum*, nelle *Institutiones*, nei *libri de verborum obligationibus* e altrove (v. Buhl 128 s., Fitting 53 s.). Cita Giul. anche Venuleio Saturnino (v. Buhl 129) e lo cita ampiamente nei *libri quaestionum* Cervidio Scevola (v. Buhl 130 s.).

Le citazioni di Giul. mancano nei fr. di Ulpio Marcello, che tuttavia va segnalato come probabile rieditore dei *digesta* ed autore di note critiche agli stessi, di cui ci rimane gran numero nei fr. giuliane e di cui è da dirsi che dimostrano notevolissima penetrazione ed hanno portato un sensibile contributo all'affinamento delle dottrine giuridiche romane (v. ampiamente, sul punto, Buhl 114 ss.). Qualche nota ai *digesta* scrisse forse anche Scevola, ma è da dubitare che egli abbia annotato vastamente l'opera insigne (v. sul punto Buhl 125 s.). Molte le citazioni anche nei giureconsulti delle generazioni successive: Papiniano, che spesso riporta le opinioni di Giul. nelle *quaestiones* e vi aderisce (v. Buhl 131 s.), Claudio Trifonino, Tertulliano, Licinio Rufino, Elio Marciano e sopra tutto Ulpiano e Paolo (v., su queste citazioni, Buhl 132 s.), il quale ultimo ha anche scritto delle specifiche note ad una nuova edizione dei *digesta* (v. Buhl 126). Giul. viene, infine, citato anche da Modestino (v. Buhl 133).

A cominciare da Gaio, può dirsi che le opinioni di Giul. assumono per i giureconsulti romani importanza tanto grande, da essere non solo spesso citate, ma sempre tenute in gran conto e frequentemente utilizzate (sia con riferimento, che senza riferimento specifico al loro autore). Il fenomeno, già particolarmente notevole in Gaio e Papiniano, diventa rilevantissimo in Paolo ed Ulpiano, i quali non solamente dimostrano uno studio assai attento delle dottrine giulianee, ma ricalcano pedissequamen-

te i *digesta* nei loro commentari *ad edictum*: salvo che, come si è avvertito a suo tempo, mentre Paolo ancora riesce a staccarsi dal suo modello per seguire l'ordine vero delle materie edittali, Ulpiano, invece, non soltanto non vi riesce, ma mostra quasi ostentatamente di seguire passo passo la traccia di Giul.

Sarebbe contrario alle finalità limitate di questo saggio, sebbene di altissimo interesse, seguire più da vicino le prove dell'influenza di Giul. sui trattatisti dell'età dei Severi. Si tratta, del resto, di prove già da tempo adottate e debitamente apprezzate. Basti rilevare che, come già ebbe a mettere in mostra il De Francisci (in *BIDR.* 22 [1910] 160 nt. 2), Ulpiano, il giurista romano più rappresentato nella compilazione giustiniana, sfruttò largamente i *digesta* di Giul., non soltanto nella confezione del commentario *ad edictum*, ma anche in quella del commentario *ad Sabinum*. Non solo direttamente, dunque, ma anche tramite le due opere maggiori di Ulpiano, Giul. fece il suo ingresso nel mondo della giurisprudenza romana postclassica.

47. — Quali siano state le vicende dei *digesta* di Giul. nel periodo postclassico non è dato, certamente, di precisare. Ciò non esclude che qualche induzione, non del tutto improbabile o inverosimile, possa anche essere fatta.

Indubbiamente il contenuto essenziale del pensiero di Giul. non si perse nell'età postclassica, né in Oriente né in Occidente, perché esso era, come già si è detto, ampiamente rappresentato nelle opere dei giuristi più letti in quell'epoca, e particolarmente nelle opere di Ulpiano. La domanda che può sorgere è un'altra: se e come i *digesta* furono studiati ed utilizzati direttamente dai giuristi postclassici. Da un lato potrebbe, infatti, dirsi che Giul., per aver acquistato tanta autorevolezza nel mondo giuridico postclassico, da essersi creata la leggenda della sua codificazione dell'editto (v. *retro* n. 9) e da essere egli chiamato dagli imperatori « *tantae existimationis vir atque disertissimus iurisperitus* » (cfr. *CI.* 6.16.5, *Leo et Anth.*, a. 473), « *legum et edicti perpetui subtilissimus conditor* » (cfr. *Tanta* 18; cfr. anche *Δέδωκεν* 18), « *summae auctoritatis homo* » (cfr. *CI.* 4.5.10, *Iust.*, a. 530) e così via, deve evidentemente essere stato assai letto e studiato dai giuristi della decadenza. Ma dall'altro lato potrebbe opporsi che Giul. è escluso dal novero dei cinque famosi giuristi della legge delle citazioni (Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e Gaio).

Senonché va osservato, a questo proposito, che la legge delle citazioni non esclude, almeno in Oriente, che l'opera di Giul. potesse essere debitamente studiata ed applicata per la risoluzione delle controversie

giudiziarie. È opinione, a mio parere, fondatissima che la così detta legge delle citazioni fu di genesi esclusivamente occidentale, perché la vera decadenza giuridica si ebbe, nell'età postclassica, come è ben noto, *in partibus Occidentis*: il fatto che la costituzione sia stata emanata a Ravenna e sia stata indirizzata *ad Senatum urbis Romae* è di per sé solo sufficiente ad autorizzare la tesi che essa sia derivata da Valentiniano III, piuttosto che da Teodosio II (v. Gotofredo *ad CTh.* 1.4.3, Buonamici, in *Ann. Univ. Toscane* 20 [1896] 14 e in *AG.* 60 [1898] 24, Krüger 299, Kipp 146, De Francisci, in *Conf. XIV cent. Pandette* [1931] 25, Solazzi, in *NDI.* 3 [1938] 182, Biscardi, in *St. Senesi* II.28.606 ss., Scherillo, in *SDHI.* 8 [1942] 7 s., Arangio-Ruiz 304 nt. 1; ma v. tuttavia ancora Costa 123, Bonfante 2.30, Albertario 7 nt. 7).

Ora, è indubitabile che la legge delle citazioni fu ben presto estesa dall'Occidente all'Oriente, tanto che essa fu accolta nel Codice teodosiano del 438 (v. *contra* Biscardi, *cit.* 609 ss., ma la sua tesi è stata bene oppugnata da Scherillo, *cit.* 8 ss.), ma va rilevato che, secondo la convincente ipotesi del Gradenwitz (in *ZSS.* 34 [1913] 282), essa, mentre nella redazione originaria occidentale portava la recisa limitazione delle fonti giurisprudenziali utilizzabili in giudizio ai cinque giuristi ben noti, nella redazione teodosiana portò una importantissima aggiunta, che venne a togliere molto valore a quella limitazione (cfr. *CTh.* 1.4.3 *cit.*):

eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur.

Questa disposizione suppletiva può, è ben vero, essere sottoposta ad una duplice interpretazione: restrittivamente, può intendersi che fosse autorizzato l'uso dei *responsa* di questi altri giuristi, se ed in quanto si trovassero riprodotti o citati nelle opere dei cinque e se ne potesse saggiare la genuinità mediante la collazione dei manoscritti; estensivamente, può invece intendersi che fosse autorizzato l'uso delle opere di ogni altro giurista romano, fra quelli solitamente citati dai cinque, purché di queste opere si avessero a disposizione sicuri manoscritti. Ma tutto quanto sappiamo circa l'eccezionale fioritura, in età postclassica, delle scuole orientali di diritto, particolarmente Berito (v. per tutti, in proposito, Collinet, *Histoire de l'école de droit de Beyrouth* [1925], Pringsheim, *Beryth und Bologna*, in *Festschr. Lenel* estr.), porta a credere che, almeno in Oriente e almeno negli ambienti di scuola (se non anche nella prassi giudiziaria, alla quale, del resto, come è utile avere presente, si riferiva la

legge delle citazioni), le opere dei giureconsulti romani furono e continuarono ad essere ampiamente lette e sfruttate.

48. — Io penso, pertanto, che tutti gli indizi concordino nel far ritenere che i *digesta* di Giul. furono oggetto, nell'età postclassica, in Oriente, di attento e diligente studio. Questo studio dovette esprimersi nei soliti modi delle scuole orientali, tanto luminosamente messi in mostra dal Pringsheim (in *Festschr. Lenel* cit.): commenti, parafrasi, sunti parziali, glossemi, indicazione di passi e di opinioni parallele e via dicendo. La palingenesi critica dei *digesta*, cui attendo da tempo, spero confermerà questa tesi, ma sin d'ora può tenersi conto dei rilievi critici espressi dagli esegeti su moltissimi fr. per convincersi di come e quanto l'opera giuliana sia stata manipolata dalle scuole postclassiche (v., per le citazioni relative, *Index*).

E per limitarmi ad un solo esempio, dei moltissimi che già potrei addurre, ricorderò una acuta indagine recente del Solazzi (in *St. Besta* [1939] 1.19 ss.), il quale ha dimostrato da par suo il carattere insitico di tutte le frasi greche contenute nei testi di Giul. accolti nella compilazione giustiniana e ne ha tratto la conseguenza che « degli scritti di questo giureconsulto Triboniano usò una edizione accompagnata da glosse, il cui redattore era stato un greco o grecizzante » (aggiungi, in via generale, Rechnitz, *Studien zu Salv. Iul.* [1925], il quale ha sostenuto il carattere parafrastico di molti fr. giuliani, ma ha avuto il torto di basarsi su elementi stilistici insufficienti allo scopo). Per fermarci ai fr. dei *digesta*, non credo possano essere facilmente controbattuti gli argomenti critici del Solazzi relativi al fr. L. 409 (= D. 38.7.1, 27 *dig.*), al fr. L. 741 (= D. 38.16.8 pr., 59 *dig.*), al fr. L. 722 (= D. 50.17.65, 54 *dig.*), al fr. L. 716 (= D. 46.3.13, 54 *dig.*); né potrà certo opporsi ad essi l'ipotesi che Giul. abbia frequentato ambienti greci o studiato in scuole greche (v. già, in questo senso, Buhl 15 s.), perché ha già replicato giustamente il Solazzi (32 s.) che l'obbiezione sarebbe fondata, se si fosse detto che i fr. sopra accennati « sono spurii perché contengono locuzioni greche », mentre invece il carattere spurio dei fr. o dei passi in questione risulta da tutt'altri argomenti.

49. — I *digesta* di Giul. furono, dunque, oggetto di vasta rielaborazione (formale e sostanziale) nelle scuole postclassiche orientali; ed è perciò appunto che a noi incombe il dovere, esaminandone i fr., di tener sempre conto della possibilità di loro piú o meno profonde alterazioni.

Ma quale fu, piú precisamente, la sorte dell'opera? Sebbene con

molta cautela e con l'avvertenza che ci aggiriamo in gran parte nel mondo delle ipotesi, io penso che qualche elemento di risposta possa essere apprestato.

Nel trattare lo spinoso e complesso problema del modo di compilazione dei *Digesta* di Giustiniano e dei loro eventuali precedenti post-classici, l'Albertario (14 ss.), pur giungendo a conclusioni, forse, eccessive (e cioè che i *Digesta* furono preceduti da una vasta compilazione, ordinata secondo il sistema edittale e impiantata sulle opere dei cinque giuristi della costituzione teodosiana, arricchite da frequenti richiami ad altre opere, che i compilatori si sarebbero presi la cura di svolgere), ha avuto il merito di mettere in evidenza l'importanza della legge delle citazioni nel mondo postclassico-pregiustiniano, non solo ai fini pratici, ma anche ai fini dello studio delle opere classiche. Non è inverosimile né improbabile che, forse già in parte prima, ma certo su larga scala dopo quella costituzione, lo studio delle scuole orientali si sia incentrato intorno alle opere dei cinque giuristi e che tutte le altre opere classiche siano state esaminate e considerate in funzione di quelle opere e di quei cinque giuristi. E chi tenga presente l'ordinamento degli studi nelle scuole di diritto orientali pregiustiniane, quale ci è riferito dalla *const. Omnem* (a. 533), non potrà che confermarsi in questa opinione (valgono, del resto, a questo scopo più limitato, gli stessi argomenti addotti dall'Albertario 18 ss.).

Le scuole giuridiche orientali ebbero, dunque, almeno un secolo a disposizione per ordinare tutto l'immenso materiale della giurisprudenza classica intorno alle opere dei cinque, ed io penso che appunto in questo secolo pregiustiniano si siano formate le tre *massae* famose individuate dal Bluhme (in *ZGR.* 4 [1820] 257 ss.): la *sabiniana*, l'*edictalis* e la *papiniana*. Come già altrove ho sostenuto (v. *Profilo*² 127 s.) e come meglio mi riprometto di dimostrare in altra occasione, io ritengo che « i commissari giustiniani trovarono già segnati dall'attività giurisprudenziale precedente i tre gruppi fondamentali di opere (*massae sabiniana*, *edictalis*, *papiniana*) che essi avrebbero dovuto utilizzare e... che questi tre gruppi erano già fundamentalmente escerpiti e ordinati in compilazioni a catena, secondo l'ordine dei *digesta* classici ». Mi basti per ora addurre, a suffragio di questa congettura (la quale è sostanzialmente diversa da quella del Krüger H., *Herstellung der Digesta*, secondo cui le opere delle *massae* erano quelle delle ripartizioni della biblioteca di Alessandria), i seguenti elementi: 1) che il Peters (*Oström. Digestenkomm.* [1913] 77 ss.) ha giustamente notato come solo le opere della *massa appendix* risultino essere tutte comprese nell'*Index Florentinus* (il che

fa pensare che solo queste opere furono realmente e direttamente escerpate dai compilatori giustiniane; 2) che il Collinet (in *NRH.* IV.2 [1923] 181) ha chiaramente indicato come il lavoro della scuola di Berito si svolgesse separatamente sulle tre serie di opere delle *massae* bluhmiane; 3) che il Rotondi (in *St. Perozzi* [1925] 91 ss. = *Scr.* 1.298 ss.) ha inequivocabilmente dimostrato che l'*Index Florentinus* rispecchia e conferma sostanzialmente l'ordine bluhmiano delle *massae*.

Tutti questi elementi, messi insieme, piuttosto che portare alla conclusione prospettata dal Rotondi (111) (e cioè che « l'*Index* fu bensì redatto dopo finiti i lavori della compilazione..., ma il suo autore si servì di elenchi di opere apprestati, all'inizio dei lavori, per le singole sotto-commissioni, e nei quali le opere erano disposte in quell'ordine che, salvo sporadiche deviazioni, fu seguito nello spoglio ») devono, a mio parere, appunto indurre all'ipotesi che l'*Index Florentinus* non rappresenta altro che il risultato della fusione degli indici di tre masse preesistenti, di tre predigesti, con l'aggiunta delle opere direttamente escerpate dai compilatori. Solo così può spiegarsi, in maniera sufficientemente convincente, il fenomeno della non rara discordanza fra le opere elencate nell'indice e quelle escerpate nei *Digesta*.

50. — Ritenuto che le masse bluhmiane si formarono in epoca pregiustiniana, si apre qualcosa, forse, di più che uno spiraglio sulla sorte delle opere classiche nelle scuole postclassiche orientali, e particolarmente sulle vicende dei *digesta* di Giul.

I *digesta* di Giul., già assurti ad altissima importanza nell'età dei Severi (tanto da permeare di sé i commentari *ad edictum* e *ad Sabinum* di Ulpiano), aumentarono ancora di importanza nell'età successiva, in Oriente, e costituirono il testo fondamentale di appoggio nello studio delle opere *ad edictum* e delle opere *ad Sabinum*, finendo poi per far parte della *massa sabiniana*. La possibilità che, in questa epoca, essi siano stati ampiamente rielaborati nelle scuole è tutt'altro che da respingersi, anzi assume parvenza di probabilità quando si considerino certe singolarissime coincidenze di alterazioni tra essi e i commentari *ad edictum* e *ad Sabinum* di Ulpiano: così, ad esempio, la coincidenza fra il fr. L. 722 cit. e D. 50.16.177 (Ulp. 47 *ad Sab.*: *natura cavillationis* [, *quam Graeci σωρίτην appellaverunt*] [v. sul punto Solazzi, *cit.* 24 ss.]), fra il fr. L. 716 cit. e D. 46.8.12.2 (Ulp. 80 *ad Sab.*: [*hoc ἐν πλάται accipiendum* rell.] [v. ancora Solazzi, *cit.* 26 ss.]), o anche tra l'uso spurio di *παρατακῶς* nel fr. L. 409 cit. e D. 42.4.2.4 (Ulp. 5 *ad ed.*) (v. Solazzi, *cit.* 20 ss.).

Già il Kübler (in *KrVJSchr.* 23 [1929] 191) aveva espresso la pos-

sibilità che la copia dei *digesta* pervenuta ai compilatori (sottocommissione sabiniana) fosse ampiamente alterata. In altra occasione il Pringsheim (in ZSS. 50 [1930] 411) espresse l'avviso, sulla base del rilievo di certe impressionanti coincidenze di alterazioni testuali, che non solo i membri della sottocommissione sabiniana, ma anche quelli della sottocommissione edittale potessero aver fatto lo stesso (v. *contra* Schönbauer, in ZSS. 52 [1932] 229; ma v. Pringsheim, in ZSS. 53 [1933] 493). Forse la tesi del Kübler e del Pringsheim diverrà ancor più accoglibile, se si vorrà ritenere con noi che, precedentemente a Giustiniano, già negli ambienti orientali postclassici, una comune opera di rielaborazione si svolse sui *digesta* giulianeî e le opere di quelle che il Bluhme chiamò masse sabiniana e edittale, o, quanto meno rispetto alle opere della massa edittale, sul commentario ulpiano *ad edictum*, che già nel suo originale era singolarmente aderente ai *digesta* di Giul.

POSTILLA PRIMA: CIL. 8.24094.

Quando un riesame alquanto spregiudicato della questione mi portò a formulare, in ordine alla biografia di Salvio Giuliano, conclusioni nettamente in contrasto con la *communis opinio*¹, non mi nascosî la forte probabilità di molte critiche e reazioni. Ed ecco, infatti, già due articoli, uno del d'Orgeval² e uno del Kunkel³, sostanzialmente concordi nel sostenere, contro di me: che CIL. 8.24094 (ove si parla di un *Lucius Octavius Cornelius P. f. Salvius Iulianus Aemilianus*) si riferisca appunto al giurista Salvio Giuliano; che allo stesso si riferiscano i *Fasti consulares* del 148 (CIL. 6.375 = ILS. 2104), là dove parlano di un *P. Salvius Iulianus*; che, pertanto, sia inattendibile e falsa la notizia di *Vita Didii Iul.* 1, ove si dice che questo imperatore, nato nel 133 (o 137), ebbe per *proavus* il nostro Giuliano, il quale fu inoltre *bis consul* e *praefectus urbi*⁴.

* In *AUCT.* 4 (1950) 213 s.

¹ Cfr. GUARINO, *Salvius Iulianus* (1945) 1 ss., specialm. 28.

² *La carrière de Salvius Iulianus et la codification de l'Edit (A propos d'un livre récent)*, in *RHD.* 4.26 (1948) 301 ss.

³ *Ueber Lebenszeit und Laufbahn des Juristen Iulians*, in *Iura* 1 (1950) 192 ss.

⁴ Tanto il d'Orgeval quanto il Kunkel osteggiano anche la mia tesi circa la falsità della leggenda sulla codificazione dell'Editto (e, in particolare, circa la estraneità di Giuliano a questa pretesa codificazione). In proposito ho risposto ad ambedue